



AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA SENESI

Sede Legale: Strada delle Scotte, 14 – 53100 Siena C.F. e P.I. 00388300527

PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DELL'APPALTO INTEGRATO PER LA PROGETTAZIONE ESECUTIVA ED ESECUZIONE DI LAVORI RELATIVI A REALIZZAZIONE DI NUOVO EDIFICIO AMBULATORI, NUOVA VIABILITÀ, PARCHEGGI E CENTRALE GAS MEDICALI PRESSO IL P.O. LE SCOTTE DI SIENA”.

CUP: I65F23000090005



INDICE

PREMESSE	5
1. PIATTAFORMA	6
1.1 LA PIATTAFORMA DI APPROVVIGIONAMENTO DIGITALE (PAD).....	6
1.2 DOTAZIONI TECNICHE	7
1.3 IDENTIFICAZIONE	8
2. DOCUMENTAZIONE DI GARA, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI	8
2.1 DOCUMENTI DI GARA	8
2.2 CHIARIMENTI	9
2.3 COMUNICAZIONI	10
3. OGGETTO DELL'APPALTO, IMPORTO E SUDDIVISIONE IN LOTTI	11
3.1 OGGETTO DELL'APPALTO	11
3.2 IMPORTO DELL'APPALTO	12
3.3 IMPORTO SOGGETTO A RIBASSO	15
4. DURATA E TERMINI DELL'APPALTO	16
4.1 DURATA APPALTO	16
4.2. REVISIONE PREZZI	17
4.2.1 REVISIONE PREZZI LAVORI	17
4.2.2 REVISIONE PREZZI SERVIZI TECNICI	18
4.3. MODIFICA DEL CONTRATTO IN FASE DI ESECUZIONE	18
4.3.1 VARIAZIONE FINO AL QUINTO D'OBBLIGO	18
5 SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CO- PARTECIPAZIONE	22
5.1 SOGGETTI AMMESSI A PARTECIPARE	22
5.2 INDIVIDUAZIONE DEI PROGETTISTI.....	22
5.3. SOGGETTI IN CONCORDATO PREVENTIVO CON CONTINUITA'.....	22
5.4. COOPTAZIONE.....	22
6. REQUISITI DI ORDINE GENERALE E ALTRE CAUSE DI ESCLUSIONE	22
7. REQUISITI DI ORDINE SPECIALE E MEZZI DI PROVA	24
8. REQUISITI DI IDONEITÀ PROFESSIONALE	24
8.1 REQUISITI DI IDONEITÀ PROFESSIONALE PER I LAVORI.....	24
8.2. REQUISITI DI IDONEITÀ PROFESSIONALE PER LA PROGETTAZIONE	24
9. REQUISITI DI CAPACITÀ ECONOMICA E FINANZIARIA	28
9.1. REQUISITI DI CAPACITÀ ECONOMICA FINANZIARIA – LAVORI	28
9.2. REQUISITI DI CAPACITÀ ECONOMICA – SERVIZI TECNICI.....	29
10. REQUISITI DI CAPACITÀ TECNICO E PROFESSIONALE	30
10.1 REQUISITI DI CAPACITÀ TECNICO E PROFESSIONALE - LAVORI	30
10.2 REQUISITI DI CAPACITÀ TECNICO E PROFESSIONALE – SERVIZI TECNICI.....	31
11. INDICAZIONI SUI REQUISITI SPECIALI NEI RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI, CONSORZI ORDINARI, AGGREGAZIONI DI IMPRESE DI RETE, GEIE	33
11.1 REQUISITI DI IDONEITÀ PROFESSIONALE	33
11.2 REQUISITI DI CAPACITÀ TECNICO-PROFESSIONALE.....	33
Requisiti di idoneità professionale.....	34
12 INDICAZIONI SUI REQUISITI SPECIALI NEI CONSORZI DI COOPERATIVE, CONSORZI DI IMPRESE ARTIGIANE, CONSORZI STABILI	34
12.1 REQUISITI DI IDONEITÀ PROFESSIONALE	34
12.2 REQUISITI DI CAPACITÀ ECONOMICO FINANZIARIA E TECNICO-PROFESSIONALE.....	35
13. AVVALIMENTO	36
14. SUBAPPALTO	38
15. REQUISITI DI PARTECIPAZIONE E/O CONDIZIONI DI ESECUZIONE	39



16. GARANZIA PROVVISORIA.....	41
17. SOPRALLUOGO.....	43
18. PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ANAC.....	43
19. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA E SOTTOSCRIZIONE DEI DOCUMENTI DI GARA.....	43
19.1 REGOLE PER LA PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA	44
20. SOCCORSO ISTRUTTORIO	46
21. DOMANDA DI PARTECIPAZIONE E DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA	48
21.1 DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ED EVENTUALE PROCURA	48
21.2 DICHIARAZIONI DA RENDERE A CURA DEGLI OPERATORI ECONOMICI AMMESSI AL CONCORDATO PREVENTIVO CON CONTINUITÀ AZIENDALE DI CUI ALL'ARTICOLO 372 del DECRETO LEGISLATIVO 12 GENNAIO 2019, n. 14	51
21.3 DICHIARAZIONI DA RENDERE NEL DGUE	51
21.4. DICHIARAZIONI INTEGRATIVE DGUE E MODELLO DICHIARAZIONI INTEGRATIVE ARTT. 11, 102 E 113 DEL D. LGS. N. 36/2023	54
21.5 PATTO D'INTEGRITÀ	55
21.6 DOCUMENTAZIONE IN CASO DI AVVALIMENTO.....	55
22.7. DOCUMENTAZIONE ULTERIORE PER I SOGGETTI ASSOCIATI	55
22.7.1 PER I RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI GIÀ COSTITUITI.....	55
22.7.2 PER I CONSORZI ORDINARI O GEIE GIÀ COSTITUITI.....	55
22.7.3 PER I RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI O CONSORZI ORDINARI O GEIE NON ANCORA COSTITUITI.....	56
22.7.4 PER LE AGGREGAZIONI DI RETISTI	56
22.7.5 PER LE AGGREGAZIONI DI IMPRESE ADERENTI AL CONTI DOTATA DI UN ORGANO COMUNE PRIVO DEL POTERE DI RAPP SPROVVISTA DI ORGANO COMUNE, OVVERO, SE L'ORGANO CC DI QUALIFICAZIONE RICHIESTI, PARTECIPA NELLE FORME DEL RAGGRUPPAMENTO TEMPORANEO DI IMPRESE COSTITUITO O COSTITUENDO	56
22.7.6 PER I CONSORZI DI CUI ALL'ART. 65, COMMA 2, LETT. B), C) E D) DEL CODICE.....	57
23. OFFERTA ECONOMICA	58
24. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE.....	59
25. CONTENUTO DELLA BUSTA B - OFFERTA TECNICA	60
25.1 SCHEDA DEGLI INTERVENTI: "CRITERIO A"	60
25.2 RELAZIONE TECNICA: CRITERI "B", "C", "D" ed "E"	61
25.3 ALLEGATI ALLA RELAZIONE TECNICA	61
25.4 OFFERTA DI GESTIONE INFORMATIVA: CRITERIO "C"	62
26. CONTENUTO DELLA BUSTA C - OFFERTA ECONOMICA.....	62
27. CRITERI DI VALUTAZIONE.....	63
27.1 CRITERI DI VALUTAZIONE DELL'OFFERTA TECNICA – 80 punti	64
27.1.1. CRITERIO "A" - PROFESSIONALITÀ, CAPACITÀ ED ESPERIENZA DEL CONCORRENTE.....	64
27.1.2 CRITERIO "B" – ESECUZIONE LAVORI E CAPACITA' TECNICA.....	67
27.1.3 CRITERIO "C" - OFFERTA DI GESTIONE INFORMATIVA (oGI).....	72
27.1.4 CRITERIO "D" – CRITERI <i>PREMIANTI</i>	74
27.1.5 CRITERIO "E" – <i>WELFARE AZIENDALE</i>	78
27.2 CRITERI DI VALUTAZIONE DELL'OFFERTA ECONOMICA – 20 punti	78
27.3 METODO PER L' ATTRIBUZIONE DEI PUNTEGGI.....	78
28. COMMISSIONE GIUDICATRICE.....	80
29. SVOLGIMENTO DELLE OPERAZIONI DI GARA	81
30. VERIFICA DELL'ANOMALIA DELL'OFFERTA	82
31. VERIFICA DELLA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA.....	83



AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA SENESE

Sede Legale: Strada delle Scotte, 14 – 53100 Siena C.F. e P.I. 00388300527

32. AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO E STIPULA DEL CONTRATTO	83
32.1 NOTE DI TUTELA PER L'AOUS	86
32.2 NORME IN CASO DI LIQUIDAZIONE, RISOLUZIONE O RECESSO	86
33. OBBLIGHI RELATIVI ALLA TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI.....	86
34. CODICE DI COMPORTAMENTO.....	87
35. ACCESSO AGLI ATTI.....	87
36. DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE	88
37. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI.....	88
37.1 FINALITÀ DEL TRATTAMENTO.....	88
37.2 MODALITÀ DEL TRATTAMENTO DEI DATI.....	89
37.3 CATEGORIE DI SOGGETTI AI QUALI I DATI POSSONO ESSERE COMUNICATI.....	89
37.4 DIRITTI DEL CONCORRENTE INTERESSATO	89
37.5 PERIODO DI CONSERVAZIONE DEI DATI.....	89
37.6 NATURA DEL CONFERIMENTO	90
37.7 DATI SENSIBILI E GIUDIZIARI	90
ALLEGATI:	90



PREMESSE

Con la Deliberazione a contrarre n. 37 del 15-01-2026 questa Azienda ha indetto la procedura aperta in oggetto ai sensi dell'art. 71 del D. Lgs. 36/2023 per l'affidamento dell'appalto integrato per la progettazione esecutiva ed esecuzione lavori relativi alla realizzazione di nuovo edificio ambulatori, nuova viabilità, parcheggi e nuova centrale gas medicali presso il P.O. Le Scotte di Siena. CUP I65F23000090005.

Il progetto, validato e verificato, è stato approvato con la citata Delibera AouS n. 37 del 15-01-2026.

L'appalto sarà aggiudicato, mediante procedura aperta di cui all'art. 71 del D.Lgs. n. 36/2023, sulla base del criterio dell'**offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo** ai sensi dell'art. 108 del D. Lgs. 36/2023.

La presente procedura è interamente svolta tramite la PAD accessibile all'indirizzo <https://start.toscana.it/homepage/>.

L'offerta vincherà il concorrente per almeno 180 giorni dalla scadenza del termine indicato per la sua presentazione, salvo proroghe richieste dalla Stazione Appaltante.

La Stazione appaltante si avvale della facoltà di cui all'art. 107, comma 3 del D.lgs. n. 36/2023 (inversione procedimentale) che prevede di aprire prima le offerte tecniche ed economiche e di procedere successivamente alla verifica della documentazione amministrativa.

Ai sensi dell'art. 83, comma 2, del D. Lgs. n. 36/2023 il procedimento (9) mesi.

EdilBuild.it
il portale dell'edilizia e degli appalti

Con Delibera della Regione Toscana n. 956 del 15/07/2025 l'intervento "edilizio per la realizzazione di nuovo edificio ambulatori, nuova viabilità, parcheggi e nuova centrale gas medicali presso il P.O. Le Scotte di Siena. CUP I65F23000090005" è stato inserito nella programmazione Art.20, Legge 67/88 – riparti 2021 e 2022 per un importo pari a € 49.193.906,00 a carico dello Stato e per un importo pari a € 2.589.154,00 a carico della Stazione Appaltante ed è in corso l'iter di approvazione ministeriale. **L'aggiudicazione del presente appalto integrato è pertanto vincolata alla conclusione dell'iter ministeriale e all'avvenuta ammissione a finanziamento dell'intervento.**

Il presente appalto integrato è indetto sulla base del Progetto di Fattibilità Tecnica ed Economica ("PFTE"), predisposto dai Progettisti incaricati dalla Stazione appaltante. Il PFTE è messo a disposizione nella documentazione di gara, disponibile sulla Piattaforma START nel dettaglio della presente procedura.

Il Progetto di Fattibilità Tecnica ed Economica - PFTE del presente Intervento è stato validato con verbale sottoscritto dal RUP in data **14/01/2026** e approvato con Deliberazione AouS n. 37 del 15-01-2026.

Il luogo di svolgimento del servizio è Siena (SI) - Codice NUTS ITI19;

CPV principale: **45000000-7** (Lavori di costruzione);

CPV – Servizio di Architettura e Ingegneria: **71200000-0**.

Responsabile Unico del Progetto, ai sensi dell'art. 15 del D. Lgs. 36/2023, è l'Ing. Giulio Favetta, Direttore della UOC Realizzazioni.

Responsabile della fase di affidamento, ai sensi dell'art. 15 comma 4 del D. Lgs. 36/2023, è l'Ing.



Agnese Pieracci – Direttore UOC Programmazione, monitoraggio e procedure di gara in area tecnica.

Il Seggio di Gara è composto da:

Ing. Giulio Favetta – Direttore UOC Realizzazioni – Presidente

Ing. Agnese Pieracci - Direttore UOC Programmazione, monitoraggio e procedure di gara in area tecnica - Componente

Dott.ssa Cinzia Belella – Area dei professionisti della salute e dei funzionari - Componente

Dott. Gabriele Ciampolini – Assistente Amministrativo - Componente

1. PIATTAFORMA

1.1 LA PIATTAFORMA DI APPROVVIGIONAMENTO DIGITALE (PAD)

L'utilizzo della PAD comporta l'accettazione tacita ed incondizionata di tutti i termini, le condizioni di utilizzo e le avvertenze contenute nei documenti di gara, in particolare, del Regolamento UE n. 910/2014 (di seguito Regolamento eIDAS - electronic IDentification Authentication and Signature), del decreto legislativo n. 82/2005 recante Codice dell'amministrazione digitale (CAD) e delle Linee guida dell'AGID, nonché di quanto portato a conoscenza degli utenti tramite le comunicazioni sulla PAD.

L'utilizzo della PAD avviene nel rispetto dei principi di autoresponsabilità e di diligenza professionale, secondo quanto previsto dall'articolo 1176, comma 2, del Codice civile.

La stazione appaltante non assume alcuna responsabilità per danneggiamento di file e documenti, ritardi nell'inserimento di dati, della domanda, malfunzionamento, danni, pregiudizi derivanti all'operatore



- difetti di funzionamento delle apparecchiature e dei sistemi di collegamento e programmi impiegati dal singolo operatore economico per il collegamento alla PAD;
- utilizzo della PAD da parte dell'operatore economico in maniera non conforme al Disciplinare e a quanto previsto nel documento denominato "Norme tecniche di funzionamento del Sistema Telematico di Acquisto di Regione Toscana", approvate con decreto dirigenziale n. 3631/2015 e consultabili all'indirizzo internet: <https://start.toscana.it> nella sezione "Progetto".

In caso di mancato funzionamento della PAD o di malfunzionamento della stessa, non dovuti alle predette circostanze, che impediscono la corretta presentazione delle offerte, al fine di assicurare la massima partecipazione, la stazione appaltante valuta la necessità di disporre la sospensione del termine per la presentazione delle offerte per il periodo di tempo strettamente necessario a ripristinare il normale funzionamento e la proroga dello stesso per una durata proporzionale alla durata del mancato o non corretto funzionamento, tenuto conto della gravità dello stesso e del momento in cui si verifica. La proroga o la riapertura del termine di scadenza di presentazione delle offerte limitata ad un periodo massimo di 48 ore dalla data di scadenza indicata nel bando è resa nota sulla PAD e sul sito internet della stazione appaltante <https://trasparenza.ao-siena.toscana.it/page/10/bandi-di-gara-e-contratti.html>, unitamente all'indicazione della durata e dei motivi del malfunzionamento. In tali casi, non è richiesta la pubblicazione di una rettifica al bando di gara ai sensi dell'articolo 27 del codice, né la riedizione della procedura.

Nel caso in cui la proroga dei termini per la presentazione delle offerte abbia una durata superiore, la stazione appaltante rettifica il bando di gara con indicazione della nuova scadenza.



AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA SENESI

Sede Legale: Strada delle Scotte, 14 – 53100 Siena C.F. e P.I. 00388300527

Nei soli casi in cui la sospensione o la proroga dei termini non siano considerati idonei a garantire la par condicio dei partecipanti e/o la segretezza delle offerte, la stazione appaltante procede alla riedizione della procedura.

La stazione appaltante si riserva di agire in tal modo anche quando, esclusa la negligenza dell'operatore economico, non sia possibile accertare la causa del mancato funzionamento o del malfunzionamento.

Le attività e le operazioni effettuate nell'ambito della PAD sono registrate e attribuite all'operatore economico e si intendono compiute nell'ora e nel giorno risultanti dalle registrazioni di sistema.

Il sistema operativo della PAD è sincronizzato sulla scala di tempo nazionale di cui al decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 30 novembre 1993, n. 591, tramite protocollo NTP o standard superiore.

L'utilizzo e il funzionamento della PAD avvengono in conformità a quanto riportato nel documento "Norme tecniche di funzionamento del Sistema Telematico Acquisti Regionale della Toscana – START" approvate con Decreto Dirigenziale n. 3631 del 6.8.2015 dal dirigente competente della Regione Toscana, consultabili all'indirizzo internet <https://start.toscana.it/> che costituisce parte integrante del presente disciplinare.

L'acquisto, l'installazione e la configurazione dell'hardware, del software, dei certificati digitali di firma, della casella di PEC o comunque di un indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato, nonché dei collegamenti per l'accesso alla rete Inter dell'operatore economico.

La PAD è accessibile in qualsiasi orario dalla data di pubblicazione de



1.2 DOTAZIONI TECNICHE

Ai fini della partecipazione alla presente procedura, ogni operatore economico deve dotarsi, a propria cura, spesa e responsabilità della strumentazione tecnica ed informatica conforme a quella indicata nel presente disciplinare e nel documento "Norme tecniche di funzionamento del Sistema Telematico Acquisti Regionale della Toscana – START", che disciplina il funzionamento e l'utilizzo della PAD.

In ogni caso è indispensabile:

- a) disporre almeno di un personal computer conforme agli standard aggiornati di mercato, con connessione internet e dotato di un comune browser idoneo ad operare in modo corretto sulla PAD;
- b) disporre di una identità digitale SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale) o di altri mezzi di identificazione elettronica (CIE e CNS) di cui all'articolo 64 del Codice dell'Amministrazione Digitale (decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 e successive modificazioni), nonché di mezzi di identificazione elettronica per il riconoscimento reciproco transfrontaliero ai sensi del Regolamento eIDAS; in caso di operatore economico extra-UE, disporre di un'identità digitale compatibile con il framework di autenticazione stabilito dalla PAD di riferimento e caratterizzata da un Level of Assurance (LoA) pari o superiore a 3, in conformità allo standard ISO/IEC 29115 (e relative evoluzioni).
- c) avere un domicilio digitale presente negli indici di cui agli articoli 6-bis e 6-ter del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 o, per l'operatore economico transfrontaliero, un indirizzo di



servizio elettronico di recapito certificato qualificato ai sensi del Regolamento eIDAS;

- d) avere da parte del legale rappresentante dell'operatore economico (o da persona munita di idonei poteri di firma) un certificato di firma digitale, in corso di validità, rilasciato da:
- un organismo incluso nell'elenco pubblico dei certificatori tenuto dall'Agenzia per l'Italia Digitale (previsto dall'articolo 29 del decreto legislativo n. 82/05);
 - un certificatore operante in base a una licenza o autorizzazione rilasciata da uno Stato membro dell'Unione europea e in possesso dei requisiti previsti dal Regolamento n. 910/14;
 - un certificatore stabilito in uno Stato non facente parte dell'Unione europea quando ricorre una delle seguenti condizioni:
 - i. il certificatore possiede i requisiti previsti dal Regolamento n. 910/14 ed è qualificato in uno stato membro;
 - ii. il certificato qualificato è garantito da un certificatore stabilito nell'Unione Europea, in possesso dei requisiti di cui al regolamento n. 9100/14;
 - iii il certificato qualificato, o il certificatore, è riconosciuto in forza di un accordo bilaterale o multilaterale tra l'Unione Europea e paesi terzi o organizzazioni internazionali.

1.3 IDENTIFICAZIONE

Per poter presentare offerta è necessario accedere alla PAD.

L'accesso è gratuito ed è consentito a seguito dell'identificazione dell'operatore economico.

L'identificazione avviene o mediante identità digitale SPID, o mediante carta nazionale dei servizi (CNS), o mediante carta di identità elettronica (CIE) oppure carta nazionale dei servizi (CNS), secondo quanto previsto dal Codice dell'Amministrazione Digitale (decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 e successive modificazioni), o attraverso gli altri mezzi di identificazione elettronica per il riconoscimento reciproco transfrontaliero ai sensi del Regolamento eIDAS. In caso di operatore economico extra-UE, l'identificazione avviene attraverso una identità digitale compatibile con il framework di autenticazione stabilito dalla PAD di riferimento e caratterizzata da un Level of Assurance (LoA) pari o superiore a 3, in conformità allo standard ISO/IEC 29115 (e relative evoluzioni).

Una volta completata la procedura di identificazione, ad ogni operatore economico identificato viene attribuito un profilo da utilizzare nella procedura di gara.

Eventuali richieste di assistenza di tipo informatico riguardanti l'identificazione e l'accesso alla Piattaforma devono essere effettuate al Call Center del gestore del Sistema Telematico tramite il n. 02 8148 0761 da lunedì a venerdì dalle ore 08:30 alle ore 18:30 o inviando un'email al seguente indirizzo start.oe@accenture.com.

2. DOCUMENTAZIONE DI GARA, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI

2.1 DOCUMENTI DI GARA

La documentazione di gara comprende:

- Delibera a contrarre n. 37 del 15-01-2026 (consultabile nel dettaglio della procedura all'indirizzo <https://trasparenza.ao-siena.toscana.it/page/10/bandi-di-gara-e-contratti.html>)





- Bando di gara;
- Disciplinare di gara con la modulistica da presentare a corredo dell'offerta;
- Capitolato speciale d'appalto;
- Progetto di Fattibilità Tecnica ed Economica come da relativo elenco elaborati;
- Capitolato informativo;
- Documentazione Conferenza dei servizi;
- Schemi Determinazione dei corrispettivi per la progettazione;
- Schema di contratto;
- Codice di comportamento aziendale adottato con deliberazione AOUS n. 1177 del 29/11/2023;
- Protocollo d'Intesa per la Prevenzione e Sicurezza sui Cantieri negli Appalti Pubblici di Edilizia Ospedaliera sottoscritto tra OO.SS. e Enti del SSR;
- Patto di integrità.
- Procedura di registrazione delle presenze nei cantieri di appalti pubblici di edilizia ospedaliera il cui importo sia superiore a 1.500.000 di euro (DGR 1065 del 26/09/2022).

La predetta documentazione è disponibile sulla piattaforma START (<http://start.toscana.it>) e sul sito internet della Stazione Appaltante, Sezione Amministrazione Trasparenza Bandi di Gara <https://trasparenza.ao-siena.toscana.it/page/10/bandi-di-gara>



Si precisa che la normativa di riferimento è la seguente:

- Direttiva 2014/24/UE;
- Codice dei Contratti pubblici di cui al Decreto Legislativo 31 marzo 2023, n. 36 con i relativi allegati;
- Legge fondamentale sulle Opere Pubbliche del 20 marzo 1865 n. 2248 allegato F per la parte non abrogata;
- Capitolato generale d'appalto approvato con D.M. LL.PP. 19 aprile 2000 n. 145 nelle parti non abrogate;
- Codice Civile – Libro IV, Titolo III, Capo VII “dell'appalto” artt. 1655-1677;
- Tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro D.Lgs 9 aprile 2008 n. 81 e ss.mm.ii.;
- Legge Regionale 13 luglio 2007, n. 38, con i relativi Regolamenti di attuazione: n. 30/R del 27 maggio 2008 e ss.mm.ii.;
- Altre vigenti disposizioni di leggi, decreti, regolamenti e decreti ministeriali in materia di appalti di OO.PP.;
- Tutte le disposizioni normative e retributive risultanti dai Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro.

2.2 CHIARIMENTI

È possibile ottenere chiarimenti sulla presente procedura mediante la proposizione di quesiti scritti da formulare attraverso l'apposita funzione “Richiesta chiarimenti” disponibile nella pagina di dettaglio della gara sul sistema telematico START, entro e non oltre il **giorno 02/05/2026 ore 13:00**.



Le richieste di chiarimenti devono essere formulate esclusivamente in lingua italiana.

Ai sensi dell'art. 88 comma 3 del Codice, le risposte a tutte le richieste presentate in tempo utile verranno fornite entro il **18/05/2026**, mediante pubblicazione in forma anonima nella pagina di dettaglio della presente gara nella sezione "Comunicazioni dell'Amministrazione" all'indirizzo internet <http://start.toscana.it>.

In caso di discordanza fra il CSA e il presente Disciplinare prevale quanto indicato nel Disciplinare di Gara.

Non sono ammessi chiarimenti telefonici.

Non viene fornita risposta alle richieste presentate con modalità diverse da quelle sopra indicate o pervenute oltre il termine fissato per la scadenza della loro presentazione.

Gli operatori economici sono invitati a consultare regolarmente la sezione dedicata alle comunicazioni della stazione appaltante.

2.3 COMUNICAZIONI

Tutte le comunicazioni e gli scambi di informazioni tra stazione appaltante e operatori economici sono eseguiti in conformità con quanto disposto dal decreto legislativo n. 82/05, tramite la PAD e, per quanto non previsto dalla stessa piattaforma, mediante utilizzo del domicilio digitale estratto da uno degli indici di cui agli articoli 6-bis, 6-ter, 6-quater, del decreto legislativo n. 82/05 o per gli operatori economici transfrontalieri, attraverso un indirizzo di servizio elettronico qualificato ai sensi del Regolamento eIDAS.

In caso di malfunzionamento della PAD, la stazione appaltante può comunicare al domicilio digitale presente negli indici di cui ai richiamati articoli 6-bis, 6-ter, 6-quater del decreto legislativo n. 82/05.

In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di rete o consorzi ordinari, anche se non ancora costituiti formalmente, gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati eleggono domicilio digitale presso il mandatario/capofila al fine della ricezione delle comunicazioni relative alla presente procedura.

In caso di consorzi di cui all'art. 65 lett. b), c), d) del Codice, la comunicazione recapitata nei modi sopra indicati al consorzio si intende validamente resa a tutte le consorziate.

In caso di avvalimento, la comunicazione recapitata all'offerente nei modi sopra indicati si intende validamente resa a tutti gli operatori economici ausiliari.

Delle comunicazioni e richieste indirizzate ai suddetti recapiti PEC il concorrente è da ritenersi pienamente a conoscenza, senza che nessuna obiezione possa essere mossa alla stazione appaltante.

Attenzione: Il sistema telematico di acquisti online START utilizza la casella denominata noreply@start.toscana.it per inviare tutti i messaggi di posta elettronica. I concorrenti sono tenuti a controllare che le mail inviate dal sistema non vengano respinte né trattate come spam dal proprio sistema di posta elettronica.



3. OGGETTO DELL'APPALTO, IMPORTO E SUDDIVISIONE IN LOTTI

3.1 OGGETTO DELL'APPALTO

La procedura ha per oggetto l'appalto integrato concernente la progettazione esecutiva comprensiva di coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e l'esecuzione dei lavori necessari per la realizzazione del nuovo Edificio Ambulatori, nuova viabilità, parcheggi e nuova centrale gas medicali presso il P.O. Le Scotte di Siena.

Ai sensi dell'articolo 58, comma 2, del Codice dei Contratti, l'appalto non è stato suddiviso in lotti in ragione del fatto che l'affidamento è diretto alla compiuta realizzazione dell'opera, la cui frammentazione in lotti separati non consentirebbe una distinta autonomia e funzionalità degli stessi. I lavori si riferiscono, infatti, ad un progetto caratterizzato da interventi funzionalmente e localmente interconnessi la cui unitarietà favorisce meglio i tempi di realizzazione degli stessi, con inevitabili ricadute positive sul fabbisogno finanziario occorrente per l'esecuzione dell'appalto, mentre la suddivisione in lotti comporterebbe un incremento dei costi di gestione per gli operatori economici impegnati con inevitabile minore economicità dell'appalto, un incremento significativo dei rischi interferenziali in fase di esecuzione ed una notevole dilatazione dei tempi. Ad ogni modo sarà garantita la partecipazione delle micro, delle piccole e delle medie imprese, anche di prossimità secondo le modalità previste dal D. Lgs. 36/2023.

L'appalto è stipulato "a corpo", con le modalità di cui all'art. 1.4, 2.1 e 4.2 del CSA

Si specifica che il Progetto Esecutivo (PE) dovrà essere redatto, verificato e validato, approvato dalla Stazione Appaltante, e posto a base



L'appalto oggetto della presente procedura comprende:

A. la progettazione esecutiva, da redigere a cura dell'appaltatore in conformità al Progetto di fattibilità tecnica ed economica - PFTE posto a base di gara dalla Stazione appaltante e da questa approvato;

B. l'esecuzione di tutti i lavori, le prestazioni, le forniture e le provviste necessarie per dare il lavoro completamente compiuto, secondo le condizioni stabilite nel Capitolato Speciale, in particolare secondo quanto previsto al paragrafo 1.1 del detto CSA con le caratteristiche tecniche, qualitative e quantitative previste dal PFTE e relativi Allegati dei quali l'Affidatario di chiara di aver preso visione completa ed esatta conoscenza.

La progettazione dovrà essere sviluppata tramite metodi e strumenti di Gestione Informativa Digitale, ai sensi dell'articolo 43 del D. Lgs. n. 36/2023 e del D.M. 1° dicembre 2017, n. 560 (come modificato dal D.M. 2 agosto 2021, n. 312).

Tenuto conto che il PFTE posto a base di gara, validato con verbale sottoscritto dal RUP in data 14/01/2026 e approvato con Deliberazione AouS n. 37 del 15-01-2026, è stato redatto nel rispetto dei CAM di cui al Decreto 23 giugno 2022 "Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi" del Ministero della Transizione Ecologica e che a far data dal 02 Febbraio 2026 è entrato in vigore il Decreto 24 Novembre 2025 "Adozione dei criteri ambientali minimi per l'affidamento di servizi di progettazione e affidamento di lavori per interventi edilizi" del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza energetica, che lo sostituisce e prevede all'art. 2 "Disposizioni Transitorie" comma 1 lett.a): "A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica n. 256 del 23 giugno



AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA SENESI

Sede Legale: Strada delle Scotte, 14 – 53100 Siena C.F. e P.I. 00388300527

2022, come modificato dal decreto 5 agosto 2024 del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica continua ad essere applicato: a) alle procedure e ai contratti congiunti di progettazione esecutiva e di lavori aventi a base di gara un progetto di fattibilità tecnico-economica validato in vigore del decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica n. 256 del 23 giugno 2022 come modificato dal decreto 5 agosto 2024 del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, i cui bandi o avvisi indittivi di scelta del contraente sono pubblicati o, nel caso di procedura senza pubblicazione di bando, il cui avviso a presentare offerta è inviato, entro tre mesi dalla data di validazione del progetto di fattibilità tecnico-economica posto a base di gara;”, il Progetto Esecutivo dovrà essere redatto nel rispetto dei CAM vigenti (DM 24/11/2025), nonché nel rispetto di tutte le normative vigenti generali e di settore e sulla base dell'articolo 2.2. del Capitolato speciale d'appalto allegato.

Tutte le modalità di svolgimento del servizio, le fasi della progettazione, i contenuti e le caratteristiche specifiche di redazione degli elaborati progettuali, le condizioni e i requisiti sono contenuti - oltre che nel presente Disciplinare, nel Capitolato speciale e negli Allegati di gara.

3.2 IMPORTO DELL'APPALTO

L'ammontare complessivo dell'appalto (progetto esecutivo e lavori), compresi gli oneri per la sicurezza, cassa previdenziale, IVA esclusa, è stabilito in complessivi € 40.834.520,38 come di seguito ripartiti:

- € 769.697,60 per la Progettazione Esecutiva comprensiva di Coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, esclusa cassa previdenza (4%) e IVA di legge
- € 39.270.718,43 per l'esecuzione dei lavori comprensivi di manodopera, esclusi costi per la sicurezza, oltre IVA di legge (10%)
- € 794.104,35 relativi ai costi per la sicurezza non soggetti a ribasso oltre IVA di legge (10%).



L'intervento si compone dei lavori e dei servizi tecnici come meglio dettagliati nelle tabelle seguenti:

Tabella 1 – Importo Lavori

Cat.	Lavorazioni	Importo lavori al netto della manodopera	Importo lavori incluso costi manodopera			Costi della sicurezza	Importo lavori incluso costi manodopera e sicurezza	%
				%	di cui costi della manodopera			
OG1	Edifici civili ed industriali	€ 18.277.490,81	€ 24.648.411,70	25,85%	€ 6.370.920,89	€ 498.422,53	€ 25.146.834,23	62,76%
OG11	Impianti tecnologici	€ 9.806.977,76	€ 11.423.582,62	14,15%	€ 1.616.604,86	€ 230.999,51	€ 11.654.582,13	29,09%
OG3	Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, metropolitane	€ 2.617.995,01	€ 3.198.724,11	18,16%	€ 580.729,10	€ 64.682,31	€ 3.263.406,42	8,15%
Totale lavori		€ 30.702.463,58	€ 39.270.718,43	21,82%	€ 8.568.254,85	€ 94.104,35	€ 40.064.822,78	100,00%

Tabella 2 - Requisiti di capacità tecnica professionale – Lavori

Cat.	Lavorazioni	Classifica	Importo	%	Prevalente/scorporabile	Subappalto	Subappalto a cascata	Avvalimento
OG1	Edifici civili ed industriali	VIII	€ 25.146.834,23	62,76%	prevalente	49,99%	NO	SI
OG11	Impianti tecnologici	VII	€ 11.654.582,13	29,09%	scorporabile	100,00%	NO	SI
OG3	Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, metropolitane	IV Bis	€ 3.263.406,42	8,15%	scorporabile	100,00%	NO	SI
Totale lavori			€ 40.064.822,78	100,00%				

*La categoria prevalente potrà essere subappaltata fino al 49,99%.



Tutte le categorie di lavorazione sono a qualificazione obbligatoria, ai sensi dell'art.226 comma 3 bis del Codice ed in conformità al parere del MIT n.3255 del 30/01/2025.

Ai sensi dell'art. 2, comma 2, Allegato II.12, D. Lgs. n. 36/2023, *“La qualificazione in una categoria abilita l'operatore economico a partecipare alle gare e a eseguire i lavori nei limiti della propria classifica incrementata di un quinto; nel caso di imprese raggruppate o consorziate la medesima disposizione si applica con riferimento a ciascuna impresa raggruppata o consorziata, a condizione che essa sia qualificata per una classifica pari ad almeno un quinto dell'importo dei lavori a base di gara”* e pertanto per eseguire i lavori l'operatore economico dovrà essere in possesso di adeguata qualificazione.

Ai sensi dell'art. 30, commi 1 e 2, allegato II.12 al Codice, il concorrente singolo può partecipare alla gara qualora sia in possesso della qualificazione nella categoria prevalente per l'importo totale dei lavori. La comprova del requisito è fornita mediante presentazione di attestazione SOA in corso di validità.

In base a quanto evidenziato dalla Tabella 2, si specifica quanto segue:

- è ammesso l'avvalimento secondo le modalità e alle condizioni stabilite dall'art. 104 del D. Lgs n. 36/2023.
- il subappalto è ammesso ai sensi dell'art. 119 del D. Lgs 36/2023.

Si evidenzia che, in fase di esecuzione dell'appalto il soggetto che lavorazioni relative agli impianti di cui all'art. 1 comma 2 del **“Regolamento concernente l'attuazione dell'articolo 11-quaterdecim della legge n. 248 del 2 dicembre 2005, recante riordino delle disposizioni in materia di attività di installazione degli impianti all'interno degli edifici”**, ascrivibili alle categorie OS3, OS28 ed OS30, dovrà necessariamente essere in possesso della relativa abilitazione (attraverso il certificato di iscrizione nel registro delle Imprese di cui all'art. 8 della Legge 29 dicembre 1993. N. 580 o nell'Albo delle Imprese Artigiane di cui alla Legge 8 agosto 1985 n. 443, recante l'attestazione del possesso dei requisiti tecnico-professionali di cui all'art 4 del DM 22 gennaio 2008 n. 37 in capo all'impresa o al responsabile tecnico preposto con atto formale) da dimostrarsi prima dell'inizio di tali opere.



Il contratto collettivo nazionale di lavoro applicato al personale dipendente impiegato nell'attività prevalente oggetto dell'appalto OG1 è il seguente: **CCNL per i lavoratori dipendenti delle imprese edili ed affini e delle Cooperative (F012)**.

Il contratto collettivo nazionale di lavoro applicato al personale dipendente impiegato nelle prestazioni OG3 è il seguente: **CCNL per i lavoratori dipendenti delle imprese edili ed affini e delle Cooperative (F012)**.

Il contratto collettivo nazionale di lavoro applicato al personale dipendente impiegato nelle prestazioni OG11 è il seguente: **CCNL per i dipendenti delle aziende metalmeccaniche e della installazione di impianti (C011) a norma del comma 2-bis art. 112**.

Ai sensi di quanto previsto dal comma 3 del citato articolo 11 del Codice, gli operatori economici possono indicare nella propria offerta il differente C.C.N.L. da essi applicato, purché garantisca ai dipendenti le stesse tutele di quello di cui sopra indicato: in tal caso verrà acquisita la dichiarazione con



AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA SENESI

Sede Legale: Strada delle Scotte, 14 – 53100 Siena C.F. e P.I. 00388300527

la quale l'operatore economico s'impegna ad applicare il C.C.N.L. territoriale indicato nell'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto per tutta la sua durata ovvero la dichiarazione di equivalenza delle tutele, dichiarazione quest'ultima da trasmettere in sede di presentazione dell'offerta tecnica che verrà verificata anche con le modalità di cui all'articolo 110 del Codice.

L'importo a base di gara è stato calcolato considerando i prezzi di riferimento dal Prezzario della Regione Toscana anno 2025/1_SI (pubblicato con Delibera Regionale n. 373 del 24/03/2025), della Regione Emilia Romagna anno 2025, della Regione Liguria anno 2025, della Regione Umbria anno 2024 (approvato con Delibera Giunta Regionale n.143 del 26/02/2025 e vigente dal 12/03/2025), al Prezzario DEI Impianti Elettrici II semestre 2025, Prezzario DEI Impianti Meccanici II semestre 2025 e Prezzario DEI Costruzioni II semestre 2025.

Le analisi prezzi sono integrate da ulteriori voci non facenti parte dei prezzari di cui sopra per i casi in cui non siano risultate reperibili o, se reperibili, non significative della realtà locale e congrui con le esigenze del relativo mercato.

Nella successiva tabella si riporta l'elenco dettagliato delle prestazioni progettuali richieste e dei relativi corrispettivi:

Tabella 3 – Importo Servizi Tecnici

Importi di qualificazione per la progettazione esecutiva in fase di progettazione secondo il nuovo codice 36/2023 e All. I.13									
(D.M. 17 giugno 2016, D. Lgs 50/2016 ex D.M. 143 del 31 ottobre 2013)						Integrat meto			
Categoria	Id Opere	Grado di	Importo lavori	Prestazioni	CP	BIM (C 10%)			
		complessità							
EDILIZIA	E.10	1.2	€ 14.011.025,92	QbIII.01; QbIII.02; QbIII.03; QbIII.04; QbIII.05; QbIII.06; QbIII.07	€ 235.916,78	€ 23.596,68	10.00%	€ 25.950,85	€ 285.459,31
STRUTTURE	S.03	0.95	€ 11.135.808,31		€ 173.265,82	€ 17.325,58	10.00%	€ 19.059,24	€ 209.651,64
IMPIANTI	IA.01	0.75	€ 1.713.856,30		€ 26.338,59	€ 2.633,86	10.00%	€ 2.897,24	€ 31.869,69
	IA.02	0.85	€ 4.720.315,34		€ 68.055,95	€ 6.805,60	10.00%	€ 486,15	€ 82.347,70
	IA.04	1.3	€ 5.220.410,49		€ 113.220,82	€ 11.322,08	10.00%	€ 12.454,29	€ 136.997,19
INFRASTRUTTURE PER LA MOBILITA'	V.02	0.45	€ 3.263.406,42		€ 19.315,76	€ 1.931,58	10.00%	€ 2.124,73	€ 23.372,07
Totale servizi di ingegneria e architettura (incluse spese) escluso oneri previdenziali e Iva					€ 636.113,72	€ 63.611,37		€ 69.972,51	€ 769.697,60



L'importo della progettazione esecutiva è stato calcolato ai sensi dell'Allegato I.13 al Codice "Determinazione dei parametri per la progettazione" che richiama integralmente il DM 17.06.2016, come risultante dallo schema di determinazione dei corrispettivi allegato al presente disciplinare, ivi inclusa la quantificazione delle spese

Gli oneri per la sicurezza sono stati stimati pari a € 0,00 considerato che il servizio è di natura intellettuale e che non vi sono rischi da interferenze ai sensi del D. Lgs. 81/2008.

Il concorrente non è tenuto a indicare, pertanto, né i costi della sicurezza né i costi della manodopera, stante la natura intellettuale della prestazione, ai sensi dell'art. 108, comma 9, del Codice.

L'importo spettante per la progettazione esecutiva verrà corrisposto, secondo quanto previsto dal Capitolato Tecnico Prestazionale dei servizi di ingegneria e architettura, direttamente al progettista previa approvazione del progetto che avverrà con atti di validazione da parte del RUP e previa



presentazione dei relativi documenti fiscali, ai sensi dell'art. 44, comma 6, del D. Lgs. 36/2023.

La prestazione principale è quella relativa alla categoria **Edilizia – E10**.

Il concorrente indica le prestazioni che intende subappaltare o concedere in cottimo. In caso di mancata indicazione il subappalto è vietato.

Non può essere affidata in subappalto l'integrale esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto.

In caso di subappalto della relazione geologica o di altra prestazione che richiede comunque la predisposizione e la sottoscrizione di un elaborato specialistico quale anche la progettazione antincendio o acustica, dovrà esserne fatta specifica ed espressa menzione nel DGUE e nella domanda di partecipazione, manifestando la volontà di subappaltare ad un professionista in possesso dei requisiti di cui al punto 6.1 lett. f), e) g). In caso di mancata espressa dichiarazione non potrà essere attivato il soccorso istruttorio.

Il contratto collettivo nazionale di lavoro applicato al personale dipendente impiegato nell'attività di progettazione è il seguente: CCNL Studi e attività professionali, codice CNEL H442, Codice ATECO 71.1 Attività di architettura, di ingegneria e altre consulenze tecniche connesse.

Per l'esecuzione dei lavori facenti parte del presente appalto è riconosciuto un premio di accelerazione secondo i criteri stabiliti all'art. 3.13 del CSA – parte amministrativa allegato.

3.3 IMPORTO SOGGETTO A RIBASSO



	Descrizione		
A1	PROGETTAZIONE ESECUTIVA	€ 769.697,60	
A1.1	di cui quota del 65% ai sensi dell'art.41,comma 15-bis D.Lgs. 36/2023	€ 500.303,44	Non soggetto a ribasso
A1.2	di cui quota del 35% ai sensi dell'art.41,comma 15-bis D.Lgs. 36/2023	€ 269.394,16	Soggetto a ribasso
A1.3	di cui compensi comprensivi di incremento BIM	€ 699725,09	
A1.4	di cui spese del 10%	€ 69.972,51	
A2	ESECUZIONE LAVORI	€ 40.064.822,78	
A2.1	di cui importo lavori al netto dei costi della manodopera e della sicurezza	€ 30.702.463,58	Soggetto a ribasso
A2.2	Di cui costi della Manodopera	€ 8.568.254,85	
A2.3	Di cui oneri per sicurezza non soggetti a ribasso	€794.104,35	Non soggetto a ribasso
	Importo totale appalto (A1 + A2)	€ 40.834.520,38	

IMPORTO SOGGETTO A RIBASSO: € 39.540.112,59

corrispondente alla somma di:

- € **269.394,16** pari al 35% del corrispettivo stimato per i servizi tecnici, calcolato secondo le modalità di cui all'allegato I.13 al Codice;
- € **39.270.718,43** lavori, al netto degli oneri della sicurezza.



Il ribasso percentuale offerto dall'operatore economico è calcolato sull'importo a base di gara comprensivo dei costi della manodopera stimati.

I costi della manodopera (**pari a € 8.568.254,85**) non sono ribassabili se non per dimostrate ragioni attinenti ad una più efficiente organizzazione aziendale o a condizioni fiscali o contributive di maggior favore che non comportano penalizzazioni per la manodopera.


Ai sensi di quanto previsto dall'art. 108, comma 9, del D. Lgs. 36/2023, l'offerta economica del concorrente dovrà indicare, a pena di esclusione, i propri costi della manodopera e gli oneri aziendali concernenti l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro. Resta ferma la possibilità per l'operatore economico di dimostrare che il ribasso complessivo dell'importo deriva da una più efficiente organizzazione aziendale. L'importo degli oneri aziendali relativi alla sicurezza è già incluso nei prezzi unitari e quindi nell'importo dei lavori di cui alla precedente tabella, e pertanto assoggettati al ribasso d'asta. Resta altresì ferma la possibilità per l'Amministrazione di richiedere chiarimenti sul punto.

4. DURATA E TERMINI DELL'APPALTO

4.1 DURATA APPALTO

Salvo quanto meglio precisato nel Capitolato speciale di appalto, la durata dell'affidamento è stabilita secondo la seguente tempistica.

SERVIZI TECNICI

Il tempo utile per il servizio di Progettazione è fissato in 120 giorni n  **Il portale dell'edilizia e degli appalti**
delle scadenze sotto riportate:

- Dopo 30 giorni dall'avvio del servizio è previsto un primo incontro tra Progettisti e Stazione Appaltante con relativa emissione di un report dettagliato;
- Dopo 60 giorni dall'avvio del servizio, un secondo incontro sempre con la relativa emissione di un report dettagliato;
- Dopo 90 giorni dall'avvio del servizio, prima emissione di progetto esecutivo completo, per una successiva presa visione da parte della Stazione Appaltante;
- Infine alla scadenza dei 120 giorni totali dall'avvio del servizio, emissione definitiva del Progetto Esecutivo.

LAVORI

Il tempo utile per ultimare tutti i lavori compresi nell'appalto è fissato in 912 giorni naturali e consecutivi, come previsti dal cronoprogramma allegato al PFTE, decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori.

Resta ferma per la Stazione Appaltante la possibilità di procedere all'esecuzione anticipata del contratto, nelle more della sottoscrizione dello stesso.



4.2. REVISIONE PREZZI

4.2.1 REVISIONE PREZZI LAVORI

Con le modalità di cui all'art. 4.4 del CSA, la Stazione Appaltante può dar luogo ad una revisione dei prezzi ai sensi dell'art. 60 del D. Lgs. 36/2023.

Qualora nel corso dell'esecuzione del contratto d'appalto, i prezzi dei materiali da costruzione subiscano delle variazioni in aumento o in diminuzione, tali da determinare un aumento o una diminuzione dei prezzi unitari utilizzati, l'appaltatore avrà diritto ad un adeguamento compensativo.

Per i contratti relativi ai lavori, nel caso in cui si verificano particolari condizioni di natura oggettiva tali da determinare una **variazione del costo dell'opera, in aumento o in diminuzione, superiore al 3% rispetto al prezzo dell'importo complessivo, si dà luogo a compensazioni, in aumento o in diminuzione, per la percentuale eccedente il 3% e comunque in misura pari all'90% di detta eccedenza.**

Per far fronte ai maggiori oneri derivanti dalla revisione prezzi di cui al presente articolo le stazioni appaltanti utilizzano:

- nel limite del 50 per cento, le risorse appositamente accantonate per imprevisti nel quadro economico di ogni intervento, fatte salve le somme relative agli impegni contrattuali già assunti, e le eventuali ulteriori somme a disposizione della medesima stazione appaltante e stanziato annualmente relativamente allo stesso intervento;
- le somme derivanti da ribassi d'asta, se non ne è prevista una d...
vigenti;
- le somme disponibili relative ad altri interventi ultimati di competenza della medesima stazione appaltante e per i quali siano stati eseguiti i relativi collaudi o emessi i certificati di regolare esecuzione, nel rispetto delle procedure contabili della spesa e nei limiti della residua spesa autorizzata disponibile.



In ossequio a quanto stabilito all'allegato 2 bis al D. Lgs 36/2023, art. 5, le Stazioni Appaltanti verificano la variazione del costo dei contratti di lavori con la cadenza stabilita dall'articolo 3, comma 1 dell'allegato 2 bis. La variazione è calcolata come differenza tra il valore dell'indice sintetico al momento della rilevazione e il corrispondente valore al mese di aggiudicazione della miglior offerta, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 4, comma 2, quarto periodo del citato allegato 2 bis.

Quando, in occasione delle verifiche di cui sopra, si realizza la condizione che determina la necessità di procedere alla revisione dei prezzi, il direttore dei lavori provvede all'accertamento e a darne comunicazione al RUP e all'appaltatore.

La determinazione delle somme, in aumento o in diminuzione, dovute a titolo di revisione dei prezzi avviene in corrispondenza della scadenza degli stati di avanzamento dei lavori adottati, a decorrere dalla data dell'accertamento di cui al comma 2, ai sensi dell'articolo 125, comma 3 del codice.

Il direttore dei lavori trasmette alla stazione appaltante, ad integrazione di ciascun stato di avanzamento dei lavori adottato ai sensi dell'articolo 125, comma 3, uno stato di avanzamento dei lavori revisionale. L'importo dello stato di avanzamento dei lavori revisionale, in aumento o in diminuzione, è determinato applicando la metodologia di calcolo di cui alla Tabella B dell'allegato 2 bis.



Al verificarsi delle particolari condizioni di natura oggettiva indicate al primo capoverso, si applica la revisione dei prezzi anche ai contratti di subappalto e ai subcontratti comunicati alla stazione appaltante.

4.2.2 REVISIONE PREZZI SERVIZI TECNICI

Per i servizi di ingegneria, trattandosi di contratto ad esecuzione istantanea, si applica il parere Mims n. 1455 del 05/08/2022 che esclude la revisione prezzi per la progettazione e il coordinamento della sicurezza in fase progettuale.

4.3. MODIFICA DEL CONTRATTO IN FASE DI ESECUZIONE

4.3.1 VARIAZIONE FINO AL QUINTO D'OBBLIGO

La Stazione Appaltante, ai sensi dell'articolo 120, co. 9, del Codice dei Contratti, si riserva sin da ora, di modificare il contratto in aumento o in diminuzione delle prestazioni fino alla concorrenza di un quinto dell'importo del contratto. In caso di aumento delle prestazioni fino a concorrenza della suddetta soglia, alle lavorazioni oggetto di modifica contrattuale saranno applicati, ove possibile, i medesimi prezzi previsti dal contratto. Qualora, diversamente, le suddette lavorazioni ulteriori non trovino corrispondenza in alcun prezzo del contratto, alle medesime saranno applicati i prezzi rinvenibili nelle corrispondenti voci presenti nel prezzario utilizzato per la redazione del progetto esecutivo ovvero, in ultima ipotesi, attraverso apposita analisi prezzi condotta dal Direttore dei lavori e approvata dal RUP, decurtando il medesimo ribasso d'asta offerto in gara.

In ogni caso, l'appaltatore non potrà fare valere il diritto alla risoluzione

L'applicazione dell'art. 120 comma 9, così come previsto nel parere esclusivamente come vincolo per l'appaltatore in caso di modifiche contrattuali e/o variante in corso d'opera non previste al momento di gara, pertanto non è oggetto da conteggio nell'importo della procedura.

5 SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE

5.1 SOGGETTI AMMESSI A PARTECIPARE

Gli operatori economici possono partecipare alla presente gara in forma singola o associata, purché in possesso dei requisiti prescritti dai successivi articoli.

Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli articoli 67 e 68 del Codice.

I consorzi di cui agli articoli 65, comma 2, lett. d) del Codice che intendono eseguire le prestazioni tramite le proprie consorziate sono tenuti ad indicare in sede di offerta per quali consorziati il consorzio concorre.

I consorzi di cui agli articoli 65, comma 2, lett. b) e c) del Codice sono tenuti ad indicare in sede di offerta per quali consorziati il consorzio concorre.

Quando la consorziata designata è, a sua volta, un consorzio di cui all'articolo 65, comma 2, lettere b) e c), è tenuto anch'esso a indicare, in sede di offerta, le consorziate per le quali concorre.

È fatto divieto di partecipare a più di un consorzio stabile.



Sono ammessi alla gara gli operatori economici con sede in altri Stati membri dell'Unione europea, costituiti conformemente alla legislazione vigente nei rispettivi Paesi, nonché gli operatori economici di Paesi terzi firmatari degli accordi di cui all'articolo 69 del Codice, alle condizioni di cui al presente disciplinare.

Il concorrente che partecipa alla gara in una delle forme di seguito indicate è escluso nel caso in cui la stazione appaltante accerti la sussistenza di rilevanti indizi tali da far ritenere che le offerte degli operatori economici siano imputabili ad un unico centro decisionale a cagione di accordi intercorsi con altri operatori economici partecipanti alla stessa gara:

- partecipazione in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di operatori economici aderenti al contratto di rete (nel prosieguo, aggregazione di retisti);
- partecipazione sia in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti sia in forma individuale;
- partecipazione sia in aggregazione di retisti sia in forma individuale. Tale esclusione non si applica alle retiste non partecipanti all'aggregazione, le quali possono presentare offerta, per la medesima gara, in forma singola o associata;
- partecipazione di un consorzio di cui all'articolo 65, comma 2, lett. b), c) e d) del Codice che ha designato una consorziata esecutrice la quale, a sua volta, partecipa in una qualsiasi altra forma.

Nel caso venga accertato quanto sopra, si provvede ad informare gli quali possono, entro 5 giorni, dimostrare che la circostanza non ha i incidere sulla capacità di rispettare gli obblighi contrattuali.



Le aggregazioni di retisti di cui all'articolo 65, comma 2, lettera g) del Codice, rispettano la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei in quanto compatibile. In particolare:

- a) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica (cd. Rete – soggetto), l'aggregazione di retisti partecipa a mezzo dell'organo comune, che assume il ruolo del mandatario, qualora in possesso dei relativi requisiti. L'organo comune può indicare anche solo alcuni tra i retisti per la partecipazione alla gara ma deve obbligatoriamente far parte di questi;
- b) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza ma priva di soggettività giuridica (cd. Rete – contratto), l'aggregazione di retisti partecipa a mezzo dell'organo comune, che assume il ruolo del mandatario, qualora in possesso dei requisiti previsti per la mandataria e qualora il contratto di rete rechi mandato allo stesso a presentare domanda di partecipazione o offerta per determinate tipologie di procedure di gara. L'organo comune può indicare anche solo alcuni tra i retisti per la partecipazione alla gara ma deve obbligatoriamente far parte di questi;
- c) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza ovvero sia sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione, l'aggregazione di retisti partecipa nella forma del raggruppamento costituito o costituendo, con applicazione integrale delle relative regole.



d) Per tutte le tipologie di rete, la partecipazione congiunta alle gare deve risultare individuata nel contratto di rete come uno degli scopi strategici inclusi nel programma comune, mentre la durata dello stesso dovrà essere commisurata ai tempi di realizzazione dell'appalto.

Ad un raggruppamento temporaneo può partecipare anche un consorzio di cui all'articolo 65, comma 2, lettera b), c), d).

Per l'affidamento dei servizi di progettazione, sono ammessi a partecipare alla presente procedura i soggetti come identificati nell'art. 66, D. Lgs. 36/2023 e ss.mm.ii.

5.2 INDIVIDUAZIONE DEI PROGETTISTI

Trattandosi di appalto avente ad oggetto anche la progettazione, il concorrente deve disporre di soggetti abilitati alla progettazione ed in possesso dei requisiti per l'esecuzione della progettazione indicati al successivo paragrafo 8.2 mediante una delle seguenti modalità:

- un proprio staff tecnico qualora si tratti di impresa in possesso di attestazione SOA regolarmente autorizzata, in corso di validità, che documenti la qualificazione per progettazione e costruzione in categorie e classifiche adeguate ai lavori da assumere;
- un progettista associato o indicato dal concorrente in possesso della capacità tecnica-professionale di cui al presente disciplinare, qualora si tratti di impresa in possesso delle previste qualificazioni SOA per sola costruzione.

La partecipazione è consentita in una delle seguenti modalità:

- autonomamente, nelle forme di cui all'art. 65 del Codice, quale per la progettazione di seguito indicati, in quanto imprese di costruzione ed in possesso di idoneo staff tecnico di progettazione, qualificato secondo i requisiti prescritti nella presente procedura;



qualora NON in possesso anche dei requisiti prescritti per la progettazione:

- nelle forme di cui all'art. 65, comma 1 del Codice, indicando nell'offerta un "Progettista" di cui avvalersi in possesso dei requisiti prescritti nella presente procedura, ai sensi dell'art. 44, co. 3;

oppure

- in qualità di mandatario di un raggruppamento o di un consorzio ordinario di concorrenti costituito ex art. 65 o costituendo ex art. 68, con un "Progettista" di cui all'art. 66 del Codice in possesso dei requisiti prescritti per la presente procedura.

Ai fini della presente procedura l'operatore economico può quindi effettuare direttamente la progettazione, indicare progettisti di cui avvalersi ai sensi dell'art. 44, co. 3 per la progettazione o costituirsi in raggruppamento con soggetti qualificati per la progettazione.

N.B. L'operatore economico che sarà incaricato delle prestazioni relative alla progettazione, qualora partecipasse in RTI costituenda, consorzio ordinario e rete di impresa senza personalità, dovrà sottoscrivere l'offerta tecnica ed economica, in quanto partecipante alla procedura. Al contrario, nel caso che l'impresa si avvalga di un progettista indicato, NON è richiesta la sottoscrizione dell'offerta tecnica e dell'offerta economica.



Resto inteso che il progettista dovrà in ogni caso sottoscrivere la documentazione progettuale predisposta in sede di esecuzione del contratto.

Pertanto, i requisiti richiesti per la progettazione devono essere posseduti:

- dalle imprese “attestate” per prestazioni di sola esecuzione, attraverso un progettista associato o indicato ex art. 44 co. 3 del Codice, nella domanda di partecipazione alla procedura di gara e suoi allegati, scelto tra i soggetti espressamente individuati dall’articolo 66 del Codice e ss.mm.ii;
- dalle imprese “attestate” per prestazioni di progettazione e costruzione (e quindi in possesso della SOA per prestazioni di costruzione e progettazione), attraverso il proprio “staff di progettazione” o, in mancanza, attraverso un progettista associato o indicato ex art. 44 co. 3 del Codice nella domanda di partecipazione alla procedura di gara e suoi allegati, scelto tra i soggetti espressamente individuati dall’articolo 66 del Codice.

Le prestazioni inerenti la progettazione devono essere svolte, a pena di esclusione dalla gara, da operatori economici di cui all’art. 66 del Codice in possesso dei requisiti minimi stabiliti nella Parte V dell’allegato II.12 al Codice e nominativamente indicati già in sede di presentazione dell’offerta, con la specificazione delle rispettive qualificazioni professionali.

Si evidenzia che in caso di raggruppamento temporaneo di professionisti è obbligatoria la presenza di un giovane professionista, come prescritto dall’art. 39 dell’allegato II.12 al Codice. Inoltre, ferma restando l’iscrizione al relativo albo professionale, il progettista pr

- essere:
- a) un libero professionista singolo o associato;
 - b) con riferimento alle società di cui agli articoli 35 e 36, un amministratore, un socio, un dipendente o un consulente su base annua che abbia fatturato nei confronti della società una quota superiore al 50 per cento del proprio fatturato annuo risultante dall’ultima dichiarazione IVA;
 - c) con riferimento ai prestatori di servizi attinenti all’architettura e l’ingegneria di altri Stati membri, un soggetto avente caratteristiche equivalenti, conformemente alla legislazione vigente nello Stato membro dell’Unione europea in cui è stabilito, ai soggetti indicati alla lettera a), se libero professionista singolo o associato, ovvero alla lettera b), se costituito in forma societaria.



Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli articoli 67 e 68 del Codice.

I consorzi di cui agli articoli 65, comma 2, lettere b), c) e d) indicano in sede di offerta per quali consorziate il consorzio concorre. Quando la consorziata designata è, a sua volta, un consorzio di cui all’articolo 65, comma 2, lettere b) e c), è tenuto anch’esso a indicare, in sede di offerta, le consorziate per le quali concorre.

Il concorrente che partecipa alla gara in una delle forme di seguito indicate è escluso nel caso in cui la stazione appaltante accerti la sussistenza di rilevanti indizi tali da far ritenere che le offerte degli operatori economici siano imputabili ad un unico centro decisionale a cagione di accordi intercorsi con altri operatori economici partecipanti alla stessa gara:

partecipazione in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di operatori economici aderenti al contratto di rete (nel prosieguo, aggregazione di retisti);



- partecipazione sia in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti sia in forma individuale;
- partecipazione sia in aggregazione di retisti sia in forma individuale. Tale esclusione non si applica alle retiste non partecipanti all'aggregazione, le quali possono presentare offerta, per la medesima gara, in forma singola o associata;
- partecipazione di un consorzio che ha designato un consorziato esecutore il quale, a sua volta, partecipa in una qualsiasi altra forma.

5.3. SOGGETTI IN CONCORDATO PREVENTIVO CON CONTINUITÀ

L'impresa che ha depositato la domanda di ammissione al concordato preventivo con continuità possono partecipare alla procedura se in possesso dell'autorizzazione prevista all'art.95 commi 2 e 3 del D. Lgs. 14/2019.

L'autorizzazione di cui sopra consente la partecipazione alla gara previo deposito di una relazione del professionista indipendente che attesta la conformità al piano, ove predisposto, e la ragionevole capacità di adempimento del contratto.

L'impresa in concordato può concorrere anche riunita in raggruppamento temporaneo di imprese, sempre che nessuna delle altre imprese aderenti al raggruppamento sia assoggettata ad una procedura concorsuale.

5.4. COOPTAZIONE

È ammessa la partecipazione in cooptazione ai sensi dell'art.68 c.12 singolo concorrente o i concorrenti che intendano riunirsi in raggruppamento. In possesso dei requisiti di capacità tecnica ed economica sotto indicati, possono raggruppare altre imprese qualificate anche per categorie e importi diversi da quelli richiesti, a condizione che i lavori eseguiti da queste ultime non superino il 20 per cento dell'importo complessivo dei lavori e che l'ammontare complessivo delle qualificazioni possedute da ciascuna sia almeno pari all'importo dei lavori che saranno a essa affidati.

Si precisa che l'impresa cooptata non è un concorrente, con la conseguenza che non dovrà sottoscrivere la documentazione contenuta nella busta amministrativa, ad eccezione del DGUE, del modello dichiarazioni integrative e della scheda cooptazione. L'impresa cooptata non presta e altresì non deve essere menzionata nella garanzia provvisoria e definitiva.

Nel caso di cooptazione di consorzio di cui all'art. 65, comma 1, lett. b), c) e d), del Codice, in sede di gara dovranno essere indicate le generalità del consorzio e le generalità della consorziata esecutrice nella scheda cooptazione.

Verrà verificato, in capo all'impresa cooptata, il possesso dei requisiti di ordine generale, dei requisiti di idoneità professionale e dei requisiti di capacità tecnica ed economica, nei limiti sopra indicati. In caso di mancato possesso, l'impresa non potrà eseguire le lavorazioni indicate.

6. REQUISITI DI ORDINE GENERALE E ALTRE CAUSE DI ESCLUSIONE

I concorrenti devono essere in possesso, a pena di esclusione, dei requisiti di ordine generale previsti dal Codice nonché degli ulteriori requisiti indicati nel presente paragrafo.



La stazione appaltante verifica il possesso dei requisiti di ordine generale accedendo al fascicolo virtuale dell'operatore economico (di seguito: FVOE), fatto salvo quanto previsto nel paragrafo 32.

Nella domanda di partecipazione, gli operatori economici acconsentono al trattamento dei dati tramite il FVOE, nel rispetto di quanto previsto dal codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n.196.

Le circostanze di cui all'articolo 94 del Codice sono cause di esclusione automatica. La sussistenza delle circostanze di cui all'articolo 95 del Codice è accertata previo contraddittorio con l'operatore economico.

In caso di partecipazione di consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lettere b) e c) e d) del Codice, i requisiti di cui al presente paragrafo sono posseduti dal consorzio, dalle consorziate indicate quali esecutrici e dalle consorziate che prestano i requisiti.

Self cleaning

Un operatore economico che si trovi in una delle situazioni di cui agli articoli 94 e 95 del Codice, ad eccezione delle irregolarità contributive e fiscali definitivamente e non definitivamente accertate, può fornire prova di aver adottato misure (c.d. self cleaning) sufficienti a dimostrare la sua affidabilità.

Se la causa di esclusione si è verificata prima della presentazione dell'offerta, l'operatore economico indica nel DGUE la causa ostativa e, alternativamente:

- descrive le misure adottate ai sensi dell'articolo 96, comma 6 del Codice
- motiva l'impossibilità ad adottare dette misure e si impegna a provvedere



L'adozione delle misure è comunicata alla stazione appaltante.

Se la causa di esclusione si è verificata successivamente alla presentazione dell'offerta, l'operatore economico adotta le misure di cui al comma 6 dell'articolo 96 del Codice dandone comunicazione alla stazione appaltante.

Sono considerate misure sufficienti il risarcimento o l'impegno a risarcire qualunque danno causato dal reato o dall'illecito, la dimostrazione di aver chiarito i fatti e le circostanze in modo globale collaborando attivamente con le autorità investigative e di aver adottato provvedimenti concreti, di carattere tecnico, organizzativo o relativi al personale idonei a prevenire ulteriori reati o illeciti.

Se le misure adottate sono ritenute sufficienti e tempestive, l'operatore economico non è escluso. Se dette misure sono ritenute insufficienti e intempestive, la stazione appaltante ne comunica le ragioni all'operatore economico.

Non può avvalersi del self-cleaning l'operatore economico escluso con sentenza definitiva dalla partecipazione alle procedure di affidamento, nel corso del periodo di esclusione derivante da tale sentenza.

Nel caso in cui un raggruppamento/consorzio abbia estromesso o sostituito un partecipante/esecutrice/consorziata, avente i requisiti di cui i consorzi si avvalgono, interessato da una clausola di esclusione di cui agli articoli 94 e 95 del Codice, si valutano le misure adottate ai sensi dell'articolo 97 del Codice al fine di decidere sull'esclusione.

Altre cause di esclusione



Sono esclusi gli operatori economici che abbiano affidato incarichi in violazione dell'articolo 53, comma 16-ter, del decreto legislativo del 2001 n. 165 a soggetti che hanno esercitato, in qualità di dipendenti, poteri autoritativi o negoziali presso l'amministrazione affidante negli ultimi tre anni.

La mancata accettazione delle clausole contenute nel patto di integrità e il mancato rispetto dello stesso costituiscono causa di esclusione dalla gara, ai sensi dell'articolo 83-bis del decreto legislativo n. 159/2011.

7. REQUISITI DI ORDINE SPECIALE E MEZZI DI PROVA

I concorrenti devono possedere, a pena di esclusione, i requisiti previsti nei commi seguenti.

La stazione appaltante verifica il possesso dei requisiti di ordine speciale accedendo al fascicolo virtuale dell'operatore economico (FVOE), fatto salvo quanto previsto nel paragrafo 32.

L'operatore economico è tenuto ad inserire nel FVOE i dati e le informazioni richiesti per la comprova del requisito, qualora questi non siano già presenti nel fascicolo o non siano già in possesso della stazione appaltante e non possano essere acquisiti d'ufficio da quest'ultima.

Ai sensi dell'art. 70, comma 4, lett. e) del Codice, sono inammissibili le offerte presentate da offerenti che non possiedono la qualificazione necessaria.

8. REQUISITI DI IDONEITÀ PROFESSIONALE

8.1 REQUISITI DI IDONEITÀ PROFESSIONALE PER I LAVORI

a) Iscrizione nel Registro delle Imprese oppure nell'Albo delle pertinenti con quelle oggetto della presente procedura di gara.



Per l'operatore economico di altro Stato membro, non residente in Italia: iscrizione in uno dei registri professionali o commerciali degli altri Stati membri di cui all'allegato II.11 del Codice.

Ai fini della comprova, l'iscrizione nel Registro è acquisita d'ufficio dalla stazione appaltante tramite il FVOE. Gli operatori stabiliti in altri Stati membri caricano nel fascicolo virtuale la dichiarazione, resa ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica del 28 dicembre 2000, n. 445, di iscrizione in uno dei registri professionali o commerciali di cui all'allegato II.11, nonché i dati e le informazioni utili alla comprova del requisito, se disponibili.

8.2. REQUISITI DI IDONEITÀ PROFESSIONALE PER LA PROGETTAZIONE

b) I requisiti di cui all'allegato II.12 parte V del Codice per l'attività di progettazione (artt. 34-40);

c) (per tutte le tipologie di società e per i consorzi) Iscrizione nel Registro delle Imprese tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura per attività coerenti con quelle oggetto della presente procedura di gara.

Il concorrente non stabilito in Italia, ma in altro Stato Membro presenta iscrizione ad apposito albo corrispondente previsto dalla legislazione nazionale di appartenenza o dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato nel quale è stabilito.

All'operatore economico di altro Stato Membro o in uno dei paesi di cui all'articolo 100 del Codice e non residente in Italia è richiesto di dichiarare ai sensi del testo unico delle disposizioni legislative e



AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA SENESI

Sede Legale: Strada delle Scotte, 14 – 53100 Siena C.F. e P.I. 00388300527

regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica del 28 dicembre 2000, n. 445, di essere iscritto in uno dei registri professionali o commerciali di cui all'Allegato II.11 del Codice, ai sensi dell'art. 100, comma 3.

Ai fini della comprova, l'iscrizione nel Registro è acquisita d'ufficio dalla stazione appaltante tramite il FVOE. Gli operatori stabiliti in altri Stati membri caricano nel fascicolo virtuale i dati e le informazioni utili alla comprova del requisito, se disponibili.

N.B. Il concorrente indica nel modello "Requisiti Professionisti", allegato alla documentazione amministrativa di gara e sottoscritto nelle forme di cui al paragrafo 21.1 da parte del titolare o legale rappresentante o procuratore, il nominativo, la qualifica professionale e gli estremi di iscrizione all'Albo/elenco richiesto o della certificazione/iscrizione necessaria per ciascun professionista componente il gruppo di lavoro, nonché le ulteriori dichiarazioni in merito a quanto richiesto dalle disposizioni di cui alla Parte V dell'Allegato II.12 al Codice in relazione alla forma del soggetto stesso.

d) Ai fini dell'espletamento della fase progettuale, è richiesta **una struttura operativa minima** composta dalle seguenti professionalità:

TABELLA 4 – REQUISITI STRUTTURA OPERATIVA MINIMA

Pos.	Prestazione/ Figura	Professionale Requisiti
1	Responsabile dell'integrazione delle prestazioni e coordinatore del gruppo di lavoro	Laurea (Quinquennale o Specialistica) in Ingegneria iscritto da almeno 10 anni nella sezione A, o in Ingegneria nel relativo Albo professionale ingegneria Civile e Ambientale dell'Albo relativo.
2	Responsabile della progettazione architettonica	Laurea (Quinquennale o Specialistica) in Architettura iscritto nel relativo Albo professionale nella sezione A, o in Ingegneria iscritto nella sezione A settore ingegneria Civile e Ambientale dell'Albo relativo.
3	Responsabile della progettazione strutturale	Laurea (Quinquennale o Specialistica) in Architettura iscritto nel relativo Albo professionale nella sezione A, o in Ingegneria iscritto nella sezione A settore ingegneria Civile e Ambientale dell'Albo relativo.
4	Responsabile della Progettazione Impianti Elettrici e Speciali	Laurea (Quinquennale o Specialistica) in Architettura o Ingegneria, iscritto nel relativo Albo professionale nella sezione A.
5	Responsabile della Progettazione Impianti Meccanici e della modellazione energetica dinamica	Laurea (Quinquennale o Specialistica) in Architettura o Ingegneria, iscritto nel relativo Albo professionale, nella sezione A.
6	Responsabile della	Professionista abilitato ai sensi del DM 05.08.2011 n.151 ed



	Progettazione antincendio	iscritto nel relativo elenco del Ministero dell'Interno ai sensi dell'art. 16 del D. Lgs 08.03.2006 n. 139, in regola con gli aggiornamenti previsti dalla legislazione vigente.
7	Responsabile della Progettazione acustica	Tecnico competente in acustica di cui all'art.2, comma 6 della legge 26 ottobre 1995, n. 447, iscritto all'Elenco nazionale dei soggetti abilitati a svolgere la professione di tecnico competente in acustica (D. Lgs n. 42/2017).
8	Responsabile del processo BIM in fase di progettazione	Diploma di Geometra o Laurea (Triennale, Quinquennale o Specialistica) in Architettura o Ingegneria o Laurea equipollente ed iscritto al relativo albo professionale, oppure del Diploma di Perito Industriale, iscritto nel relativo Albo di appartenenza, nell'ambito delle specifiche competenze.
9	Responsabile del processo BIM in fase di esecuzione	Diploma di Geometra o Laurea (Triennale, Quinquennale o Specialistica) in Architettura o Ingegneria o Laurea equipollente ed iscritto al relativo albo professionale, oppure del Diploma di Perito Industriale, iscritto nel relativo Albo di appartenenza, nell'ambito delle
10	Responsabile della Relazione geologica	Geologo abilitato all'esercizio relativo Ordine Professionale
11	Responsabile della progettazione sostenibile dell'opera e dell'applicazione e gestione del protocollo di sostenibilità in fase di progettazione	Laurea (Quinquennale o Specialistica) in Architettura iscritto nel relativo Albo professionale nella sezione A, o in Ingegneria iscritto nella sezione A settore ingegneria Civile e Ambientale dell'Albo relativo.
12	Responsabile dell'esecuzione sostenibile dell'opera e dell'applicazione e gestione del protocollo di sostenibilità in fase di esecuzione	Laurea (Quinquennale o Specialistica) in Architettura iscritto nel relativo Albo professionale nella sezione A, o in Ingegneria iscritto nella sezione A settore ingegneria Civile e Ambientale dell'Albo relativo.
13	Professionista con qualifica di Coordinatore della Sicurezza in fase di progettazione	Diploma o Laurea (Triennale, Quinquennale o Specialistica) ad indirizzo tecnico attinente alle prestazioni richieste in possesso di abilitazione ai sensi del Titolo IV, D.lgs. 81/2008 e ss.mm. e ii. (in particolare, deve possedere i requisiti previsti dall'art. 98 del T.U. sulla Sicurezza), in regola con gli aggiornamenti previsti dalla legislazione vigente.



14	Agronomo	Professionista Tecnico in possesso di laurea magistrale o quinquennale in Scienze Ambientali/Scienze Naturali/Scienze Biologiche/Scienze Agrarie, abilitato all'esercizio della professione, iscritto all'Albo Professionale
----	----------	--

È possibile che due o più professionalità coincidano nel medesimo professionista, purché lo stesso sia in possesso delle necessarie qualifiche e abilitazioni, così come è possibile indicare per la stessa prestazione più di un soggetto, fermo restando che, in tal caso, prima della stipula del contratto, dovrà essere indicato il soggetto referente nei confronti della Stazione Appaltante. Fa eccezione la figura del “Coordinatore del Gruppo di Lavoro” per il quale è richiesta l'individuazione di un singolo professionista).

N.B. Nel caso di RTP, le professionalità della struttura operativa minima, legate da un rapporto giuridico/contrattuale con mandataria o mandante, dovranno comunque essere responsabili delle attività oggetto dell'appalto ascrivibili alle prestazioni principali o secondarie nel rispetto ed in coerenza con la ripartizione delle parti del servizio indicata nella domanda di partecipazione. L'operatore è tenuto ad indicare nei documenti di gara nominativi e funzioni delle figure professionali incaricate dell'esecuzione delle prestazioni. In caso di operatori riuniti, tali dichi digitalmente da tutti i componenti del raggruppamento/consorzio/r professionisti che non abbiano conseguito la laurea in Ingegneria Civile o Edile in luogo della laurea in Ingegneria Civile o Edile dell'iscrizione all'Albo Sezione A, Settore Ingegneria Civile e Ambientale.



In ogni caso la struttura operativa minima dovrà essere comunque costituita da un numero non inferiore a 6 (sei) professionisti.

Deve essere precisata la natura del rapporto professionale intercorrente fra l'operatore economico/soggetto incaricato della progettazione partecipante alla gara e i professionisti della struttura operativa minima che potranno parteciparvi nelle seguenti forme:

- componenti di un eventuale RT;
- associati di un'associazione temporanea di professionisti;
- in qualità di soggetti in organico alla struttura dell'operatore economico concorrente, con status di socio/amministratore/dipendente/ i consulenti su base annua, muniti di partita IVA, che firmano i progetti, o i rapporti di verifica dei progetti, o fanno parte dell'ufficio di direzione lavori e che hanno fatturato nei confronti dell'operatore economico/soggetto incaricato della progettazione una quota superiore al 50 per cento del proprio fatturato annuo risultante dall'ultima dichiarazione IVA.

Il Coordinatore del Gruppo di Lavoro dovrà partecipare alle riunioni che si terranno a cadenza stabilita dal RUP presso gli uffici del Dipartimento Tecnico o presso il sito oggetto dell'appalto. Si precisa che non sarà consentita, mediante attivazione del procedimento di cui all' art. 101 del Codice - soccorso istruttorio, la sostituzione in corso di gara del singolo professionista della struttura operativa minima



laddove si dimostri privo dei titoli e/o delle abilitazioni richieste per l'esecuzione dell'appalto, ferma restando la possibilità della sua sostituzione con altro professionista in possesso dei titoli e/o delle abilitazioni richieste, purché già presente nella struttura operativa minima e/o nel gruppo di lavoro indicato in sede di partecipazione.

L'istituto di cui all'art. 101 del D. Lgs. 36/2023 potrà pertanto essere utilizzato unicamente per chiarire il ruolo e i compiti effettivamente svolti dal singolo professionista debitamente qualificato e presente sin dall'inizio nella struttura operativa/gruppo di lavoro proposta ovvero per acquisire chiarimenti in merito al possesso da parte della struttura operativa originariamente indicata dal concorrente della necessaria qualificazione secondo quanto prescritto dal presente disciplinare, in termini di adeguatezza del gruppo di lavoro esecutore del servizio.

Avuto riguardo alle professionalità di cui alla struttura minima operativa si specifica che **l'avvalimento non è ammissibile per i requisiti di idoneità professionale di cui al presente paragrafo**, in quanto trattasi di requisiti propri dell'affidatario. Tali requisiti, infatti, sono relativi alla mera e soggettiva idoneità professionale del professionista deputato all'esecuzione dell'incarico e quindi non sono surrogabili con l'avvalimento, il cui perimetro applicativo resta quello dei requisiti strettamente connessi alla prova della capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale del concorrente, così come richiesti nei documenti di gara.

Premesso che non è necessaria la costituzione di un raggruppamento e che, qualora dovesse comunque procedere in tal senso, si rammenta che per i raggruppamenti di cui all'art. 66 comma 1, lett f) del Codice devono prevedere, a pena di esclusione, di cui all'Allegato II.12, in qualità di progettista **la presenza di almeno un professionista abilitato** da meno di cinque anni all'esercizio della professione secondo le norme dello Stato membro dell'Unione europea di residenza.



I requisiti del giovane professionista non concorrono alla formazione dei requisiti di partecipazione richiesti dai committenti.

Per la figura del **geologo, dell'acustico e dell'agronomo** non è richiesta una specifica capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale, ma solo i requisiti indicati nella precedente tabella.

9. REQUISITI DI CAPACITÀ ECONOMICA E FINANZIARIA

9.1. REQUISITI DI CAPACITÀ ECONOMICA FINANZIARIA – LAVORI

e) L'operatore economico dovrà possedere **l'attestazione di qualificazione SOA, in corso di validità, rilasciata da organismo di attestazione (SOA), regolarmente autorizzato**, che documenti il possesso della qualificazione nella categoria generale e in tutte le categorie specializzate di cui si compone l'opera, con le rispettive classifiche, ovvero:



Tabella 5 – Categorie SOA Lavori

Cat.	Lavorazioni	Classifica	Importo	%	Prevalente/ scorporabile	Subappalto	Subappalto a cascata	Avvalimento
OG1	Edifici civili ed industriali	VIII	€ 25.146.834,23	62,76%	prevalente	49,99%	NO	SI
OG11	Impianti tecnologici	VII	€ 11.654.582,13	29,09%	scorporabile	100,00%	NO	SI
OG3	Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, metropolitane	IV Bis	€ 3.263.406,42	8,15%	scorporabile	100,00%	NO	SI
Totale lavori			€ 40.064.822,78	100,00%				

Si rammenta che, ai sensi dell'art. 2, comma 6 dell'Allegato II.12 del Codice dei Contratti, "Per gli appalti di importo a base di gara superiore a Euro 20.658.000,00 l'operatore economico, oltre alla qualificazione conseguita nella classifica VIII, deve aver realizzato, nel quinquennio antecedente la data di pubblicazione del bando, una cifra di affari, ottenuta con lavori svolti mediante attività diretta e indiretta, non inferiore a 2,5 volte l'importo a base di gara; il requisito è comprovato secondo quanto previsto all'articolo 18, commi 7 e 8, ed è soggetto a verifica da parte delle stazioni appaltanti".

Si precisa che, ai sensi di quanto disposto dall'articolo 2, co. 2, dell'Allegato II.12 del Codice dei Contratti, la qualificazione in una categoria abilita l'impresa a partecipare alle gare e ad eseguire i lavori nei limiti della propria classifica incrementata di un quinto.

Si rappresenta inoltre che nel caso di imprese raggruppate o consorzi dell'Allegato II.12 del Codice, ai sensi della citata disposizione, si applica la stessa condizione che la stessa sia qualificata almeno un quinto dell'importo dei lavori a base di gara.



9.2. REQUISITI DI CAPACITÀ ECONOMICA – SERVIZI TECNICI

f) Fatturato globale maturato per servizi di ingegneria e di architettura relativo ai migliori tre esercizi dell'ultimo quinquennio antecedente la data di pubblicazione del Bando per un importo pari a **€ 769.697,60** corrispondente all'importo del servizio di progettazione esecutivo a base di gara.

Tabella 6 – Capacità economico – finanziaria Servizi tecnici

Prestazione	Importo compenso prestazione	Importo compenso metodologia BIM 10%	Importo compenso prestazione in BIM	Importo spese e oneri accessori 0%	IMPORTO TOTALE	coefficiente	Requisito
	(€)	(€)	(€)	(€)	(€)	(da 1 a 2)	(€)
Progettazione Esecutiva	€ 636.113,72	€ 63.611,37	€ 69925,09	€ 69.972,51	€ 769.697,60	1,00	€ 769.697,60

Tale requisito è richiesto al fine di provare l'affidabilità dei partecipanti alla gara, tenuto conto della rilevanza, della natura e del valore dell'appalto.

La comprova del requisito è fornita mediante uno dei seguenti documenti:

- per le società di capitali mediante i bilanci approvati alla data di scadenza del termine per la presentazione delle offerte corredati della nota integrativa;
- per gli operatori economici costituiti in forma d'impresa individuale ovvero di società di persone mediante il Modello Unico o la Dichiarazione IVA;
- per i liberi professionisti o associazione di professionisti mediante il Modello Unico o la



Dichiarazione IVA.

Ove le informazioni sui fatturati non siano disponibili, per gli operatori economici che abbiano iniziato l'attività da meno di tre anni, i requisiti di fatturato devono essere rapportati al periodo di attività. L'operatore economico, che per fondati motivi non è in grado di presentare le referenze richieste può provare la propria capacità economica e finanziaria mediante un qualsiasi altro documento considerato idoneo dalla stazione appaltante.

Detto fatturato dovrà essere indicato nel DGUE, nell'apposita sezione, suddiviso per ciascuno dei tre anni di riferimento.

Ai sensi dell'art. 66, comma 2, secondo periodo, del Codice, le società, per un periodo di cinque anni dalla loro costituzione, possono documentare il possesso del requisito economico-finanziari anche con riferimento ai requisiti dei soci delle società, qualora costituite nella forma di società di persone o di società cooperativa, e dei direttori tecnici o dei professionisti dipendenti della società con rapporto a tempo indeterminato, qualora costituite nella forma di società di capitali, nonché dei soggetti di cui alla lettera e) del comma 1, i cui requisiti minimi sono stabiliti nel predetto allegato.

10. REQUISITI DI CAPACITÀ TECNICO E PROFESSIONALE

10.1 REQUISITI DI CAPACITÀ TECNICO E PROFESSIONALE - LAVORI

Tabella 7 - Requisiti di capacità tecnica professionale – Lavori



Cat.	Lavorazioni	Classifica	Importo	%	Prevalente/ scorporabile	cascata		
OG1	Edifici civili ed industriali	VIII	€ 25.146.834,23	62,76%	prevalente	49,99%	NO	SI
OG11	Impianti tecnologici	VII	€ 11.654.582,13	29,09%	scorporabile	100,00%	NO	SI
OG3	Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, metropolitane	IV Bis	€ 3.263.406,42	8,15%	scorporabile	100,00%	NO	SI
Totale lavori			€ 40.064.822,78	100,00%				

Il concorrente deve essere in possesso di attestazione SOA per le categorie e le qualifiche indicate al precedente Articolo 3 di importo pari o superiore a € 150.000,00, alle condizioni di seguito specificate. Ai fini dell'ammissione alla procedura di gara i concorrenti singoli (imprese singole e consorzi di cui all'art. 65, c. 2, lett. b), c) e d), del Codice) dovranno autocertificare il possesso di attestazione SOA in corso di validità (art.2 allegato II.12 al Codice).

Qualora l'Operatore Economico, singolo o associato, non possieda la qualificazione SOA per categoria e/o classifica adeguata per una o più delle categorie scorporabili sopra indicate, dovrà obbligatoriamente indicare la volontà di subappaltare le relative opere ad Imprese in possesso delle relative qualificazioni.

Nel caso di ricorso al subappalto, l'operatore qualificato per la categoria prevalente dovrà coprire con la propria qualifica anche l'importo delle lavorazioni della categoria subappaltata.

Pertanto, nel caso di ricorso al subappalto di tutte le categorie scorporabili indicate nella precedente tabella, l'operatore dovrà possedere la SOA nella categoria OG11 classifica VII o superiore e nella



categoria OG3 classifica IV bis o superiore. Per i concorrenti stabiliti in altri stati aderenti all'Unione Europea, o in Paesi Terzi firmatari dell'Accordo sugli Appalti Pubblici (AAP), il possesso dei requisiti di qualificazione previsti dall'allegato II.12 verrà accertato, conforme alle normative vigenti nei rispettivi Paesi, unitamente ai documenti tradotti in lingua italiana da traduttore ufficiale, che ne attestano la conformità al testo originale in lingua madre.

10.2 REQUISITI DI CAPACITÀ TECNICO E PROFESSIONALE – SERVIZI TECNICI

g) Aver svolto negli ultimi dieci anni antecedenti la data di pubblicazione del bando due servizi di ingegneria e di architettura relativi a lavori appartenenti ad ognuna delle "ID-Opere" dei lavori cui si riferiscono i servizi da affidare, individuate sulla base delle elencazioni contenute nelle vigenti tariffe professionali, per un importo totale non inferiore a 0,4 volte l'importo stimato dei lavori da eseguire, calcolato con riguardo ad ognuna delle "ID-Opere" e, in particolare:

Tabella 8 – Capacità tecnico-professionale Servizi tecnici

Importi di qualificazione per la progettazione esecutiva in fase di progettazione secondo il nuovo codice 36/2023 e All. I.13						
(D.M. 17 giugno 2016, D.Lgs 50/2016 ex D.M. 143 del 31 ottobre)						
Categoria	Id Opere	Grado di complessità	Importo lavori	Coefficiente (da 0,4 a 0,8)	Requisito	Prestazione
EDILIZIA	E.10	1,2	€ 14.011.025,92	0,4	€ 5.604.410,37	PRINCIPALE
STRUTTURE	S.03	0,95	€ 11.135.808,31	0,4	€ 4.454.323,32	SECONDARIA
IMPIANTI	IA.01	0,75	€ 1.713.856,30	0,4	€ 685.542,52	SECONDARIA
	IA.02	0,85	€ 4.720.315,34	0,4		
	IA.04	1,3	€ 5.220.410,49	0,4		
INFRASTRUTTURE PER LA MOBILITA'	V.02	0,45	€ 3.263.406,42	0,4		
Totale						

Ai sensi dell'art. 8 del DM 17/06/2016, ai fini della qualificazione nell'ambito della stessa categoria le attività svolte per opere analoghe a quelle oggetto del servizio da affidare (non necessariamente con identica destinazione funzionale) sono da ritenersi idonee a comprovare i requisiti quando il grado di complessità sia almeno pari a quello dei servizi da affidare.

Per la dimostrazione dei requisiti di capacità tecniche e professionali si fa riferimento ai servizi iniziati, ultimati e approvati nel decennio antecedente la data di pubblicazione del bando, ovvero la parte di essi ultimata e approvata nello stesso periodo, per il caso di servizi iniziati in epoca precedente. Non rileva la mancata realizzazione dei lavori ad essi relativi. È possibile dimostrare il possesso di tale requisito anche mediante un unico servizio purché di importo almeno pari al minimo richiesto nella relativa categoria e ID. Sono valutabili anche i servizi svolti per committenti privati documentati attraverso certificati di buona e regolare esecuzione rilasciati dai committenti privati o dichiarati dall'operatore economico che fornisce, su richiesta della stazione appaltante, prova dell'avvenuta esecuzione attraverso gli atti autorizzativi o concessori, ovvero il certificato di collaudo, inerenti il lavoro per il quale è stata svolta la prestazione, ovvero tramite copia del contratto e delle fatture relative alla prestazione medesima.

Il concorrente dovrà presentare l'elenco dei servizi, mediante compilazione di apposita sezione del Modello Requisiti dei Professionisti, indicando oggetto, importo, date e destinatari del servizio.

Per la comprova del requisito, in caso di servizi prestati a favore di pubbliche amministrazioni o enti pubblici mediante la presentazione di:

- certificati rilasciati dall'amministrazione/ente contraente, con l'indicazione dell'oggetto, delle



categorie e ID delle opere progettate, del valore delle opere e del periodo di esecuzione;

- contratti stipulati con le amministrazioni pubbliche, completi di copia delle fatture quietanzate ovvero dei documenti bancari attestanti il pagamento delle stesse. Deve in ogni caso risultare il valore e la categoria delle opere progettate.

In caso di servizi prestati a favore di committenti privati, mediante la presentazione di:

- certificati rilasciati dal committente privato, con l'indicazione delle opere progettate, della loro descrizione, delle categorie e ID delle stesse, dell'importo e del periodo di esecuzione;
- contratti stipulati con privati, completi di copia delle fatture quietanzate ovvero dei documenti bancari attestanti il pagamento delle stesse. Devono in ogni caso risultare le opere progettate e l'importo delle stesse.

Per i concorrenti stabiliti in altri paesi dell'Unione Europea, i servizi relativi alle "categorie/Id Opere" di lavori indicate sono da intendersi quelli equivalenti a quanto indicato nel presente Disciplinare in base alla normativa vigente dei rispettivi paesi di appartenenza.

Dalla documentazione dovrà evincersi l'esecutore del servizio e l'oggetto dello stesso, nonché le categorie/ID Opere e l'importo dei lavori.

Tra i servizi valutabili sono ricompresi i servizi di progettazione e/o direzione lavori effettuati nei confronti di committenti pubblici o privati di qualsiasi livello, ivi compresi studi di fattibilità effettuati anche per opere pubbliche da realizzarsi mediante finanza di progetto e alla progettazione stessa.



Per la dimostrazione dei requisiti di partecipazione possono essere presentati progetti di progettazione consistenti nella redazione di varianti, sia in fase di gara sia nel corso dell'esecuzione, trattandosi di servizi riservati ad Operatori economici esercenti una professione regolamentata. In ogni caso, è necessario che il servizio svolto risulti formalizzato in un elaborato sottoscritto dal Progettista che intende avvalersene e che la stazione appaltante attesti la variante, formalmente approvata e validata, e con indicazione del relativo importo e le categorie di lavori aggiuntivi. Detto importo dovrà corrispondere alla somma degli importi incrementali, riferiti alle categorie di lavori aggiuntivi rispetto al progetto posto a base di gara.

Ai sensi dell'art. 8 del D.M. 17.6.2016 "gradi di complessità maggiore qualificano anche per opere di complessità inferiore all'interno della stessa categoria d'opera": pertanto, nell'ambito della categoria, le attività svolte per opere analoghe a quelle oggetto dei servizi da affidare (non necessariamente di identica destinazione funzionale) sono da ritenersi idonee a comprovare i requisiti quando il grado di complessità sia almeno pari a quello dei servizi da affidare.

In caso di incertezze nella comparazione di classi e categorie di cui al del D.M. 17 giugno 2016, rispetto alle classificazioni precedenti, prevale il contenuto oggettivo della prestazione professionale, in relazione all'identificazione delle opere.

Qualora in relazione al medesimo lavoro abbiano concorso più progettisti facenti parte del medesimo Raggruppamento, tale lavoro non può essere computato più di una volta; nel caso in cui il servizio di riferimento sia stato espletato nell'ambito di un Raggruppamento, l'Operatore economico concorrente potrà dichiarare soltanto la parte di servizio svolta nell'ambito del raggruppamento stesso.



11. INDICAZIONI SUI REQUISITI SPECIALI NEI RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI, CONSORZI ORDINARI, AGGREGAZIONI DI IMPRESE DI RETE, GEIE

I soggetti di cui all'articolo 65, comma 2, lettera e), f) g) e h) del Codice devono possedere i requisiti di ordine speciale nei termini di seguito indicati.

Alle aggregazioni di retisti, ai consorzi ordinari ed ai GEIE si applica la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei.

11.1 REQUISITI DI IDONEITÀ PROFESSIONALE

Il requisito relativo all'iscrizione nel Registro delle Imprese oppure nell'Albo delle Imprese artigiane di cui al paragrafo 6.1. lett. a) deve essere posseduto:

- da ciascun componente del raggruppamento/consorzio/GEIE anche da costituire, nonché dal GEIE medesimo;
- da ciascun componente dell'aggregazione di rete nonché dall'organo comune nel caso in cui questi abbia soggettività giuridica.

11.2 REQUISITI DI CAPACITÀ TECNICO-PROFESSIONALE

Ai sensi dell'allegato II.12, parte IV al Codice:

Il concorrente singolo può partecipare alla gara qualora sia in possesso dei requisiti finanziari e tecnico-organizzativi relativi alla categoria prevalente per la quale si concorre sia in possesso dei requisiti relativi alla categoria prevalente e alle categorie di cui è in possesso. I requisiti relativi alle categorie scorporabili non posseduti devono essere posseduti con riferimento alla categoria prevalente.



I raggruppamenti temporanei costituiti o costituendi (di cui all'articolo 65, comma 2, lettera e) del codice), i consorzi ordinari di concorrenti di cui all'art. 2602 del Codice Civile costituiti o costituendi (di cui all'articolo 65, comma 2, lettera f) del codice) ed i Gruppi Economici di Interesse Europeo (di cui all'articolo 65, comma 1, lettera h del codice), sono ammessi alla gara se gli imprenditori o altro raggruppamento che vi partecipano, oppure gli imprenditori consorziati, abbiano complessivamente i requisiti relativi alla capacità economica e finanziaria e alle capacità tecniche e professionali, ferma restando la necessità che l'esecutore sia in possesso dei requisiti prescritti per la prestazione che lo stesso si è impegnato a realizzare. Si applicano le disposizioni contenute nell'allegato II.12.

I raggruppamenti temporanei costituiti o costituendi, i consorzi ordinari ed i GEIE, possono liberamente stabilire le quote di partecipazione al raggruppamento o consorzio, entro i limiti consentiti dai requisiti di qualificazione posseduti dall'associato o dal consorziato.

I lavori devono essere eseguiti dai concorrenti riuniti secondo le quote indicate in sede di offerta, fatta salva la facoltà di modifica delle stesse, previa autorizzazione della stazione appaltante che ne verifica la compatibilità con i requisiti di qualificazione posseduti dalle imprese interessate.

Pertanto, in sede di offerta, devono essere specificate le categorie di lavori che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.



Se il singolo concorrente o i concorrenti che intendano riunirsi in raggruppamento temporaneo possiedono i requisiti di partecipazione, possono raggruppare altre imprese qualificate (cooptazione) anche per categorie e importi diversi da quelli richiesti nel bando, a condizione che i lavori eseguiti da queste ultime non superino il 20 per cento dell'importo complessivo dei lavori e che l'ammontare complessivo delle qualificazioni possedute da ciascuna sia almeno pari all'importo dei lavori che saranno a essa affidati.

Nel caso in cui un raggruppamento abbia estromesso o sostituito un partecipante allo stesso poiché privo di un requisito di ordine speciale di cui all'articolo 100 del Codice, si valutano le misure adottate ai sensi dell'articolo 97 del Codice al fine di decidere sull'esclusione del raggruppamento.

Per la progettazione

Requisiti di idoneità professionale

Il requisito relativo **all'iscrizione nel registro** delle imprese tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura di cui al punto 7.1 deve essere posseduto da:

- ciascun componente del raggruppamento/consorzio/GEIE anche da costituire, nonché dal GEIE medesimo;
- ciascun componente dell'aggregazione di rete nonché dall'organo comune nel caso in cui questi abbia soggettività giuridica.

I requisiti nell'allegato II.12, parte V, del codice devono essere economico associato in base alla propria tipologia.



Per i raggruppamenti temporanei, è condizione di partecipazione la **almeno un giovane professionista** ai sensi dell'art. 39 dell'allegato II.12.

Con riferimento alla struttura operativa il requisito relativo all'**iscrizione all'Albo** e al **possesso dell'abilitazione qualificante** per la prestazione da svolgere è posseduto dai professionisti che nella struttura operativa stessa sono incaricati dell'esecuzione delle diverse prestazioni oggetto dell'appalto.

Requisiti di capacità economico finanziaria

Il requisito di capacità economica finanziaria di cui al punto 9 deve essere soddisfatto dal raggruppamento temporaneo nel complesso.

Requisito di capacità tecnico professionale

I requisiti di capacità tecnica e professionale di cui al punto 10 dovranno essere posseduti dal raggruppamento nel complesso.

In ogni caso, resta fermo l'obbligo da parte di ciascun componente del Raggruppamento di apportare una quota-parte, benché minima, di tale requisito, presentando uno o più servizi svolti in una o più categorie/ID oggetto del presente appalto.

12 INDICAZIONI SUI REQUISITI SPECIALI NEI CONSORZI DI COOPERATIVE, CONSORZI DI IMPRESE ARTIGIANE, CONSORZI STABILI

12.1 REQUISITI DI IDONEITÀ PROFESSIONALE

Il requisito relativo all'iscrizione nel Registro delle Imprese oppure nell'Albo delle Imprese artigiane di



cui al paragrafo 6.1. lett. a) deve essere posseduto dal consorzio e dalle consorziate indicate come esecutrici

12.2 REQUISITI DI CAPACITÀ ECONOMICO FINANZIARIA E TECNICO-PROFESSIONALE

I consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lettera b) e c) del Codice, utilizzano i requisiti propri e, nel novero di questi, fanno valere i mezzi d'opera, le attrezzature e l'organico medio nella disponibilità delle consorziate che li costituiscono. (ai sensi dell'articolo n. 67 comma 5 del Codice).

I consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lett. d) del Codice, si qualificano mediante i requisiti posseduti e comprovati dagli stessi sulla base delle qualificazioni possedute dalle singole imprese consorziate. (ai sensi dell'articolo 67 comma 4 del Codice).

I consorzi stabili eseguono i lavori o con la propria struttura o tramite i consorziati indicati in sede di gara senza che ciò costituisca subappalto, ferma la responsabilità solidale degli stessi nei confronti della stazione appaltante:

-Per gli appalti di lavori che il consorzio esegua esclusivamente con la propria struttura, senza designare le imprese esecutrici, i requisiti posseduti in proprio sono computati cumulativamente con quelli posseduti dalle imprese consorziate.

-Per gli appalti di lavori che il consorzio esegua tramite le consorziate indicate in sede di gara, i requisiti sono posseduti e comprovati da queste ultime in proprio nella misura dell'esecuzione assegnata dal Consorzio, ovvero mediante avvalimento ai sensi dell'articolo 100 del Codice.

I consorzi stabili conseguono la qualificazione a seguito verifica dell'adempimento dei requisiti delle singole consorziate dei corrispondenti requisiti.



Il conseguimento della qualificazione da parte del consorzio stabile non pregiudica la contemporanea qualificazione dei singoli consorziati, ma il documento di qualificazione di questi ultimi deve riportare la segnalazione di partecipazione a un consorzio stabile.

In caso di scioglimento del consorzio stabile ai consorziati sono attribuiti pro-quota i requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi maturati a favore del consorzio in quanto da questi non assegnati in esecuzione ai consorziati. Le quote di assegnazione sono proporzionali all'apporto reso dai singoli consorziati nell'esecuzione dei lavori nel quinquennio antecedente.

Nel caso in cui un consorzio abbia estromesso o sostituito una consorziata poiché priva di un requisito di ordine speciale di cui all'articolo 100 del Codice, si valutano le misure adottate ai sensi dell'articolo 97 del Codice al fine di decidere sull'esclusione.

Esecuzione della progettazione

I consorzi stabili devono possedere i requisiti ai sensi dell'Allegato II.12 al Codice nei termini di seguito indicati.

I requisiti dell'Allegato II.12 al Codice devono essere posseduti:

- per i consorzi di società di professionisti e di società di ingegneria, dalle consorziate secondo quanto indicato all'art. 38 del citato Allegato;



- per i consorzi di professionisti, dai consorziati secondo quanto indicato all'art. 34 del citato Allegato.

Il requisito relativo all'iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura deve essere posseduto dal consorzio e dalle società consorziate indicate come esecutrici.

Il requisito relativo all'iscrizione all'Albo e al possesso dell'abilitazione qualificante per la prestazione da svolgere è posseduto dai professionisti che nel gruppo di lavoro sono incaricati dell'esecuzione delle diverse prestazioni oggetto dell'appalto.

I requisiti di capacità economica e finanziaria nonché tecnica e professionale di cui ai punti 9 e 10 sono computati cumulativamente in capo al consorzio ancorché posseduti dalle singole imprese consorziate.

13. AVVALIMENTO

Il concorrente può avvalersi di dotazioni tecniche, risorse umane e strumentali messe a disposizione da uno o più operatori economici ausiliari per dimostrare il possesso dei requisiti di ordine speciale di cui al paragrafo 7 e/o per migliorare la propria offerta.

Nel contratto di avvalimento le parti specificano le risorse strumentali e umane che l'impresa ausiliaria mette a disposizione del concorrente e indicano se l'avvalimento è finalizzato a partecipare o a migliorare l'offerta del concorrente, o se serve ad altro. Nel caso di avvalimento finalizzato a migliorare l'offerta, l'impresa ausiliaria e l'impresa appaltante possono partecipare alla stessa gara, pena l'esclusione di entrambi se l'impresa ausiliaria non dimostri, facendo ricorso ad idoneo supporto documentale, che non sussistono collegamenti con l'impresa ausiliata tali da ricondurre entrambe le imprese ad uno stesso centro decisionale.



Non è consentito l'avvalimento per soddisfare i requisiti generali e i requisiti di idoneità professionale, tra cui l'iscrizione alla Camera di Commercio inclusi i titoli di studio e/o le abilitazioni richieste ai professionisti della struttura operativa minima.

Il concorrente e l'impresa ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto.

L'impresa ausiliaria deve:

- possedere i requisiti previsti dall'articolo 5 e dichiararli presentando un proprio DGUE, da compilare nelle parti pertinenti;
- possedere i requisiti di cui all'articolo 6 oggetto di avvalimento e dichiararli nel proprio DGUE, da compilare nelle parti pertinenti;
- impegnarsi, verso il concorrente che si avvale e verso la stazione appaltante, a mettere a disposizione, per tutta la durata dell'appalto, le risorse (riferite a requisiti di partecipazione e/o premiali) oggetto di avvalimento.

Le dichiarazioni dell'ausiliaria sono allegate alla domanda di partecipazione.



Il concorrente allega alla domanda di partecipazione il contratto di avvalimento, anche misto e allega all'offerta tecnica il contratto di avvalimento premiale.

Il contratto di avvalimento, anche premiale e misto, deve essere nativo digitale e firmato digitalmente dalle parti.

Qualora per l'impresa ausiliaria sussistano motivi di esclusione o laddove essa non soddisfi i requisiti di ordine speciale, il concorrente sostituisce l'impresa ausiliaria entro 5 giorni decorrenti dal ricevimento della richiesta da parte della stazione appaltante. Contestualmente il concorrente produce i documenti richiesti per l'avvalimento.

Nel caso in cui l'impresa ausiliaria si sia resa responsabile di una falsa dichiarazione sul possesso dei requisiti, la stazione appaltante procede a segnalare all'Autorità nazionale anticorruzione il comportamento tenuto dall'impresa ausiliaria per consentire le valutazioni di cui all'articolo 96, comma 15, del Codice. L'operatore economico può indicare un'altra impresa ausiliaria nel termine di dieci giorni, pena l'esclusione dalla gara. La sostituzione può essere effettuata soltanto nel caso in cui non conduca a una modifica sostanziale dell'offerta. Il mancato rispetto del termine assegnato per la sostituzione comporta l'esclusione del concorrente.

Ai sensi dell'articolo 372, comma 4 del codice della crisi di impresa e dell'insolvenza, per la partecipazione alla presente procedura tra il momento del deposito della domanda di cui all'articolo 40 del succitato codice e il momento del deposito del decreto previsto dall'articolo 40 del succitato codice è sempre necessario l'avvalimento dei requisiti di un altro soggetto. L'avvalimento è necessario anche nel caso di ammissione al concordato preventivo.



È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione della documentazione necessaria per la partecipazione.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione del contratto di avvalimento, a condizione che il contratto sia stato stipulato prima del termine di presentazione dell'offerta e che tale circostanza sia comprovabile con data certa.

Non è sanabile – e quindi causa di esclusione dalla gara - la mancata indicazione delle risorse messe a disposizione dall'impresa ausiliaria in quanto causa di nullità del contratto di avvalimento.

Nel caso di avvalimento premiale, l'assenza del contratto o la sua incompletezza, compreso l'assenza della firma tra le parti, non può essere sanata in quanto la documentazione dell'offerta tecnica non è soggetta a soccorso istruttorio. In tal caso, essendo l'avvalimento finalizzato esclusivamente al miglioramento dell'offerta, gli eventuali punteggi premiali raggiunti tramite avvalimento premiale non conforme, non potranno essere attribuiti.

È ammesso l'avvalimento di più ausiliarie. L'ausiliaria non può avvalersi a sua volta di altro soggetto.

L'ausiliaria può assumere il ruolo di subappaltatore nei limiti dei requisiti prestati.

Per l'esecuzione della progettazione, nel contratto di avvalimento, devono essere specificati in maniera puntuale:

- il nominativo del/i professionista/i che ha/hanno maturato l'esperienza nel settore di che trattasi (con specifico riferimento ai professionisti che hanno svolto le prestazioni oggetto del requisito di cui al paragrafo 10.2. e che eseguirà/anno direttamente la prestazione in qualità di componente della struttura operativa);



- delle attrezzature utilizzate con riferimento ai servizi già espletati e messe a disposizione;

L'ausiliario in ogni caso deve:

- a) possedere i requisiti di ordine generale e dichiararli presentando un proprio DGUE, da compilare nelle parti pertinenti;
- b) possedere i requisiti i di cui al par. 7.2 e 7.3 oggetto di avvalimento e dichiararli nel proprio DGUE, da compilare nelle parti pertinenti;
- c) impegnarsi, verso il concorrente che si avvale e verso la stazione appaltante, a mettere a disposizione, per tutta la durata dell'appalto, le risorse riferite a requisiti di partecipazione oggetto di avvalimento.

14. SUBAPPALTO

Il subappalto è ammesso nel rispetto della normativa vigente e delle condizioni stabilite nel presente Disciplinare di gara.

Il concorrente indica le prestazioni che intende subappaltare o concedere in cottimo. In caso di mancata indicazione il subappalto è vietato.

Condizione necessaria è che all'atto dell'offerta presentata per l'aggiudicazione dell'appalto il concorrente abbia dichiarato nel DGUE l'intenzione di avvalersi del subappalto per le relative tipologie di lavorazioni in modo puntuale e non generico, indicando esattamente le prestazioni da subappaltare.



Non può essere affidata in subappalto l'integrale esecuzione delle prestazioni

Non può essere affidata in subappalto la prevalente esecuzione delle lavorazioni relative alla categoria prevalente.

Nei restanti casi è facoltà dell'operatore economico ricorrere al subappalto indicandone l'intenzione nell'apposita sezione del DGUE.

Nella domanda di partecipazione il concorrente si impegna a subappaltare alle piccole e medie imprese una quota non inferiore al 20 per cento delle prestazioni che intende subappaltare, oppure una quota inferiore, dandone nel caso adeguata motivazione con riferimento all'oggetto, alle caratteristiche delle prestazioni o al mercato di riferimento.

Le prestazioni oggetto del presente appalto possono essere subappaltate ma non possono, a loro volta, essere oggetto di ulteriore subappalto. Ciò per ragioni legate allo svolgimento dei lavori inerenti il presente appalto ed in particolar modo per la gestione del cantiere per l'esigenza di avere controparti certe e verificate, nonché per il rafforzamento del controllo delle attività di cantiere. È quindi vietato il subappalto a cascata tenuto conto dell'importanza dell'intervento e dell'esigenza di garantire il rispetto degli obiettivi temporali prefissati.

L'aggiudicatario e il subappaltatore sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante dell'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto di subappalto.

Ove risulti, prima della data di approvazione della proposta di aggiudicazione, che l'operatore non sia in possesso autonomamente dei requisiti di capacità tecnica economica previsti dalla legge, e che lo stesso non abbia dichiarato in sede di offerta di voler subappaltare le relative prestazioni a soggetto in



possesto dei requisiti stessi, non si procederà all'approvazione della proposta di aggiudicazione e si procederà, invece, allo scorrimento della graduatoria a favore di altro operatore economico.

La Stazione Appaltante, ai sensi del comma 11 dell'art.119 del D. Lgs 36/2023, corrisponde direttamente al subappaltatore ed ai titolari di sub-contratti non costituenti subappalto ai sensi del quinto periodo del comma 2 l'importo dovuto per le prestazioni dagli stessi eseguite, nelle ipotesi configurate al comma medesimo.

Il termine previsto dall'art. 119, comma 16, del codice decorre dalla data di ricevimento dell'istanza completa di tutta la documentazione richiesta.

Nel caso di Raggruppamento temporaneo, ognuno dei membri dell'operatore riunito deve indicare le medesime prestazioni e le medesime quote percentuali che l'operatore riunito intende subappaltare.

Per l'esecuzione della progettazione:

L'affidatario deve eseguire direttamente le prestazioni relative alla progettazione al fine di preservare la qualità del servizio intellettuale proposto in sede di offerta.

È fatto divieto ai progettisti, di affidare in subappalto attività diverse da quelle specificatamente previste dal codice. Resta comunque ferma la responsabilità esclusiva del progettista. Se il progettista intende avvalersi del subappalto per le attività ammesse dalla normativa vigente, dovrà esplicitare tale volontà indicando le prestazioni che intende subappaltare. In mancanza di tali indicazioni il subappalto è vietato.

15. REQUISITI DI PARTECIPAZIONE E/O CONDIZIONI DI ES

L'aggiudicatario è tenuto a garantire l'applicazione del contratto collettivo nazionale del lavoro applicabile al paragrafo 3.2. In alternativa, l'aggiudicatario è tenuto a garantire l'applicazione di un altro contratto che garantisca le stesse tutele economiche e normative per i propri lavoratori e per quelli in subappalto.

Ai sensi del combinato disposto dell'art. 57 co. 1, lett. a) e dell'articolo 1, commi 4 e 7, dell'Allegato II.3 del Codice dei contratti, nel caso in cui per lo svolgimento del Contratto, ovvero per attività ad esso connesse e strumentali, l'Aggiudicatario avesse necessità di procedere a nuove assunzioni, lo stesso sarà obbligato ad assicurare che una quota pari almeno al 13,70% (tredici/70 percento) e al 30% (trenta percento) delle nuove assunzioni sia destinata, rispettivamente (i) all'occupazione femminile e (ii) all'occupazione giovanile (rivolta a giovani di età inferiore a 36 anni al momento dell'assunzione). Per quanto attiene, specificamente, alla quota di pari opportunità di genere nelle nuove assunzioni, ove necessarie, si evidenzia che nel settore dell'Ingegneria Civile (I.E. codice ATECO F42), in cui si collocano gli Interventi oggetto della presente procedura, ritenuto prevalente in termini di rappresentatività per la natura delle opere oggetto di contratto, si registra un tasso di occupazione femminile inferiore alla media nazionale di altri settori del sistema economico (dati ISTAT anno 2017: su un totale di 85.209,17 dipendenti nel settore dell'Ingegneria Civile, solo 7.415,63 sono dipendenti donne). Le caratteristiche strutturali delle mansioni e il contesto delle attività da svolgere rendono, infatti, particolarmente complesso l'impiego di consistente manodopera femminile. Ciò risulta comprovato dai più recenti dati ISTAT disponibili, secondo i quali il tasso di occupazione femminile rilevato nel settore dell'Ingegneria Civile si attesta a circa l'8,70%, sicché il raggiungimento della percentuale del 30% (trenta percento) delle nuove assunzioni da destinare all'occupazione femminile, prescritta dall'articolo 1, co. 4, dell'Allegato II.3 del Codice dei Contratti, risulta di difficile



realizzazione. Alla luce di quanto sopra, una rigida applicazione della citata disposizione determinerebbe un onere troppo gravoso per gli Operatori economici nel settore di specie, che potrebbe contrastare con obiettivi di efficienza del ciclo economico. Pertanto, ai sensi dell'articolo 1, co. 7, dell'Allegato II.3 del Codice dei contratti, si rende concreta la necessità di derogare alla quota del 30% (trenta per cento) delle predette assunzioni, riducendola e assumendo come parametro di riferimento il citato tasso di occupazione femminile rilevato dall'ISTAT (i.e. 8,70%). Tuttavia, al fine di incoraggiare gli Operatori economici al rispetto delle pari opportunità e contribuire, in ossequio allo spirito della norma, ad un incremento del tasso occupazione femminile nel settore oggetto di intervento, l'operatore dovrà garantire un'assunzione di una percentuale di donne superiore di 5 (cinque) punti percentuali al tasso di occupazione femminile dell'8,70% registrato a livello nazionale nel settore oggetto di intervento, in ragione di quanto previsto al paragrafo 5 del D.M. 20 giugno 2023, recante "Linee guida volte a favorire le pari opportunità generazionali e di genere, nonché l'inclusione lavorativa delle persone con disabilità nei contratti riservati". Ad ogni buon conto, se, a seguito di un aggiornamento dei dati ISTAT, la percentuale anzi indicata dovesse subire variazioni significative, la stessa sarà automaticamente modificata, tanto in aumento che in diminuzione. Conseguentemente, i 5 (cinque) punti percentuali in più andranno riconosciuti sull'eventuale nuovo tasso di occupazione come attualizzato. Resta fermo che l'Aggiudicatario dovrà, comunque, avere assolto, al momento della presentazione dell'offerta, gli obblighi di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68.

Gli operatori economici che occupano oltre cinquanta dipendenti producono dell'ultimo rapporto periodico sulla situazione del personale maschile dell'articolo 46 del decreto legislativo n. 198/2006, unitamente all'attestazione già trasmessa alle rappresentanze sindacali aziendali e ai consiglieri regionali di parità ovvero, in mancanza di tale precedente trasmissione, unitamente all'attestazione della sua contestuale trasmissione alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità.



Tale rapporto dovrà essere inserito nell'apposito spazio sulla piattaforma START.

In caso di RTI/Consorzi ordinari o di Consorzi di cui all'art. 65, comma 2, lett. b), c) e d) del D. Lgs. n. 36/2023, la copia del rapporto e la relativa attestazione dovranno essere prodotte a pena di esclusione da ciascuna impresa del RTI/Consorzio e da ciascuna consorziata esecutrice, tenuta alla redazione del rapporto ai sensi dell'art. 46 del D. Lgs. n. 198/2006.

In caso di cooptazione, la copia del rapporto e la relativa attestazione dovranno essere prodotte altresì a pena di esclusione dall'impresa cooptata, se tenuta alla redazione dello stesso.

In caso di avvalimento, la copia del rapporto e la relativa attestazione dovranno essere prodotte a pena di esclusione altresì dall'impresa ausiliaria, se tenuta alla redazione dello stesso.

L'omessa presentazione della copia dell'ultimo rapporto periodico sulla situazione del personale maschile e femminile è sanabile mediante soccorso istruttorio, purché lo stesso sia stato redatto e trasmesso alle rappresentanze sindacali e ai consiglieri regionali di parità in data anteriore al termine per la presentazione delle offerte.

Gli operatori economici che occupano un numero pari o superiore a quindici dipendenti e non superiore a cinquanta, non tenuti alla redazione del rapporto sulla situazione del personale, ai sensi dell'articolo 46 del decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, sono tenuti, entro sei mesi dalla conclusione del



contratto, a consegnare una relazione di genere sulla situazione del personale maschile e femminile in ognuna delle professioni ed in relazione allo stato di assunzioni, della formazione, della promozione professionale, dei livelli, dei passaggi di categoria o di qualifica, di altri fenomeni di mobilità, dell'intervento della Cassa integrazione guadagni, dei licenziamenti, dei prepensionamenti e pensionamenti, della retribuzione effettivamente corrisposta. L'operatore economico è altresì tenuto a trasmettere la relazione alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità.

Gli operatori economici che occupano un numero di dipendenti pari o superiore a quindici sono tenuti, entro sei mesi dalla conclusione del contratto, a consegnare alla stazione appaltante una relazione che chiarisca l'avvenuto assolvimento degli obblighi previsti a carico delle imprese dalla legge 12 marzo 1999, n. 68, e illustri eventuali sanzioni e provvedimenti imposti a carico delle imprese nel triennio precedente la data di scadenza della presentazione delle offerte. L'operatore economico è altresì tenuto a trasmettere la relazione alle rappresentanze sindacali aziendali.

16. GARANZIA PROVVISORIA

L'offerta è corredata, a pena di esclusione, da una garanzia provvisoria pari al **2%** del valore complessivo dell'appalto e precisamente di importo pari ad **€ 816.690,41**, costituita in data certa anteriore al termine di presentazione delle offerte, resa a favore della presente stazione appaltante e sottoscritta da un soggetto legittimato a rilasciare la garanzia e ad impe-

La garanzia provvisoria è costituita sotto forma di fideiussione.

La fideiussione può essere rilasciata:

da imprese bancarie o assicurative che rispondono ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attività;

da un intermediario finanziario iscritto nell'albo di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 01 settembre 1993, n. 385, che svolge in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie, che è sottoposto a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'articolo 161 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58; e che abbia i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa.

Gli operatori economici, prima di procedere alla sottoscrizione della garanzia, sono tenuti a verificare che il soggetto garante sia in possesso dell'autorizzazione al rilascio di garanzie, seguendo le indicazioni fornite nella Comunicazione congiunta della Banca D'Italia, dell'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni e dell'Autorità Nazionale Anticorruzione pubblicata il 18 luglio 2025 e consultabile al seguente link: <https://www.anticorruzione.it/-/news.garanzie.finanziarie.18.07.2025>.

La garanzia fideiussoria deve essere emessa e firmata digitalmente da un soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante.

L'operatore economico può, alternativamente:

- presentare una garanzia fideiussoria gestita in tutte le fasi mediante ricorso ad una piattaforma, operante con tecnologie basate su registri distribuiti o su registri elettronici, conforme alle caratteristiche stabilite dall'AgID;
- presentare una garanzia fideiussoria verificabile telematicamente presso l'emittente, indicando



nella domanda le modalità di verifica messe a disposizione dall'emittente medesimo.

La fideiussione deve:

contenere espressa menzione dell'oggetto del contratto di appalto e del soggetto garantito (stazione appaltante);

- a) essere intestata a tutti gli operatori economici del costituito/constituendo raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE, ovvero a tutte le imprese retiste che partecipano alla gara ovvero, in caso di consorzi di cui all'articolo 65, comma 2 lettere b), c), d) del Codice, al solo consorzio;
- b) essere conforme allo schema tipo approvato con decreto del Ministro dello sviluppo economico del 16 settembre 2022 n. 193;
- c) avere validità per 180 dalla data di presentazione dell'offerta;
- d) prevedere espressamente:
 - la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all'articolo 1944 del Codice civile;
 - la rinuncia ad eccepire la decorrenza dei termini di cui all'articolo 1957, secondo comma, del Codice civile;
 - l'operatività della stessa entro quindici giorni a semplice appaltante.
- e) essere corredata dall'impegno del garante a rinnovare la garanzia : 5 del Codice, su richiesta della stazione appaltante per il tempo 1 dalla Stazione Appaltante, nel caso in cui al momento della sua scadenza non sia ancora intervenuta l'aggiudicazione.



In caso di richiesta di estensione della durata e validità dell'offerta e della garanzia fideiussoria, il concorrente potrà produrre nelle medesime forme di cui sopra una nuova garanzia provvisoria del medesimo o di altro garante, in sostituzione della precedente, a condizione che abbia espressa decorrenza dalla data di presentazione dell'offerta.

La documentazione attestante l'avvenuta costituzione della garanzia fideiussoria ovvero la scansione della quietanza o della ricevuta di versamento in caso di garanzia provvisoria e la dichiarazione di impegno del fideiussore devono essere inserite, dal soggetto abilitato ad operare sul sistema Start, nell'apposito spazio previsto sullo stesso.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata presentazione della garanzia provvisoria solo a condizione che sia stata già costituita prima della presentazione dell'offerta.

È onere dell'operatore economico dimostrare che tali documenti siano costituiti in data non successiva al termine di scadenza della presentazione delle offerte. Ai sensi dell'art. 20 del D. Lgs. 82/2005, la data e l'ora di formazione del documento informatico sono opponibili ai terzi se apposte in conformità alle regole tecniche sulla validazione (es.: marcatura temporale).

Non è sanabile - e quindi è causa di esclusione - la sottoscrizione della garanzia provvisoria da parte di un soggetto non legittimato a rilasciare la garanzia o non autorizzato ad impegnare il garante.



È sanabile, altresì, la presentazione di una garanzia di valore inferiore o priva di una o più caratteristiche tra quelle sopra indicate (intestazione solo ad alcuni partecipanti al RTI, carenza delle clausole obbligatorie, etc.).

Nel caso di partecipazione in forma associata il suddetto inserimento avviene a cura della mandataria/capofila/organo comune.

Ai fini della stipula del contratto l'aggiudicatario deve prestare:

- la cauzione definitiva nella misura e nei modi previsti dall'articolo 117 del Codice e dall'art. 5.1 del Capitolato Speciale d'Appalto – Parte Generale;
- la polizza assicurativa per danni da esecuzione e per responsabilità civile verso terzi nella misura e nei modi previsti dall'articolo 117 del Codice e dall'art. 5.2 del Capitolato Speciale d'Appalto;

17. SOPRALLUOGO

Non è previsto il sopralluogo assistito con il rilascio di attestazione da parte della Stazione Appaltante.

18. PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ANAC

I concorrenti effettuano il pagamento del contributo previsto dalla legge in favore dell'Autorità Nazionale Anticorruzione per un importo pari a € 50,00 secondo ANAC n. 598 del 30 dicembre 2024 pubblicata al seguente <https://www.pagamenti-di-anac>.



Il pagamento del contributo è condizione di ammissibilità dell'offerta.

Il pagamento è verificato prima della valutazione dell'offerta, anche in caso di inversione procedimentale. Qualora il pagamento non risulti dal sistema, la stazione appaltante può richiedere, mediante soccorso istruttorio, la regolarizzazione del pagamento. In caso di mancata regolarizzazione nel termine assegnato, l'offerta è dichiarata inammissibile.

Al fine di agevolare la detta verifica, l'operatore economico inserisce comprova dell'avvenuto pagamento nella busta tecnica nell'apposita sezione creata sul portale.

La comprova del pagamento dovrà riportare gli estremi della procedura in oggetto.

N.B. Indicazioni operative sulle modalità di pagamento del contributo sono disponibili sul sito dell'Autorità Nazionale Anticorruzione al seguente link: <https://www.anticorruzione.it/-/portale-dei-pagamenti-di-anac>

L'importo del contributo è calcolato sul valore stimato d'appalto comprensivo delle eventuali opzioni contrattuali previste nella documentazione di gara.

19. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA E SOTTOSCRIZIONE DEI DOCUMENTI DI GARA

L'offerta e la documentazione relativa alla procedura devono essere presentate esclusivamente attraverso la PAD, accessibile all'indirizzo: <https://start.toscana.it>.



Non sono considerate valide le offerte presentate attraverso modalità diverse da quelle previste nel presente disciplinare. L'offerta e la documentazione devono essere sottoscritte con firma digitale o altra firma elettronica qualificata o firma elettronica avanzata.

Le dichiarazioni sostitutive si redigono ai sensi degli articoli 19, 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000.

La documentazione presentata in copia viene prodotta ai sensi del decreto legislativo n. 82/05.

L'offerta deve pervenire entro e non oltre le ore 13:00 del giorno indicato nel dettaglio della procedura sulla piattaforma START a pena di irricevibilità. La PAD non accetta offerte presentate dopo la data e l'orario stabiliti come termine ultimo di presentazione dell'offerta.

Per l'individuazione di data e ora di arrivo dell'offerta fa fede l'orario registrato dalla PAD.

Le operazioni di inserimento sulla PAD di tutta la documentazione richiesta rimangono ad esclusivo rischio del concorrente. Si invitano pertanto i concorrenti ad avviare tali attività con congruo anticipo rispetto alla scadenza prevista onde evitare la non completa e quindi mancata trasmissione dell'offerta entro il termine previsto.

Qualora si verifichi un mancato funzionamento o un malfunzionamento della PAD si applica quanto previsto al paragrafo 1.1.

19.1 REGOLE PER LA PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA

Ferme restando le indicazioni tecniche riportate al paragrafo 1 "funzionamento del Sistema Telematico di Acquisto" consi



<https://start.toscana.it/>, di seguito sono indicate le modalità di caricame

L'“OFFERTA” è composta da:

- A – Documentazione amministrativa;
- B – Offerta tecnica;
- C – Offerta economica.

L'operatore economico ha facoltà di inserire nella PAD offerte successive che sostituiscono la precedente, ovvero ritirare l'offerta presentata, nel periodo di tempo compreso tra la data e ora di inizio e la data e ora di chiusura della fase di presentazione delle offerte. L'Ente concedente considera esclusivamente l'ultima offerta presentata.

Si precisa inoltre che:

- l'offerta è vincolante per il concorrente;
- con la trasmissione dell'offerta, il concorrente accetta tutta la documentazione di gara, allegati e chiarimenti inclusi.

Al momento della ricezione delle offerte, ciascun concorrente riceve notifica della corretta ricezione della documentazione inviata.

La PAD consente al concorrente di visualizzare l'avvenuta trasmissione della domanda.

Il concorrente che intenda partecipare in forma associata (per esempio raggruppamento temporaneo di imprese/Consorti, sia costituiti che costituendi) in sede di presentazione dell'offerta (passo 1 –



“definisci forma di partecipazione”) indica la forma di partecipazione e indica gli operatori economici riuniti o consorziati.

Le dichiarazioni sono redatte sui modelli predisposti e messi a disposizione nella PAD ad esclusione dei documenti generati direttamente dal sistema START.

Tutta la documentazione da produrre deve essere in lingua italiana.

In caso di mancanza, incompletezza o irregolarità della traduzione della documentazione amministrativa, si applica il soccorso istruttorio. In caso di contrasto tra testo in lingua straniera e testo in lingua italiana prevarrà la versione in lingua italiana, essendo a rischio del concorrente assicurare la fedeltà della traduzione.

L’offerta vincola il concorrente per 180 giorni dalla scadenza del termine indicato per la presentazione dell’offerta.

Nel caso in cui alla data di scadenza della validità delle offerte le operazioni di gara siano ancora in corso, sarà richiesto agli offerenti di confermare la validità dell’offerta sino alla data indicata e di produrre un apposito documento attestante la validità della garanzia prestata in sede di gara fino alla medesima data.

Il mancato riscontro alla richiesta dell’Ente concedente entro il termine fissato da quest’ultima o comunque in tempo utile alla celere prosecuzione della procedura è considerato come rinuncia del concorrente alla partecipazione alla gara.

Fino al giorno fissato per l’apertura delle offerte tecniche o economiche effettuare, tramite la PAD, la richiesta di rettifica di un errore materiale nell’offerta tecnica o nell’offerta economica, di cui si sia avveduto dopo la scadenza del termine per la loro presentazione. A tal fine, richiede di potersi avvalere di tale facoltà.



A seguito della richiesta, sono comunicate all’operatore economico le modalità e i tempi con cui procedere all’indicazione degli elementi che consentono l’individuazione dell’errore materiale e la sua correzione. La rettifica è operata nel rispetto della segretezza dell’offerta e non può comportare la presentazione di una nuova offerta, né la sua modifica sostanziale.

Se la rettifica è ritenuta non accoglibile perché sostanziale, è valutata la possibilità di dichiarare l’offerta inammissibile.

Nel caso in cui partecipi alla gara un operatore economico che non è stabilito in Italia, dovrà seguire la medesima procedura prevista per gli operatori economici stabiliti in Italia.

Per i concorrenti aventi sede legale in Italia o in uno dei Paesi dell’Unione europea, le dichiarazioni sostitutive si redigono ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 445/2000; per i concorrenti non aventi sede legale in uno dei Paesi dell’Unione europea, le dichiarazioni sostitutive sono rese mediante documentazione idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza.

Tutte le dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, ivi compreso il DGUE, la domanda di partecipazione, le dichiarazioni integrative, l’offerta tecnica e l’offerta economica devono essere sottoscritte digitalmente dal rappresentante legale del concorrente o suo procuratore.

Nel caso di G.E.I.E., raggruppamento temporaneo di concorrenti o di consorzio ordinario di concorrenti



non ancora costituiti, tutte le dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, ivi compreso il DGUE, la domanda di partecipazione, le dichiarazioni integrative, l'offerta tecnica e l'offerta economica devono essere sottoscritte digitalmente dai titolari o legali rappresentanti o procuratori di tutte le imprese facenti parte del G.E.I.E., raggruppamento o del consorzio.

Ai sensi dell'art. 70, comma 4, del D. Lgs. n. 36/2023 (e ss.mm.ii.), fermo restando quanto previsto all'art. 101 del medesimo D. Lgs. n. 36/2023 (e ss.mm.ii.), sono considerate inammissibili le offerte:

- a) non conformi ai documenti di gara;
- b) ricevute oltre i termini indicati nel presente disciplinare;
- c) in relazione alle quali vi sono prove di corruzione o collusione;
- d) considerate anormalmente basse;
- e) presentate da offerenti che non possiedono la qualificazione necessaria;
- f) il cui prezzo supera l'importo posto a base di gara.

20. SOCCORSO ISTRUTTORIO

Con la procedura di soccorso istruttorio di cui all'articolo 101 del Codice, possono essere sanate le carenze della documentazione trasmessa con la domanda di partecipazione ma non quelle della documentazione che compone l'offerta tecnica e l'offerta economica.

Con la medesima procedura può essere sanata ogni omissione, inesattezza di partecipazione e di ogni altro documento richiesto per la partecipazione, esclusione della documentazione che compone l'offerta tecnica e l'offerta economica, e, in ogni caso, sanabili le omissioni, le inesattezze e irregolarità che rendono assolutamente incerta l'identità del concorrente.

EdilBuild.it
Il portale dell'edilizia e degli appalti

A titolo esemplificativo, si chiarisce che sono sanabili:

- il mancato o parziale pagamento del contributo ANAC anche laddove non effettuato entro la scadenza del termine di presentazione delle offerte;
- l'omessa o incompleta nonché irregolare presentazione delle dichiarazioni sul possesso dei requisiti di partecipazione e ogni altra mancanza, incompletezza o irregolarità della domanda;
- la mancata produzione del contratto di avvalimento, della garanzia provvisoria, del mandato collettivo speciale o dell'impegno a conferire mandato collettivo, solo se i citati documenti sono preesistenti e comprovabili con data certa anteriore al termine di presentazione dell'offerta risultante dall'apposizione della marca temporale o da ulteriori riferimenti temporali equivalenti ai sensi della vigente normativa;
- il non corretto ammontare della garanzia provvisoria;
- l'erronea indicazione del beneficiario della garanzia provvisoria che non comporti la costituzione di una nuova polizza;
- la mancata produzione delle dichiarazioni dell'impresa ausiliaria;
- il difetto di sottoscrizione della domanda di partecipazione, delle dichiarazioni richieste e dell'offerta, a condizione che la mancanza della sottoscrizione non precluda la riconoscibilità della



provenienza dell'offerta e non comporti un'incertezza assoluta sulla stessa;

- la mancata, incompleta o irregolare traduzione in italiano della documentazione di gara, quando richiesta ai sensi del paragrafo 19.1.

Non sono sanabili:

- il mancato possesso dei prescritti requisiti di partecipazione;
- le false dichiarazioni circa il possesso dei prescritti requisiti di partecipazione;
- la mancata indicazione nel contratto di avvalimento delle risorse messe a disposizione dell'ausiliario, in quanto causa di nullità del contratto di avvalimento;
- la sottoscrizione della garanzia provvisoria da parte di un soggetto non legittimato a rilasciare la garanzia o non autorizzato ad impegnare il garante.

Inoltre, si rappresenta che:

- sono sanabili l'omessa dichiarazione sull'assolvimento degli obblighi di cui alla legge 68/1999 e, per i concorrenti che occupano oltre cinquanta dipendenti, l'omessa presentazione di copia dell'ultimo rapporto periodico sulla situazione del personale maschile e femminile, redatto ai sensi dell'articolo 46 decreto legislativo n. 198 del 2006, e la trasmissione dello stesso alle rappresentanze sindacali e ai consiglieri regionali di parità, purché il rapporto sia stato redatto e trasmesso in data anteriore al termine per la presentazione delle off
- non è sanabile mediante soccorso istruttorio l'omessa impeg

EdilBuild.it
il portale dell'edilizia e degli appalti

Ai fini del soccorso istruttorio è assegnato al concorrente un termine di **5 giorni** affinché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicando il contenuto e i soggetti che le devono rendere nonché la sezione della Piattaforma dove deve essere inserita la documentazione richiesta.

In caso di inutile decorso del termine, la stazione appaltante procede all'esclusione del concorrente dalla procedura.

Ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, la stazione appaltante può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, limitati alla documentazione presentata in fase di soccorso istruttorio, fissando un termine a pena di esclusione.

La stazione appaltante può sempre chiedere chiarimenti sui contenuti dell'offerta tecnica e dell'offerta economica e su ogni loro allegato. L'operatore economico è tenuto a fornire risposta nel termine di **5 giorni**. I chiarimenti resi dall'operatore economico non possono modificare il contenuto dell'offerta.

NB La mancata o irregolare presentazione della documentazione di comprova del versamento dell'imposta di bollo, non darà luogo all'attivazione del soccorso istruttorio ma la Stazione Appaltante procederà alla segnalazione all'Agenzia delle Entrate per quanto di rispettiva competenza.

Al di fuori delle ipotesi di cui all'articolo 101 del Codice è facoltà della stazione appaltante invitare, se necessario, i concorrenti a fornire chiarimenti in ordine al contenuto dei certificati, documenti e dichiarazioni presentati.



21. DOMANDA DI PARTECIPAZIONE E DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

L'operatore economico utilizza la PAD START per compilare o allegare la seguente documentazione:

domanda di partecipazione;

- a) Domanda di partecipazione (generata dalla piattaforma);
- b) DGUE (generata dalla piattaforma);
- c) Dichiarazione integrative (per operatori economici che partecipano in forma singola e per membri di raggruppamenti temporanei di impresa/ConSORZI ordinari/GEIE);
- d) Dichiarazioni integrative (per consorziate esecutrici dei Consorzi art. 65 co 2, lett. b), c), d) e per impresa ausiliaria);
- e) Modello dichiarazioni integrative artt. 11, 102 e 113 del D.lgs. n. 36/2023
- f) Modello Requisiti Professionisti
- g) Modello RT costituendo (per operatori economici che partecipano in raggruppamento temporaneo non ancora costituito);
- h) eventuale procura;
- i) garanzia provvisoria;
- j) documentazione in caso di avvalimento;
- k) documentazione per i soggetti associati;
- l) documentazione attestante il pagamento dell'imposta di bollo punto 21.1 del presente disciplinare;
- m) attestazione SOA;
- n) codice di comportamento debitamente sottoscritto
- o) Patto di integrità debitamente sottoscritto

21.1 DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ED EVENTUALE PROCURA



AVVERTENZE PER LA COMPILAZIONE DELLA DOMANDA

La domanda di partecipazione autogenerata dalla piattaforma START al momento non è adeguata alle disposizioni del D. Lgs. 36/2023 e quindi non vi è un perfetto allineamento fra le dichiarazioni in essa contenute e le dichiarazioni che il concorrente deve rendere ai sensi della normativa vigente.

In particolare:

- la domanda generata da START a differenza del D. Lgs. 36/2023, richiede al concorrente di indicare

i soggetti cessati: questo campo dovrà essere lasciato vuoto;

- le dichiarazioni relative gli ulteriori soggetti previsti dall'art. 94, comma 3 del vigente Codice (amministratori del socio unico persona giuridica, amministratori di fatto),

poiché non sono presenti nella domanda, dovranno essere rese a parte nel Dichiarazioni integrative al DGUE del concorrente;

- il richiamo all'art. 45 del D. Lgs. 50/2016 del Codice va inteso riferito all'art. 65 del D. Lgs.

36/2023 e, in particolare, il richiamo al consorzio stabile di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) del D. Lgs. 50/2016, va inteso come riferito al consorzio stabile di cui a del D. Lgs. 36/2023.

- il richiamo all'art. 92 del DPR 207/2010 va inteso riferito all'art. 92 del Codice.

EdilBuild.it
Il portale dell'edilizia e degli appalti

La domanda di partecipazione è generata dal sistema telematico START e deve essere redatta secondo le modalità indicate nel “Manuale d’uso per gli operatori economici per l’utilizzo della piattaforma START - Partecipazione alle gare telematiche: invio delle offerte” disponibile all’indirizzo <https://start.toscana.it/site-references/instruction>.

A tal fine il concorrente, dopo essersi identificato sul sistema, dovrà:

- **Accedere** allo spazio dedicato alla gara sul sistema telematico;
- **Compilare il form - Definire la forma di partecipazione** (passo 1 della procedura di presentazione offerta) e eventualmente aggiornare le informazioni presenti nell’Indirizzario fornitori cliccando su “Modifica”;
- **Generare** il documento “domanda di partecipazione” accedendo alla Gestione della documentazione amministrativa del passo 2 della procedura di presentazione offerta.
- **Scaricare** sul proprio pc il documento “domanda di partecipazione” generato dal sistema;
- **Firmare digitalmente** il documento “domanda di partecipazione” generato dal sistema. Il documento deve essere firmato digitalmente dal titolare o legale rappresentante o procuratore del soggetto concorrente che rende le dichiarazioni ivi contenute.
- **Inserire** nel sistema il documento “domanda di partecipazione” firmato digitalmente nell’apposito spazio previsto.



In caso in cui l'operatore economico partecipi alla gara come operatore riunito, la mandataria deve generare per sé e per conto di ciascuno dei membri dell'operatore riunito, i rispettivi form on line, per procedere alla generazione della corrispondente "domanda di partecipazione"; di conseguenza ciascun membro dell'operatore riunito deve iscriversi all'indirizzario fornitori.

Nel caso in cui l'operatore economico partecipante alla gara sia un consorzio di cui all'art. 65, comma 2, lettera b) o lettera c) o lettera d) del D. Lgs. 36/2023 deve:

- compilare i form on line per procedere alla generazione della corrispondente "domanda di partecipazione", specificando la tipologia di consorzio e indicando, se non esegue in proprio, i nominativi delle imprese consorziate esecutrici;
- indicare le imprese consorziate anche non esecutrici che prestano i requisiti al Consorzio;
- firmare digitalmente la "domanda di partecipazione" generata dal sistema.

La domanda e le relative dichiarazioni sono sottoscritte ai sensi del decreto legislativo n. 82/2005:

- dal concorrente che partecipa in forma singola;
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE costituiti, dalla mandataria/capofila;
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE non ancora costituiti, da tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento o il consorzio o il gr
- nel caso di aggregazioni di retisti:
- se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ai sensi dell'articolo 3, comma 4-quater, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dal solo operatore economico che riveste la funzione di organo comune;
 - a) se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica, ai sensi dell'articolo 3, comma 4-quater, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dall'impresa che riveste le funzioni di organo comune nonché da ognuno dei retisti che partecipa alla gara;
 - b) se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dal retista che riveste la qualifica di mandatario, ovvero, in caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento da costituirsi, da ognuno dei retisti che partecipa alla gara.
- nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'articolo 65, comma 2, lettera b), c) e d) del Codice, la domanda è sottoscritta digitalmente dal consorzio medesimo.

La domanda e le relative dichiarazioni sono firmate dal legale rappresentante del concorrente o da un suo procuratore munito della relativa procura. In tal caso, il concorrente allega alla domanda copia conforme all'originale della procura. Non è necessario allegare la procura se dalla visura camerale del concorrente risulti l'indicazione espressa dei poteri rappresentativi conferiti al procuratore.



In caso di progettista indicato, e non associato, lo stesso non deve presentare la domanda di partecipazione.

La domanda di partecipazione deve essere presentata nel rispetto di quanto stabilito dal Decreto del Presidente della Repubblica n. 642/72 in ordine all'assolvimento dell'imposta di bollo. Il pagamento della suddetta imposta del valore di € 16,00 viene effettuato tramite F24, bollo virtuale previa autorizzazione rilasciata dall'Agenzia delle Entrate o tramite il servizio @e.bollo dell'Agenzia delle Entrate o per gli operatori economici esteri tramite il pagamento del tributo con bonifico utilizzando il codice IBAN IT07Y0100003245348008120501 e specificando nella causale la propria denominazione, codice fiscale (se presente) e gli estremi dell'atto a cui si riferisce il pagamento.

A comprova del pagamento, il concorrente allega la ricevuta di pagamento elettronico ovvero del bonifico bancario.

N.B. In caso di partecipazione in RTI, l'imposta di bollo è dovuta solo dalla mandataria

In alternativa il concorrente può acquistare la marca da bollo da euro 16,00 ed inserire il suo numero seriale all'interno della dichiarazione contenuta nell'istanza telematica e allegare, obbligatoriamente copia del contrassegno in formato.pdf. Il concorrente si assume ogni responsabilità in caso di utilizzo plurimo dei contrassegni.

21.2 DICHIARAZIONI DA RENDERE A CURA DEGLI OPERATORI ECONOMICI AMMESSI AL CONCORDATO PREVENTIVO CON CONTI ALL'ARTICOLO 372 del DECRETO LEGISLATIVO 12 GENNA

Nella domanda di partecipazione, il concorrente dichiara ai sensi del Presidente della Repubblica n. 445/2000 gli estremi del provvedimento del provvedimento di autorizzazione a partecipare alle gare, nonché dichiara che le altre imprese aderenti al raggruppamento non sono assoggettate ad una procedura concorsuale, ai sensi dell'articolo 95, commi 4 e 5, del decreto legislativo n. 14/2019.

Il concorrente presenta una relazione di un professionista in possesso dei requisiti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera o) del decreto legislativo succitato che attesta la conformità al piano e la ragionevole capacità di adempimento del contratto.

21.3 DICHIARAZIONI DA RENDERE NEL DGUE

Il concorrente compila il DGUE on line, seguendo le istruzioni della Piattaforma.

Presenta, inoltre, il Documento di gara unico europeo per ciascuna ausiliaria, compilato per le parti relative ai requisiti generali e a quelli speciali oggetto di avvalimento.

Le dichiarazioni in ordine all'insussistenza delle cause automatiche di esclusione di cui all'articolo 94, commi 1 e 2, del Codice sono rese dall'operatore economico nel DGUE, redatto digitalmente a sistema, in relazione a tutti i soggetti indicati al comma 3.

Le dichiarazioni in ordine all'insussistenza delle cause non automatiche di esclusione di cui all'articolo 98, comma 3, lettere g) ed h) del Codice sono rese dall'operatore economico in relazione ai soggetti di cui al punto precedente.

Le dichiarazioni in ordine all'insussistenza delle altre cause di esclusione sono rese in relazione all'operatore economico.



Con riferimento alle cause di esclusione di cui all'articolo 95 del Codice, il concorrente dichiara:

- le gravi infrazioni di cui all'articolo 95, comma 1, lettera a) del Codice commesse nei tre anni antecedenti la data di pubblicazione del bando di gara;
- gli atti e i provvedimenti indicati all'articolo 98 comma 6 del codice emessi nei tre anni antecedenti la data di pubblicazione del bando di gara;
- tutti gli altri comportamenti di cui all'articolo 98 del Codice, commessi nei tre anni antecedenti la data di pubblicazione del bando di gara.

La dichiarazione di cui sopra deve essere resa anche nel caso di impugnazione in giudizio dei relativi provvedimenti, fatta eccezione per la fattispecie di cui all' articolo 98, comma 3, lett. e), per la quale va resa soltanto in caso di accertamento definitivo della violazione.

L'operatore economico dichiara la sussistenza delle cause di esclusione che si sono verificate prima della presentazione dell'offerta e indica le misure di self-cleaning adottate, oppure dimostra l'impossibilità di adottare tali misure prima della presentazione dell'offerta.

L'operatore economico adotta le misure di self-cleaning che è stato impossibilitato ad adottare prima della presentazione dell'offerta e quelle relative a cause di esclusione che si sono verificate dopo tale momento.

Se l'operatore economico omette di comunicare alla stazione appaltante le circostanze dei fatti e dei provvedimenti che possono costituire una causa di esclusione ai sensi di detti fatti o provvedimenti non risultino nel FVOE, il triennio inizia dalla data in cui la stazione appaltante ha acquisito gli stessi, anziché dalla commissione di provvedimento.

EdilBuild.it
il portale dell'edilizia e degli appalti

NB: Le cause di esclusione di cui agli articoli 95, comma 1, lettere b), c) e d) e 98, comma 3, lettera b) del Codice rilevano per la sola gara cui la condotta si riferisce. Pertanto, tali circostanze non devono essere dichiarate in occasione della partecipazione a gare successive e i relativi provvedimenti non sono inseriti nel FVOE.

Il Documento di gara unico europeo deve essere inoltre presentato:

- nel caso di raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, GEIE, da ciascuno degli operatori economici che partecipano alla procedura in forma congiunta (DGUE on line);
- nel caso di aggregazioni di imprese di rete da ognuna delle imprese retiste, se l'intera rete partecipa, ovvero dall'organo comune e dalle singole imprese retiste indicate (DGUE on line);
- nel caso di consorzi cooperative, di consorzi artigiani e di consorzi stabili, dal consorzio (DGUE on line) e dai consorziati per conto dei quali il consorzio concorre e/o dai consorziati che prestano i requisiti (questi ultimi compilando il DGUE on line, oppure, solo nel caso in cui il relativo consorzio, che concorre alla gara, sia anche membro di raggruppamento, compilando e allegando il modello di DGUE allegato alla documentazione di gara).



ATTENZIONE

Nel caso di partecipazione in forma di consorzio ordinario, raggruppamento temporaneo, GEIE, rete d'impresa, il sistema START prevede la compilazione del questionario on line-DGUE elettronico per ciascun membro dell'operatore riunito (il sistema gestisce la richiesta amministrativa del DGUE elettronico allo stesso modo della domanda di partecipazione).

Start genera automaticamente la richiesta amministrativa del DGUE elettronico, oltre che per il concorrente, anche per la/le impresa/e ausiliaria/e in caso di avvalimento e, nel caso di partecipazione in forma di consorzio stabile/consorzio tra società cooperative di produzione e lavoro/consorzio tra imprese artigiane, per la/le consorziata/e esecutrici e non esecutrici che prestano i requisiti.

Con l'aggiornamento del sistema START del 30 maggio 2025, il membro di un operatore riunito (la/le mandante/i in caso di RTI), l'impresa ausiliaria in caso di avvalimento, la/le consorziata/e esecutrici e non esecutrici possono compilare e inserire a sistema in maniera autonoma il DGUE elettronico di propria pertinenza. La nuova funzionalità è disponibile per le procedure pubblicate a partire dal 2 giugno 2025, comprese le procedure che al momento del rilascio erano nello stato "in pubblicazione". La nuova funzionalità è disponibile anche per le procedure "Negoziate da indagine" per le quali al momento del rilascio è stata pubblicata solo la fase di indagine di mercato.

Per l'impresa capogruppo/mandataria/offerente resta attiva la possibili DGUE, anche quello delle mandanti/ausiliarie/consorziate.

Nell'attuale versione di START, non è prevista la compilazione di imprese cooptate nelle gare di lavori pubblici: in questo caso nell'apposito spazio creato dalla stazione appaltante su START il DGUE compilato e firmato, utilizzando un modello editabile reso disponibile dalla stazione appaltante nella documentazione allegata sulla singola procedura.

Si ricorda inoltre che nel caso di partecipazione in forma di RTI nel quale uno dei membri è un consorzio stabile/consorzio tra società cooperative di produzione e lavoro/consorzio tra imprese artigiane, nell'attuale versione di START non è prevista la compilazione del questionario on line per le consorziate esecutrici e non esecutrici che prestano i requisiti: in questo caso la mandataria del RTI deve inserire nell'apposito spazio creato dalla stazione appaltante su START il DGUE compilato e firmato, utilizzando un modello editabile reso disponibile dalla stazione appaltante nella documentazione allegata sulla singola procedura.



Per completezza informativa si invitano gli utenti a prendere visione dei due documenti presenti nella pagina "Istruzioni" - sezione "Manuali utilizzo funzionalità START".

Nel DGUE di ciascuna delle consorziate esecutrici devono essere indicate le generalità di tutti i soggetti che ricoprono le cariche di cui all'art.94 c.3 del Codice. Documento **OBBLIGATORIO** soltanto in caso di consorzio di cui alle lett. b) c) e d) del comma 2 dell'art. 65 del Codice.

Il DGUE è **OBBLIGATORIO** anche in caso di avvalimento, volontario o necessario in presenza di concordato preventivo (D.lgs. 14/2019). Tutti i documenti devono essere caricati sul sistema dal legale rappresentante del concorrente o della mandataria.



21.4. DICHIARAZIONI INTEGRATIVE DGUE E MODELLO DICHIARAZIONI INTEGRATIVE ARTT. 11, 102 E 113 DEL D. LGS. N. 36/2023

Le dichiarazioni vanno rese sui relativi modelli reperibili sulla piattaforma, da scaricare sul proprio PC, compilare, firmare digitalmente e caricare sul sistema - **SEMPRE OBBLIGATORIO**. Le dette dichiarazioni devono essere sottoscritte con firma digitale dal titolare o legale rappresentante o procuratore del soggetto concorrente ed inserito sulla piattaforma nell'apposito spazio previsto.

L'operatore economico dichiara:

- di non partecipare alla medesima gara contemporaneamente in forme diverse (individuale e associata; in più forme associate; in forma singola e quale consorzio esecutore di un consorzio; in forma singola e come ausiliaria di altro concorrente che sia ricorso all'avvalimento per migliorare la propria offerta). Se l'operatore economico dichiara di partecipare in più di una forma, allega la documentazione che dimostra che la circostanza non ha influito sulla gara, né è idonea a incidere sulla capacità di rispettare gli obblighi contrattuali
- il/i nominativo/vi del/degli amministratore/i di fatto;
- di applicare il CCNL indicato nel presente disciplinare o indica diverso CCNL applicato dichiarando che quest'ultimo garantisce tutele economiche e normative equivalenti a quelle del CCNL indicato dall'AOUS;
- per gli operatori economici non residenti e privi di stabile organizzazione uniformarsi, in caso di aggiudicazione, alla disciplina di cui agli art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 633/72 e a come applicata dal proprio rappresentante fiscale, nelle forme di legge;
- per gli operatori economici non residenti e privi di stabile organizzazione in Italia, il domicilio fiscale, il codice fiscale, la partita IVA, l'indirizzo di posta elettronica certificata o strumento analogo negli altri Stati Membri, ai fini delle comunicazioni di cui all'articolo 90 del Codice;
- ogni ulteriore dichiarazione relativa alla specifica procedura di gara come indicata nel modello medesimo.



In caso di operatori riuniti, anche il legale rappresentante di ciascun partecipante al raggruppamento deve compilare e firmare i propri modelli integrativi e tutti i documenti devono essere caricati sul sistema dal legale rappresentante della mandataria.

In caso di consorzio ai sensi dell'art. 65, comma 2, lettere b), c) e d) del Codice, anche il legale rappresentante di ciascuna impresa consorziata per la quale il/i consorzio/i ha dichiarato di partecipare deve compilare e firmare i propri modelli integrativi e tutti i documenti devono essere caricati sul sistema dal legale rappresentante del concorrente o della mandataria.

In caso di cooptazione ai sensi dell'art. 68 comma 12 del Codice anche il legale rappresentante di ciascuna impresa associata (cooptata) deve compilare e firmare i propri modelli integrativi e tutti i documenti devono essere caricati sul sistema dal legale rappresentante del concorrente o della mandataria.

In caso di avvalimento, volontario o necessario in presenza di concordato preventivo (art. 372 del D. Lgs. 14/2019) anche il legale rappresentante di ciascuna impresa ausiliaria deve compilare e firmare i



propri modelli integrativi e tutti i documenti devono essere caricati sulla piattaforma dal legale rappresentante del concorrente o della mandataria.

21.5 PATTO D'INTEGRITÀ

Il Patto d'integrità, approvato con Deliberazione AOUS n.13 del 09/01/2025, dovrà essere sottoscritto con firma digitale dal concorrente, secondo le modalità indicate per la sottoscrizione della domanda di partecipazione di cui al paragrafo 21.1 del presente disciplinare ed inserito sul sistema telematico nell'apposito spazio previsto. La sottoscrizione del Patto è condizione di ammissione alla procedura di gara.

21.6 DOCUMENTAZIONE IN CASO DI AVVALIMENTO

L'impresa ausiliaria rende le dichiarazioni sul possesso dei requisiti di ordine generale mediante compilazione dell'apposita sezione del DGUE.

Il concorrente, per ciascuna ausiliaria, allega:

- 1) il contratto di avvalimento;
- 2) il DGUE dell'ausiliaria.
- 3) dichiarazioni integrative per ausiliaria di cui al punto 16.4.
- 4) il consenso al trattamento dei dati tramite il fascicolo virtuale, nel rispetto di quanto previsto dal codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo n. 198/2006, se tenuto al fine della verifica del possesso dei requisiti dichiarati;
- 5) **copia dell'ultimo rapporto periodico** sulla situazione del personale ai sensi dell'articolo 46 del decreto legislativo n. 198/2006, **se tenuta al** indicato al paragrafo 15.

NB:

Nel caso di avvalimento finalizzato al miglioramento dell'offerta, il contratto di avvalimento è presentato nell'offerta tecnica.

22.7. DOCUMENTAZIONE ULTERIORE PER I SOGGETTI ASSOCIATI

22.7.1 PER I RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI GIÀ COSTITUITI

- copia del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria per atto pubblico o scrittura privata autenticata;
- nella domanda di partecipazione compilare dichiarazione delle parti del lavoro, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.

22.7.2 PER I CONSORZI ORDINARI O GEIE GIÀ COSTITUITI

- copia dell'atto costitutivo e dello statuto del consorzio o GEIE, con indicazione del soggetto designato quale capofila;
- nella domanda di partecipazione, compilare la dichiarazione delle parti del lavoro, che saranno eseguite dai singoli operatori economici consorziati.



22.7.3 PER I RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI O CONSORZI ORDINARI O GEIE NON ANCORA COSTITUITI

- dichiarazione resa da ciascun concorrente, attestante:

- a. nella domanda di partecipazione indicare quale operatore economico, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
- b. nel modello offerta economica: sottoscrivere l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente con riguardo ai raggruppamenti temporanei o consorzi o GEIE, conferendo mandato collettivo speciale con rappresentanza all'impresa qualificata come mandataria che stipulerà il contratto in nome e per conto delle mandanti/consorziate;
- c. nella domanda di partecipazione indicare le parti del lavoro, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.

Allegare il modello RT costituendo debitamente compilato e firmato digitalmente da tutti i componenti del costituendo raggruppamento; lo stesso dovrà essere inserito nell'apposito spazio della piattaforma START a cura della mandataria.

22.7.4 PER LE AGGREGAZIONI DI RETISTI

se la rete è dotata di un organo comune **con potere di rappresentanza e soggettività giuridica**:

- copia del contratto di rete, con indicazione dell'organo comune che rete;

- nella domanda di partecipazione compilare:

- dichiarazione che indichi per quali imprese la rete concorre.
- dichiarazione delle parti del lavoro che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete;



se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è **priva di soggettività giuridica**:

- copia del contratto di rete;
- copia del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito all'organo comune;
- nella domanda di partecipazione compilare dichiarazione delle parti del lavoro che saranno eseguite
- dai singoli operatori economici aggregati in rete.

22.7.5 PER LE AGGREGAZIONI DI IMPRESE ADERENTI AL CONTRATTO DI RETE: SE LA RETE È DOTATA DI UN ORGANO COMUNE PRIVO DEL POTERE DI RAPPRESENTANZA O SE LA RETE È SPROVVISTA DI ORGANO COMUNE, OVVERO, SE L'ORGANO COMUNE È PRIVO DEI REQUISITI DI QUALIFICAZIONE RICHIESTI, PARTECIPA NELLE FORME DEL RAGGRUPPAMENTO TEMPORANEO DI IMPRESE COSTITUITO O COSTITUENDO

- **in caso di raggruppamento temporaneo di imprese costituito:**

- copia del contratto di rete



- copia del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria;
- nella domanda di partecipazione compilare dichiarazione delle parti del lavoro che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete;
- **in caso di raggruppamento temporaneo di imprese costituendo:**
 - copia del contratto di rete
 - dichiarazioni, rese da ciascun concorrente aderente all'aggregazione di rete nella domanda di partecipazione, attestanti:
 - a quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
 - l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia di raggruppamenti temporanei;
 - le parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

22.7.6 PER I CONSORZI DI CUI ALL'ART. 65, COMMA 2, LETT. B), C) E D) DEL CODICE

- DGUE compilato e sottoscritto da ciascuna consorziata esecutrice presta i requisiti;
- dichiarazione resa da ciascuna consorziata esecutrice e da ciascuna consorziata beneficiaria dei requisiti, attestante:



a) *[Eventuale in caso di adozione di misure di self-cleaning]:*

b.1 di avere inserito nel FVOE la relazione che illustra le misure di self cleaning adottate in relazione alle cause di esclusione verificate prima della presentazione della presente domanda e di aver indicato nel DGUE, il riferimento al documento caricato nel FVOE;

(o, in alternativa)

b.2 di essere stato impossibilitato ad adottare misure di self cleaning per i seguenti motivi [indicare le motivazioni] e si impegna ad adottare misure idonee e a comunicare le stesse tempestivamente e comunque prima dell'aggiudicazione;

b) *[Eventuale, in caso di sottoposizione a concordato preventivo con continuità aziendale]:*

- che il provvedimento di ammissione al concordato è stato emesso il da
- che il provvedimento di autorizzazione a partecipare alle gare è stato emesso il da

c) *[Eventuale, in caso di sottoposizione a sequestro o confisca ai sensi dell'articolo 240-bis del codice penale o degli articoli 20 e 24 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, e affidamento a custode o amministratore giudiziario o finanziario. La dichiarazione è resa per gli effetti dell'articolo 96, comma 13, del codice]:*

- che è stato emesso il provvedimento (indicare il tipo di provvedimento: sottoposizione a sequestro o confisca ai sensi dell'articolo 240-bis del codice penale o degli articoli 20 e 24 del



decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, e affidamento a custode o amministratore giudiziario o finanziario) in data ... da parte di

- d) **[solo per i consorzi stabili]** di non partecipare a più di un consorzio stabile;
- e) di non partecipare alla medesima gara contemporaneamente in forme diverse (singola/associata, in più forme associate, in forma singola e quale consorziato esecutore di un consorzio) e come impresa ausiliaria di altro concorrente che sia ricorso all'avvalimento per migliorare la propria offerta;
- (o, in alternativa)**
- f) di partecipare in più di una forma, **[indicare quali]** e inserisce nel FVOE idonea documentazione atta a dimostrare che la circostanza non ha influito sulla gara, né è idonea a incidere sulla capacità di rispettare gli obblighi contrattuali;
- (o, in alternativa)**
- g) di avere prestatato risorse, in qualità di impresa ausiliaria, al concorrente **[indicare il nominativo]**, che se ne è avvalso ai fini del miglioramento dell'offerta, e inserisce nel FVOE idonea documentazione atta a dimostrare che non sussistono collegamenti tali da ricondurre entrambe le imprese allo stesso centro decisionale;
- h) di prestare il consenso al trattamento dei dati tramite il FVOE, nel rispetto di quanto previsto dal D.lgs. 196 del 30 giugno 2003, ai fini della verifica da parte della stazione appaltante del possesso dei requisiti dichiarati.

23. OFFERTA ECONOMICA

L'operatore economico inserisce nella Piattaforma secondo le indicazioni d'uso l'Offerta economica che deve essere sottoscritta ai sensi del decreto legislativo n. 82/2005:

Sono inammissibili le offerte economiche che superino l'importo a base d'asta.

L'Offerta Economica deve essere sottoscritta come indicato nel precedente punto 21.1 (Domanda di partecipazione ed eventuale procura) e indicare, a pena di esclusione, in cifre e in lettere, del ribasso percentuale offerto sull'importo posto a base di gara - espresso con massimo due decimali. In caso di discordanza tra il ribasso scritto in cifre e quello scritto in lettere, sarà preso in considerazione quello scritto in lettere.

Per presentare l'Offerta Economica mediante indicazione del ribasso percentuale unico sull'importo soggetto a ribasso d'asta, il soggetto concorrente dovrà:

Accedere allo spazio dedicato alla gara sul sistema telematico;

- scaricare sul proprio pc il documento "Offerta Economica" allegato alla documentazione tecnica;
- firmare digitalmente il documento "Offerta Economica";
- caricare sul sistema telematico, nell'apposito spazio, il documento "Offerta Economica".

Si ricorda che l'importo a base di gara rappresenta il valore complessivo del corrispettivo stimato "a corpo" per l'esecuzione dei lavori e per la progettazione; pertanto, l'offerta economica compilata su Start, indica, a pena di esclusione, i seguenti elementi:

- a. Ribasso percentuale unico sulla somma degli importi soggetti a ribasso € **39.540.112,59**, corrispondenti a:



- € 269.394,16 pari al 35% del corrispettivo stimato, calcolato secondo le modalità di cui all'allegato I.13 al Codice;

- € 39.270.718,43 per lavori, al netto degli oneri della sicurezza

b. Stima dei costi aziendali relativi alla salute e sicurezza sui luoghi di lavoro

c. Stima dei costi della manodopera.

L'offerta economica dovrà essere espressa con indicazione di n. 2 cifre decimali e dovrà avere validità di almeno 180 giorni successivi alla data di esperimento della gara.

ATTENZIONE: Per i servizi di natura intellettuale non sono richiesti i costi della manodopera né quelli relativi alla sicurezza aziendale.

Tenuto conto che i costi della manodopera non sono soggetti a ribasso ai sensi dell'art. 41, comma 14 del D. Lgs.36/2023, e che nella piattaforma Start, la sezione "Offerta economica" non consente ad oggi lo scorporo dei costi della manodopera dall'importo a base di gara soggetto a ribasso, l'operatore economico dovrà indicare l'importo totale offerto comprensivo dei costi della manodopera non ribassabili al quale verranno aggiunti gli oneri per la sicurezza.

N.B. Qualora il costo totale della manodopera calcolato dall'operatore economico risulti inferiore rispetto a quello stimato dalla Stazione Appaltante, che ammonta ad € 8.568.254,85 l'offerente dovrà dimostrare, ai sensi dell'art. 41, comma 14, che tale minore importo deriva da una più efficace organizzazione aziendale indicando le motivazioni nella seconda parte

L'offerta economica dovrà essere firmata digitalmente da parte del titolare o del procuratore dell'operatore economico concorrente.

EdilBuild.it
Il portale dell'edilizia e degli appalti

Qualora il concorrente sia costituito da raggruppamento/consorzio ordinario di concorrenti/GEIE non ancora costituiti (aggregazione di imprese di rete dotata di organo comune con potere di rappresentanza ma priva di soggettività giuridica, o aggregazione di imprese di rete dotata di un organo comune privo di potere di rappresentanza o sprovvista di organo comune), l'offerta economica deve essere firmata digitalmente da tutti i legali rappresentanti dei soggetti che costituiranno il concorrente.

Qualora il concorrente sia costituito da raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti o GEIE già costituito (o aggregazione di imprese di rete dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e di soggettività giuridica), per i quali sussiste l'obbligo di produrre l'atto costitutivo di cui alla presente lettera d'invito, l'offerta economica può essere firmata digitalmente dal solo soggetto indicato quale mandatario.

24. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE

L'appalto è aggiudicato in base al criterio dell'**offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo** ai sensi dell'art. 108 del D. Lgs. 36/2023.

La valutazione dell'offerta tecnica e dell'offerta economica da parte di apposita Commissione nominata ai sensi dell'art. 93 del Codice, è effettuata in base ai seguenti punteggi secondo i criteri di valutazione riportati al paragrafo 27 del presente Disciplinare.



	PUNTEGGIO MASSIMO
Offerta tecnica	80
Offerta economica	20
TOTALE	100

La stazione appaltante intende avvalersi dell'istituto dell'inversione procedimentale, ai sensi dell'art. 107, comma 3 del D. Lgs. n. 36/2023.

25. CONTENUTO DELLA BUSTA B - OFFERTA TECNICA

La Busta B contiene l'Offerta Tecnica, firmata secondo le modalità previste al precedente paragrafo 21.1 composta, a pena di esclusione, dai seguenti documenti:

OFFERTA TECNICA	
Documenti	Busta B
Schede degli interventi (criterio A – All. A1 e All. A2)	
Relazione Tecnica riportante le 11 sezioni relative ai sub criteri B1, B2, B3, B4, B5, B6, B7, D2, D3, D4, D5	
Offerte di Gestione Informativa (OGI): criterio C1 - Progettazione criterio C2 - Esecuzione	
Allegati alla Relazione Tecnica: Documentazione per l'attribuzione dei punte criteri D1 ed E	
Composizione struttura operativa e check list punteggi quantitativi (All. B1)	
<i>Eventuale</i> , in caso di avvalimento premiale, contratto di avvalimento.	
<i>Eventuale</i> : copia aggiuntiva dell'offerta tecnica oscurata per motivi di segretezza	



25.1 SCHEDA DEGLI INTERVENTI: "CRITERIO A"

Il concorrente dovrà produrre:

Due servizi rappresentati ognuno con n.1 scheda intervento (All. A1), precisando che i servizi dovranno risultare conclusi nel periodo antecedente alla pubblicazione del bando della presente gara.

Ogni scheda presentata dovrà essere accompagnata da cinque elaborati in formato A0.

I servizi presentati dal concorrente saranno quelli ritenuti affini al servizio della gara e dallo stesso considerati significativi della propria capacità di eseguire, sotto il profilo tecnico, le prestazioni similari e che contengano soluzioni e metodologie già sperimentate con successo, che potranno essere riutilizzate anche nello svolgimento dei servizi di cui al presente Disciplinare di Gara, tenendo conto di quelli che sono i criteri di valutazione dell'offerta di cui al par. 23.1.

Due lavori rappresentati ognuno con n.1 scheda lavori (All. A2), precisando che i lavori dovranno risultare conclusi nel periodo antecedente alla pubblicazione del bando della presente gara.



Ogni scheda presentata dovrà essere accompagnata da cinque elaborati in formato A0.

I lavori presentati dal concorrente saranno quelli ritenuti affini ai lavori oggetto della presente gara e dallo stesso considerati significativi della propria capacità di eseguire, sotto il profilo organizzativo e di gestione del cantiere i lavori similari e che contengono soluzioni e metodologie già sperimentate con successo, che potranno essere riutilizzate anche nello svolgimento dei lavori di cui al presente Disciplinare di Gara, tenendo conto di quelli che sono i criteri di valutazione dell'offerta di cui al Paragrafo 28.

25.2 RELAZIONE TECNICA: CRITERI “B”, “C”, “D” ed “E”

I concorrenti dovranno produrre una relazione tecnica che, sulla base di quanto previsto dal PFTE e dal Capitolato Speciale d'Appalto, descriva le modalità di svolgimento delle prestazioni tenendo conto di quelli che sono i criteri di valutazione dell'offerta di cui al paragrafo 28.

A prescindere dalla forma giuridica del soggetto concorrente, la relazione dovrà essere unica e non dovrà nel suo complesso superare il numero di facciate prescritte.

La Relazione Tecnica, preceduta da una breve introduzione costituita al massimo da n. 1 pagina, dovrà approfondire ed illustrare gli argomenti oggetto dei sub-criteri B1, B2, B3, B4, B5, B6, B7, D2, D3, D4, D5. È richiesto inoltre un paragrafo, costituito al massimo da n. 1 pagina, di riepilogo degli elementi qualitativi caratterizzanti l'offerta che il concorrente ritiene particolarmente rilevanti e significativi. Per ogni sub-criterio è possibile allegare grafici esplicativi.

La Relazione Tecnica dovrà essere redatta in non più di 30 pagine (introduzione e pagina di riepilogo (una facciata equivale ad una pagina) in carattere Arial di dimensione 12 punti, interlinea singola margini superiore e inferiore 2,5 cm, margine sinistro 2 cm righe su un formato cartaceo ISO A4. Non sono computati nel numero delle cartelle le copertine e gli eventuali sommari.

La medesima relazione potrà essere accompagnata da un massimo di 6 elaborati integrativi di formato A1, contenente gli elementi (grafici, disegni, foto etc.) che il concorrente riterrà idonei a descrivere quanto specificamente proposto. Gli elaborati in questione non saranno computati nel numero di pagine della relazione.

25.3 ALLEGATI ALLA RELAZIONE TECNICA

Alla Relazione Tecnica l'Operatore Economico potrà allegare la documentazione (autodichiarazioni, certificazioni, check list, schede tecniche ecc.) relativa ai sub-criteri D1, D2, D3 ed E che non sarà computata nel numero delle cartelle.

L'Offerta Tecnica **si completa** con:

- cronoprogramma dei lavori e della progettazione dettagliato con elencazione di fasi e zone del cantiere rispettando i tempi totali previsti dal cronoprogramma di progetto.

N.B.: L'offerta tecnica **non dovrà riportare in alcun modo l'entità del prezzo applicato e/o elementi che possono ricondurre ad esso o all'offerta economica dell'operatore, pena l'esclusione.**

Ogni ulteriore documentazione prodotta, rispetto a quanto sopra indicato, non sarà valutata dalla Commissione di gara.

Nell'ambito dell'offerta tecnica andranno puntualmente indicate le parti dell'offerta coperte da



segreto tecnico/commerciale al fine di limitare il diritto di accesso degli altri concorrenti alla documentazione presentata fermo restando che la S.A. si riserva di valutare la compatibilità dell'istanza di riservatezza con il diritto di accesso dei soggetti interessati.

25.4 OFFERTA DI GESTIONE INFORMATIVA: CRITERIO “C”

L’O.E. compilerà l’Offerta di Gestione Informativa (oGI), producendo due documenti distinti, uno relativo alla fase di progettazione esecutiva ed uno relativo alla fase di esecuzione dei lavori, tenendo conto di quelli che sono i criteri di valutazione dell’offerta di cui al Paragrafo 27.

Si specifica che entrambi i documenti non dovranno in alcun modo discostarsi dalle indicazioni fornite nel Capitolato Informativo. Le due distinte oGI dovranno altresì essere compilate seguendo i due modelli forniti dalla SA (Template offerta gestione informativa di progettazione esecutiva, Template offerta gestione informativa di esecuzione), che dovranno essere pertanto completati in tutte le loro parti senza modificarne la struttura, l’interlinea, la dimensione ed il tipo di carattere, seguendone le indicazioni presenti in ciascun paragrafo.

Ciascuna oGI dovrà avere una lunghezza massima di 35 facciate in formato A4, esclusi frontespizio e sommario, cui dovranno aggiungersi un massimo di n.5 allegati in formato A3.

26. CONTENUTO DELLA BUSTA C - OFFERTA ECONOMICA

La busta C deve contenere l’Offerta economica secondo le modalità di seguito indicate

Il concorrente inserisce a Sistema, nella sezione indicata nella tabella seguente, la documentazione:



Busta C – Offerta economica	
Documento	Busta C
Offerta economica (generata dal sistema)	Economica

L’offerta economica deve essere sottoscritta secondo le modalità previste per la domanda di partecipazione di cui al Paragrafo 21.1.

I progettisti devono sottoscrivere l’offerta.

L’Offerta Economica è costituita solo dai valori inseriti direttamente a Sistema, è formulata, a pena di esclusione, attraverso l’inserimento nell’apposita sezione del Sistema dei valori richiesti con modalità solo in cifre; tali valori verranno riportati su una dichiarazione d’offerta generata dal Sistema in formato .pdf “Documento di Offerta economica”, che il concorrente dovrà inviare e far pervenire attraverso il Sistema dopo averla scaricata, salvata sul proprio PC e sottoscritta digitalmente.

L’ “Offerta economica” dovrà contenere, a pena di esclusione, i seguenti elementi:

- Ribasso percentuale unico, sulla quota lavori soggetta a ribasso e sulla quota corrispettivo servizi tecnici soggetta a ribasso al netto di IVA e degli oneri della sicurezza. Non saranno presi in considerazione decimali superiori al secondo;



- **Gli oneri aziendali della sicurezza**, già computati nell'importo complessivo offerto, afferenti alle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro in relazione all'appalto di cui trattasi, ai sensi dell'art. 108, comma 9, del Codice.

N.B. La Stazione Appaltante ha quantificato i costi della sicurezza relativamente ai lavori; ciò che invece viene richiesto al concorrente in seno all'offerta economica è la quantificazione delle somme che lo stesso è tenuto a sostenere a copertura delle misure preventive e protettive connesse ai rischi derivanti dall'attività di impresa, **il cui importo deve essere diverso da € 0, a pena di esclusione**, e risultare – in sede di eventuale verifica di congruità dell'offerta, secondo quanto previsto dall'art. 110 comma 5 lett. c) del D. Lgs. 36/2023, commisurato all'entità e alle caratteristiche dell'appalto (ossia costituisce una quota dei costi complessivamente sostenuti dal concorrente in materia di sicurezza).

Si precisa che il costo degli oneri aziendali della sicurezza richiesto all'operatore economico in sede di offerta si riferisce esclusivamente all'aliquota di esecuzione dei lavori, in quanto per il servizio di progettazione, essendo di natura intellettuale, non sussiste l'obbligo di indicazione.

- La stima dei **costi della manodopera**. Ai sensi dell'art. 41, comma 14, del Codice i costi della manodopera indicati al Paragrafo 3.2 del presente Disciplinare **non sono ribassabili**. Resta la possibilità per l'operatore economico di dimostrare che il ribasso complessivo dell'importo deriva da una più efficiente organizzazione aziendale o da sgravi contributivi che non comportano penalizzazione per la manodopera.

EdilBuild.it

27. CRITERI DI VALUTAZIONE

L'appalto sarà aggiudicato, ai sensi dell'art. 108, commi 2 e 5, l'Il portale dell'edilizia e degli appalti il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, da apposita Commissione nominata ai sensi dell'art. 93 del Codice sulla base dei criteri di valutazione e dei relativi fattori ponderali indicati nella tabella sottostante e di seguito descritti:

CRITERI DI VALUTAZIONE		RIFERIMENTO	FATTORI PONDERALI	
A	Professionalità e adeguatezza del concorrente	Schede descrittive	$P_a=$	16
B	Esecuzione Lavori e capacità tecnica	Relazione tecnica	$P_b=$	43
C	Offerta di Gestione Informativa (OGI)	Relazione tecnica	$P_c=$	5
D	Criteri premianti	Relazione tecnica	$P_d=$	14
E	Welfare aziendale	Relazione tecnica	$P_e=$	2
F	Ribasso percentuale sull'importo soggetto a ribasso	Offerta economica	$P_f=$	20

L'appalto verrà aggiudicato anche in presenza di una sola offerta formalmente valida, purché ritenuta conveniente e congrua da parte dell'Amministrazione.



La valutazione dell'offerta tecnica e dell'offerta economica è effettuata in base ai seguenti punteggi:

	PUNTEGGIO MASSIMO
Offerta tecnica	80
Offerta economica	20
TOTALE	100

27.1 CRITERI DI VALUTAZIONE DELL'OFFERTA TECNICA – 80 punti

Il punteggio dell'offerta tecnica è attribuito sulla base dei criteri di valutazione come di seguito descritti:

TABELLA – CRITERI E SUB CRITERI DI VALUTAZIONE

OFFERTA TECNICA - 80 PUNTI				Punteggio sub criterio	Punteggio totale criterio
criteri		sub criteri			
A	Professionalità e adeguatezza del concorrente	A1	professionalità ed adeguatezza del progettista	8	16
		A2	professionalità ed adeguatezza dell'impresa	8	
B	Esecuzione Lavori e capacità tecnica	B1	Qualità del gruppo di progettazione	4	14
		B2	Qualità della struttura di impresa	4	
		B3	Qualità del gruppo di lavoro della gestione operativa e gestionale e gestione informativa	4	
		B4	Ottimizzazione della cantierizzazione	4	
		B5	Ottimizzazione delle soluzioni costruttive	4	
		B6	Ottimizzazione del progetto del verde	5	
		B7	Gestione della comunicazione	4	
C	Offerta di Gestione Informativa (OGI)	C1	Offerta di Gestione Informativa - Progettazione	2	5
		C2	Offerta di Gestione Informativa - Esecuzione	3	
D	Criteri premianti	D1	Prestazioni migliorative dei prodotti da costruzione	5	14
		D2	Proposta migliorativa relativa alla gestione digitale del cantiere 4D e 5D	5	
		D3	Possesso di una certificazione di Responsabilità Sociale d'Impresa (Social Accountability) SA8000 o equivalente	1	
		D4	Sistema di gestione conforme alla norma ISO 45001	1	
		D5	Pari opportunità generazionale e di genere	2	
E	Welfare aziendale	E	Politiche tese a favorire le pari opportunità	2	2
TOTALE					80



27.1.1. CRITERIO “A” - PROFESSIONALITÀ, CAPACITÀ ED ESPERIENZA DEL CONCORRENTE

Il Criterio A “Professionalità, capacità ed esperienza del concorrente” consente alla S.A. di valutare le esperienze maturate dall'Operatore economico in ambito di servizi di progettazione e lavori similari



eseguiti e conclusi. Il Criterio A si articola in 2 sub-criteri.

- – **Professionalità ed adeguatezza del progettista**

L'O.E. dovrà comprovare professionalità e adeguatezza sul piano della capacità tecnica e progettuale relativa ad interventi di **nuova costruzione** affini a quello oggetto di affidamento per destinazione d'uso e complessità, utilizzando soluzioni tecniche orientate alla sicurezza sismica e all'ambiente, con particolare riferimento alle strutture, alla sostenibilità ambientale ed energetica.

Il concorrente dovrà comprovare l'esperienza acquisita proponendo un massimo di **due progetti esecutivi** eseguiti su edifici comparabili per grado di complessità, aderenza delle scelte progettuali e tipologia edilizia a quello oggetto della presente procedura compilando la **Scheda intervento (All. A1)**.

La **Scheda intervento** (costituita da un elaborato A3), è compilata per ciascuno dei due incarichi svolti per servizio di progettazione esecutiva eseguita preferibilmente con metodologie e strumenti di gestione informativa digitale relativa ad interventi di nuova costruzione di caratteristiche simili a quello oggetto di affidamento per destinazione d'uso e complessità, utilizzando soluzioni tecniche orientate alla sostenibilità ambientale e all'efficientamento energetico, in fase realizzativa e in fase di utilizzo dell'opera.

Le schede presentate dovranno essere accompagnate da cinque elaborati in formato A0, contenenti per il livello progettuale richiesto (esecutivo) almeno una planimetria, u **tavola di particolari costruttivi, ritenuti significativi, rappresentativi degli indirizzi progettuali ma anche della qualità della rappresentazione. La tavola dovrà contenere immagini estratte direttamente dai modelli di fabbisogno informativo raggiunto** e il livello progettuale oggetto della presente procedura. Fermi restando i limiti sopra indicati, a completamento della scheda potranno essere inseriti altri elementi (elaborazioni tridimensionali, grafici, disegni, foto etc.) che il concorrente riterrà idonei a descrivere l'incarico svolto.



N.B.:

- non sono computati nel numero delle cartelle le copertine, gli eventuali sommari e le eventuali certificazioni;
- ogni ulteriore documentazione prodotta, rispetto a quanto sopra indicato, non sarà valutata dalla Commissione di gara.

Criteri di valutazione

Saranno valutati positivamente:

- la capacità di descrivere adeguatamente, attraverso gli elaborati tecnici e documentali, le complessità progettuali;
- l'adozione di soluzioni tese a favorire un utilizzo flessibile degli spazi attraverso un idoneo e opportuno frazionamento impiantistico e una distribuzione razionale dei servizi;
- il raggiungimento di elevati livelli di comfort e accessibilità sia per i fruitori che per gli



operatori a vario titolo coinvolti;

- l'utilizzo di "metodi e strumenti elettronici specifici, quali quelli di modellazione per l'edilizia e le infrastrutture" in applicazione del DM 560/2017 e ss.mm.ii, nonché della UNI EN ISO 19650 e della UNI11337, durante la fase di progettazione (BIM);
- l'implementazione del processo informativo digitale nella fase di progettazione: software utilizzati, livello di sviluppo informativo raggiunto nei modelli, gestione del flusso informativo internamente al gruppo di lavoro e verso la Committenza, modalità di coordinamento e verifica ed eventualmente uso di metodologie digitali per il calcolo dei costi e per la programmazione temporale della fase di esecuzione.
- il recepimento in fase di progettazione dei Criteri Ambientali Minimi vigenti durante la fase di progettazione e l'eventuale miglioramento prestazionale raggiunto;
- progetti sottoposti a certificazione sulla base di protocolli di sostenibilità energetico ambientale degli edifici;
- progetti conformi agli standard Nearly Zero Energy Building (nZEB), Casa Passiva, Plus Energy House;
- progetti nei quali è stata applicata la metodologia LCA o LCC UNI EN ISO 15804 e UNI EN ISO 15978 per la comparazione di soluzioni progettuali alternative

- – **Professionalità ed adeguatezza dell'impresa**

L'O.E. dovrà comprovare l'esperienza e capacità tecniche acquisite in riferimento a opere di **nuova costruzione** affini a quello oggetto di affidamento per dimostrare di aver utilizzato soluzioni tecniche orientate alla sicurezza sismica e all'ambiente, con particolare riferimento alle strutture, alla sostenibilità ambientale ed energetica.



Il concorrente dovrà comprovare l'esperienza acquisita proponendo un massimo di **due interventi realizzati** di nuova costruzione comparabili per grado di complessità, aderenza delle scelte progettuali e tipologia edilizia a quello oggetto della presente procedura compilando la **Scheda intervento (All. A2)**.

La **Scheda intervento** (costituita da un elaborato A3), è compilata per ciascuno dei due lavori svolti relativa ad interventi di nuova costruzione di caratteristiche simili a quello oggetto di affidamento per destinazione d'uso e complessità, utilizzando soluzioni tecniche orientate alla sostenibilità ambientale e all'efficientamento energetico, in fase realizzativa e in fase di utilizzo dell'opera.

La scheda presentata dovrà essere accompagnata da cinque elaborati in formato A0, contenenti almeno una planimetria, una sezione, uno schema di cantierizzazione e alcune foto caratterizzanti l'andamento del cantiere, una tavola contenente immagini estratte direttamente dai modelli as built, che il concorrente riterrà idonei a descrivere l'incarico svolto.

N.B.:

- non sono computati nel numero delle cartelle le copertine, gli eventuali sommari e le eventuali certificazioni;
- ogni ulteriore documentazione prodotta, rispetto a quanto sopra indicato, non sarà valutata



dalla Commissione di gara.

Criteria di valutazione

Saranno valutati positivamente:

- gli aspetti innovativi tecnologici e funzionali riferiti alle categorie di opere previste dal presente disciplinare con particolare attenzione agli aspetti di sostenibilità ambientale e ai tempi di esecuzione;
- l'implementazione del processo informativo digitale nella fase di esecuzione. In particolare, per la restituzione As-built indicare: software utilizzati, livello di sviluppo informativo raggiunto nei modelli, gestione del flusso informativo internamente al gruppo di lavoro e verso la Committenza, modalità di coordinamento e verifica ed eventualmente uso di metodologie digitali per la gestione dei tempi e dei costi in cantiere.
- il rispetto o riduzione dei tempi di esecuzione in relazione al cronoprogramma di progetto, l'uso del personale in termini di uomini/giorno nonché le attrezzature impiegate.
- l'integrazione dei Criteri Ambientali Minimi (CAM) vigenti al momento della realizzazione dell'opera, sia in fase di cantierizzazione che nelle successive fasi di gestione e manutenzione dell'edificio;
- il conseguimento documentato di prestazioni conformi agli standard di edifici a zero emissioni nette (nZEB), Casa Passiva, Plus Energy House e assimi;
- l'ottenimento della certificazione dell'intervento secondo un sistema di certificazione ambientale (ad es.: Breeam, Casaclima, Itaca, Leed, Well, ecc.).

27.1.2 CRITERIO “B” – ESECUZIONE LAVORI E CAPACITA' TECNICA

Il Criterio B consente alla S.A. di valutare quale sia la migliore offerta con riferimento all'approccio metodologico proposto nonché alla struttura tecnico-organizzativa prevista, garanzia di qualità nell'attuazione dell'intervento. Il Criterio B si articola in 7 sub-criteri.

B1 - Aspetti organizzativi - Qualità del gruppo di progettazione

I concorrenti dovranno illustrare l'adeguatezza della struttura tecnico-organizzativa che intenderà mettere a disposizione per lo svolgimento dell'**incarico di progettazione**, con riferimento ai profili di carattere organizzativo-funzionale del gruppo di lavoro, con specificazione di ruoli e competenze che personalmente e concretamente svolgeranno le prestazioni potendo efficacemente far fronte a tutti gli adempimenti richiesti, unitamente alla dotazione software/hardware prevista per lo svolgimento dell'appalto.

I concorrenti dovranno indicare gli strumenti e l'approccio utilizzato per giungere alla definizione della progettazione esecutiva, i criteri progettuali da adottarsi, nonché le professionalità che saranno coinvolte nell'espletamento del Servizio di progettazione nei vari ambiti di intervento (architettonico, strutturale, impiantistico ed ambientale), in relazione alla qualificazione professionale, alla relativa formazione ed alle principali esperienze analoghe all'oggetto del contratto.

I concorrenti dovranno indicare, inoltre, i nominativi delle figure professionali minime della struttura operativa all'interno dell'allegato B1 – *Composizione struttura operativa e check list punteggi*



qualitativi.

Criteri di valutazione

Saranno positivamente valutati i seguenti punti:

- flussi di lavoro;
- dotazioni informatiche (hardware e software) e strumentali in possesso della propria struttura;
- strumenti e le metodologie, in particolare se digitali, messi in atto per la condivisione e l'aggiornamento della SA per facilitare il project monitoring nelle fasi di progettazione, sia le attività dell'ufficio di Direzione Lavori nelle fasi di avanzamento dei lavori.

B2 - Aspetti organizzativi - Qualità della struttura di impresa

I concorrenti dovranno illustrare nel dettaglio e presentare la loro migliore proposta sull'Organizzazione e Qualificazione del personale impiegato (adeguato alla tipologia e valore delle opere) e sull'Esecuzione dei lavori (gestione delle interferenze, organizzazione e gestione delle squadre per competenza). I contenuti della proposta dovranno essere rispondenti alle peculiarità del progetto. Nella proposta i concorrenti dovranno specificare i sistemi e le procedure di project management del processo produttivo, i processi di coordinamento con i sub-appaltatori e/o sub fornitori e le metodologie e/o strategie per un efficace rapporto con il RUP, il DL e il CSE. Nella proposta i concorrenti dovranno fare particolare riferimento all'organigramma funzionale aziendale che specifichi compiti e responsabilità del personale impiegato, esplicitando la formazione e livello di responsabilità; ai sistemi di controllo di project management dell'intero processo costruttivo al fine di garantire il conseguimento degli obiettivi prefissati tecnici e temporali; alle modalità operative di gestione dei rapporti operativi con subappaltatori e/o sub-fornitori al fine di evitare/mitigare il rischio di interferenze e rallentamenti dell'esecuzione; alle modalità di comunicazione con la Stazione appaltante, la Direzione dei Lavori e il Coordinatore alla Sicurezza anche attraverso nuovi strumenti interattivi e tecnologie per la pianificazione e l'attuazione delle attività di coordinamento.



Con riguardo alla fase "Lavori", ai fini del rispetto delle clausole sociali, il concorrente illustrerà le metodologie che intende intraprendere per la concreta attuazione delle stesse.

Criteri di valutazione

Saranno positivamente valutati i seguenti aspetti:

- organigramma funzionale aziendale che specifichi compiti e responsabilità del personale impiegato, esplicitando le relative competenze, formazione e livello di responsabilità;
- sistemi di controllo di project management per la gestione dell'intero processo costruttivo al fine di garantire il conseguimento degli obiettivi prefissati tecnici e temporali;
- modalità operative di gestione dei rapporti operativi con subappaltatori e/o sub-fornitori al fine di evitare/mitigare il rischio di interferenze e rallentamenti dell'esecuzione;
- le modalità di comunicazione con la Stazione appaltante, la Direzione dei Lavori e il Coordinatore alla Sicurezza, anche attraverso nuovi strumenti interattivi e tecnologie per la pianificazione e l'attuazione delle attività di coordinamento.



B3 – Aspetti organizzativi – Qualità del gruppo di lavoro della gestione informativa

I concorrenti dovranno illustrare l'adeguatezza e la qualità delle Strutture tecnico-organizzative che intenderanno mettere a disposizione per lo svolgimento dell'incarico di progettazione e per quello di esecuzione dei lavori.

L'Aggiudicatario è tenuto a svolgere l'attività di gestione informativa con soggetti in possesso delle necessarie esperienze e competenze, anche in relazione a responsabilità e ruoli richiesti per l'incarico.

Pertanto, l'Operatore Economico dovrà specificare la Struttura del Gruppo di lavoro per la fase di progettazione esecutiva e quella per la fase di esecuzione. Il Concorrente dovrà descrivere i ruoli e le relazioni tra i soggetti interessati, con particolare riguardo alle responsabilità relative ai singoli Modelli prodotti.

Andranno a concorrere alla qualità del gruppo di lavoro e di conseguenza alla sua valutazione, le competenze specifiche possedute dai singoli soggetti del gruppo e le esperienze pregresse e di applicazione di processi informativi digitali in fase di progettazione e di esecuzione di lavori.

Criteri di valutazione

Saranno valutate positivamente le offerte che descriveranno la metodologia e l'approccio, con particolare riferimento a:

- struttura operativa e professionalità coinvolte;
- esperienze pregresse;
- competenze specifiche.



B4 – Cantierizzazione

I concorrenti dovranno illustrare le modalità di gestione della fase esecutiva del cantiere, relativamente alle lavorazioni e alla sicurezza, proponendo soluzioni tese alla riduzione delle interferenze, considerando le attività del sito, la gestione di più fasi costruttive contemporanee ed i tempi di realizzazione delle opere. I contenuti della proposta dovranno essere rispondenti al progetto posto a base di gara, alle descrizioni e alle prescrizioni del Capitolato speciale d'appalto e al PSC.

Dovranno in particolare relazionare sulle modalità di organizzazione generale del cantiere, privilegiando gli aspetti che hanno influenza sulle attività, ovvero: le modalità di approvvigionamento, lo stoccaggio dei materiali, il trasporto a discarica, il riuso del materiale e tutte le azioni messe in atto per la salvaguardia dell'ambiente; sull'utilizzo di attrezzature e macchinari con un ridotto impatto ambientale, riduzione dell'emissione di polveri, riduzione dell'inquinamento acustico, risparmio energetico; sulle misure aggiuntive delle condizioni di sicurezza con riferimento anche alle opere provvisorie, garantendo la coerenza con i contenuti del PSC, nonché motivando la scelta delle stesse; sull'efficacia delle misure per la maggiore sicurezza dei lavoratori; sull'utilizzo di "metodi e strumenti elettronici specifici, quali quelli di modellazione per l'edilizia e le infrastrutture" (BIM) in applicazione del DM 560/2017 e ss.mm.ii, nonché della UNI EN ISO 19650 e della UNI 11337, durante la fase di esecuzione; esecutività della proposta ovvero illustrazione e modalità realizzative della stessa.

Il concorrente si impegna ad aggiornare il PSC in funzione delle migliori proposte senza nessun onere aggiuntivo per la Stazione Appaltante.



Alla relazione andrà allegato il Cronoprogramma dei lavori e della progettazione dettagliato con elencazione di fasi, zone del cantiere e sovrapposizioni di lavorazioni. Tale documento non rientra nel conteggio delle pagine a disposizione.

Criteria di valutazione

Saranno valutate positivamente le offerte che descriveranno con puntualità, metodologia e approccio, con particolare riferimento a:

- proposte volte ad ottimizzare le lavorazioni in relazione alle scelte tecnico-costruttive, ed alle fasi realizzative (sistema strutturale, componente architettonica, componente impiantistica, ecc.);
- proposte tese all'ottimizzazione delle lavorazioni previste con eventuali sovrapposizioni di più squadre di cantiere su più turni, nell'ottica della riduzione dei tempi;
- azioni migliorative che garantiscano l'ottimizzazione dei tempi di esecuzione delle opere edili, strutturali ed impiantistiche nel rispetto delle interferenze reciproche e con la garanzia di elevati livelli di sicurezza;
- le procedure relative all'attività di coordinamento con eventuali subappaltatori e/o subfornitori;
- proposte per l'ottimizzazione del ciclo di produzione in cantiere connesso all'approvvigionamento dei materiali e dei componenti da im
- le modalità e procedure previste per le verifiche di accettazione dei materiali, nonché la redazione di un piano di qualità delle attività di cantiere, con riguardo all'organizzazione della forza delle macchine e ai trasporti;
- modalità e procedure per l'ottimizzazione delle prestazioni ambientali del cantiere, nonché alle verifiche di accettazione dei materiali in allineamento sia alle specifiche tecniche per i prodotti da costruzione ed alle specifiche tecniche relative al cantiere di cui ai CAM DM 23/06/2022;
- proposte volte a minimizzare gli impatti sulle vie di accesso alle aree di cantiere e all'esterno delle stesse;
- l'impiego di strumenti tali da garantire una maggiore capacità per monitorare l'avanzamento dell'opera e per il rispetto dei tempi contrattuali;
- le modalità di interfaccia e di scambio delle informazioni con la Direzione dei Lavori, il Coordinatore per la Sicurezza ed il RUP;
- proposte volte ad ottimizzare, tramite l'applicazione di "metodi e strumenti elettronici specifici, quali quelli di modellazione per l'edilizia e le infrastrutture" (BIM) e ulteriori tecnologie digitali, la costruibilità dell'Opera, la tracciabilità dei materiali, delle forniture e dei processi di produzione e montaggio, nonché l'elaborazione degli *As Built* durante la fase esecutiva.

B5 – Ottimizzazione delle soluzioni costruttive

Il concorrente dovrà presentare una relazione tecnica che descriva tutte le soluzioni costruttive adottate



finalizzate alla realizzazione in ottica DFMA mirate alla prefabbricazione off-site e riduzione dei tempi di montaggio e installazione.

Le proposte tecniche migliorative dovranno riguardare in particolare:

- la gestione delle interferenze con le aree circostanti ed interne alle zone di lavorazione, in particolare le operazioni di gestione dell'approvvigionamento delle componenti e materiali, tiro al piano e movimentazione, nell'ottica di minimizzare la permanenza dei materiali a piè d'opera;
- un'alternativa di cantierizzazione dell'opera in riferimento agli spazi a disposizione, le previsioni di gestione delle emergenze durante le lavorazioni e i presidi di sicurezza finalizzati alla riduzione delle tempistiche globali di esecuzione.

Verranno valutati:

- completezza e articolazione delle proposte e relativa descrizione;
- fattibilità tecnica e flessibilità delle soluzioni proposte in coerenza con il progetto a base di gara;
- livello di pianificazione dei processi di progettazione costruttiva, approvazione, conferma d'ordine, produzione, stoccaggio, handover del prodotto in sito, gestione e movimentazione, installazione e verifica del prodotto finale;
- grado di approfondimento delle soluzioni proposte, in ottica trasportabilità e gestione in cantiere delle componenti, con gestione e risoluzione delle interferenze, supportata da oppor e descrizioni tecniche e prestazionali;
- incremento della sicurezza dei lavoratori (descrivere come l'approccio DFMA e MMC contribuiranno alla minimizzazione dei rischi connessi alle lavorazioni);
- incremento della dotazione della manodopera anche su più turni di lavoro in funzione della riduzione dei tempi.

EdilBuild.it
Il portale dell'edilizia e degli appalti

Si precisa che gli oneri di sicurezza, posti a base di gara resteranno comunque invariati.

B6 – Ottimizzazione del progetto del verde

Il concorrente dovrà presentare una relazione tecnica che descriva come il progetto del verde verrà ottimizzato in fase di esecuzione in merito agli aspetti floristici, vegetazionali, paesaggistici, gestionali, culturali e sociali, individuando in particolare un'ottimizzazione del progetto posto a base gara sui seguenti punti:

- criteri di scelta delle specie vegetali (arboree, arbustive ed erbacee) da selezionare e i criteri per la loro messa a dimora;
- migliore gestione delle acque (anche quelle meteoriche), tenendo conto della fascia climatica e della morfologia dell'area, della tipologia e concentrazione degli inquinanti, delle caratteristiche dei suoli e della fragilità delle falde;
- arredo urbano;
- piano di gestione e manutenzione delle aree verdi.



Criteria di valutazione

La commissione attribuirà un punteggio qualitativo sulla relazione tecnica presentata, la quale dovrà porre in evidenza le ottimizzazioni proposte dall'offerente per la realizzazione rispetto al progetto posto a base gara, trattando puntualmente almeno gli approfondimenti sopra indicati.

B7 - Gestione della comunicazione

Data l'importanza dell'opera, si prevede che saranno organizzati incontri con l'Amministrazione committente e con gli enti pubblici coinvolti, sia nella fase di sviluppo della progettazione esecutiva che in fase realizzativa, finalizzati alla condivisione delle strategie progettuali ed esecutive.

Sarà valutata positivamente efficacia ed efficienza delle modalità di comunicazione ed interazione con la committenza (processo di project monitoring). Sarà inoltre valutato positivamente l'utilizzo di metodologie digitali e strumenti cloud in grado di aumentare la collaborazione, la comunicazione e lo scambio di informazioni tra i diversi attori coinvolti nel progetto.

In fase di esecuzione il concorrente potrà offrire sistemi informatici che consentano di seguire lo stato di avanzamento dei lavori, ovunque in remoto ma anche modalità di registrazione visiva dello sviluppo dell'opera stessa.

Il concorrente dovrà predisporre un Piano di Comunicazione che valorizzi le attività che verranno svolte durante tutte le fasi di cantiere.

Le attività di comunicazione dovranno in ogni caso essere concordate con il Dipartimento Tecnico e con la Direzione Aziendale.



Criteria di valutazione

Saranno valutate positivamente le proposte che daranno evidenza dell'efficacia delle strategie di comunicazione e confronto continuo con la committenza.

Saranno valutate positivamente inoltre le eventuali proposte di messa in opera di telecamere fisse per riprese "timelaps", di utilizzo di droni per periodiche riprese aeree, l'utilizzo di scansioni laser 3D delle diverse fasi di cantiere, ecc.

27.1.3 CRITERIO "C" - OFFERTA DI GESTIONE INFORMATIVA (oGI)

L'Operatore Economico formulerà l'Offerta di Gestione Informativa (oGI) composta di due documenti distinti, sulla base del Capitolato Informativo messo a disposizione dalla Stazione Appaltante, con specifico riferimento alle fasi di progettazione esecutiva ed esecuzione dei lavori, con l'intento di descrivere in maniera esaustiva ed esplicita:

- ruoli;
- processi;
- metodologie di modellazione, coordinamento e verifica;
- contenuto informativo geometrico, alfanumerico e documentale;
- la modalità di interoperabilità del modello BIM, con applicativi gestionali del ciclo di vita dell'opera realizzata, con particolare riguardo alla manutenzione della stessa.



Si specifica che entrambi i documenti, testé richiamati, non dovranno in alcun modo discostarsi dalle indicazioni fornite nel Capitolato Informativo. Le due distinte oGI dovranno altresì essere compilate seguendo i due modelli forniti dalla SA (Template offerta gestione informativa di progettazione esecutiva, Template offerta gestione informativa di esecuzione), che dovranno essere pertanto completati in tutte le loro parti senza modificarne la struttura, l'interlinea, la dimensione ed il tipo di carattere, seguendone le indicazioni presenti in ciascun paragrafo.

Ciascuna Offerta di Gestione Informativa, compilata in tutte le sue parti, non dovrà superare 35 facciate in formato A4 (esclusi frontespizio e sommario, cui dovranno aggiungersi allegati in numero massimo di n. 5 in formato A3).

Ciascuna Offerta di Gestione Informativa (oGI) dovrà essere unica, indipendentemente dalla forma giuridica del soggetto concorrente. Alle oGI potranno essere allegati eventuali attestati e certificazioni delle competenze possedute dal gruppo di lavoro.

• – **Offerta di Gestione Informativa - Progettazione**

Il concorrente dovrà compilare, sulla base del Capitolato Informativo a base di gara, una Offerta di Gestione Informativa in cui dovrà rispondere alle richieste della Stazione Appaltante. In particolare, l'Operatore Economico dovrà innanzitutto descrivere per la fase di progettazione esecutiva, i ruoli (in accordo con quanto indicato nel **paragrafo B.3 della Relazione Tecnica**), specificandoli all'interno del processo del Servizio in oggetto. Successivamente dovrà descrivere: modellazione, coordinamento e verifica, esplicitare il contenuto documentale e la modalità di interoperabilità del Modello informativo.



La valutazione si riferirà alle proposte del Concorrente relative all'ap
Gestione Informativa Digitale nei servizi oggetto di affidamento, con particolare attenzione all'interoperabilità, al raggiungimento dei livelli di fabbisogno informativo richiesti, all'ottenimento degli Obiettivi ed Usi minimi, alla strutturazione e organizzazione del modello digitale, alla sicurezza del contenuto informativo, alle procedure di coordinamento e verifica del modello, alle modalità di condivisione dei dati, modelli, documenti e elaborati e alle modalità di consegna finale dei modelli.

Criteri di valutazione

Saranno valutate positivamente le offerte che descriveranno la metodologia e l'approccio, con particolare riferimento a:

- processo di gestione informativa;
- raggiungimento dei livelli di sviluppo informativo richiesti;
- conseguimento degli Obiettivi ed Usi minimi,
- strutturazione e organizzazione del modello digitale, della sicurezza del contenuto informativo, delle procedure di coordinamento e verifica del modello, delle modalità di condivisione dei dati, modelli, documenti ed elaborati e delle modalità di consegna finale dei modelli.

• – **Offerta di Gestione Informativa – Esecuzione**

Il concorrente dovrà compilare, sulla base dei capitoli e dei paragrafi del Capitolato Informativo a base di gara, una Offerta di Gestione Informativa in cui dovrà rispondere alle richieste della Stazione



Appaltante. In particolare, l'Operatore Economico dovrà innanzitutto descrivere, per la fase di esecuzione, i ruoli (in accordo con quanto indicato nel **paragrafo B.3 della Relazione Tecnica**), specificandoli all'interno del processo del Servizio in oggetto. Successivamente dovrà descrivere i processi, le metodologie di modellazione, coordinamento e verifica, esplicitare il contenuto geometrico, alfanumerico e documentale e la modalità di interoperabilità del Modello informativo.

La valutazione si riferirà alle proposte del Concorrente relative all'applicazione della metodologia di Gestione Informativa Digitale nei servizi oggetto di affidamento, con particolare attenzione all'interoperabilità, al raggiungimento dei livelli di fabbisogno informativo richiesti, all'ottenimento degli Obiettivi ed Usi minimi, alla strutturazione e organizzazione del modello digitale, alla sicurezza del contenuto informativo, alle procedure di coordinamento e verifica del modello, alle modalità di condivisione dei dati, modelli, documenti e elaborati e alle modalità di archiviazione e consegna finale dei modelli.

Criteria di valutazione

Saranno valutate positivamente le offerte che descriveranno la metodologia e l'approccio, con particolare riferimento a:

- processo di gestione informativa;
- applicazione della metodologia BIM nei servizi oggetto di affidamento, con particolare attenzione all'interoperabilità del modello con applicati dell'opera realizzata;
- raggiungimento dei livelli di sviluppo informativo richiesti;
- conseguimento degli Obiettivi ed Usi minimi,
- strutturazione e organizzazione del modello digitale, della sicurezza del contenuto informativo, delle procedure di coordinamento e verifica del modello, delle modalità di condivisione dei dati, modelli, documenti ed elaborati e delle modalità di consegna finale dei modelli.
- modalità di produzione del modello *As Built*, in relazione sia al cronoprogramma dei lavori e sia all'utilizzo di strumenti ed apparecchiature digitali per il rilievo e il monitoraggio di quanto effettivamente costruito.



27.1.4 CRITERIO "D" – CRITERI PREMIANTI

- - Prestazioni migliorative dei prodotti da costruzione

Tenuto conto che il PFTE posto a base di gara, validato con verbale sottoscritto dal RUP in data 14/01/2026 e approvato con Deliberazione AouS n. 37 del 15-01-2026, è stato redatto nel rispetto dei CAM di cui al Decreto 23 giugno 2022 "Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi" del Ministero della Transizione Ecologica e che a far data dal 02 Febbraio 2026 è entrato in vigore il Decreto 24 Novembre 2025 "Adozione dei criteri ambientali minimi per l'affidamento di servizi di progettazione e affidamento di lavori per interventi edilizi" del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza energetica, che lo sostituisce e prevede all'art. 2 "Disposizioni Transitorie" comma 1 lett. a): "A decorrere dalla data di entrata in vigore del



presente decreto, il decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica n. 256 del 23 giugno 2022, come modificato dal decreto 5 agosto 2024 del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica continua ad essere applicato: a) alle procedure e ai contratti congiunti di progettazione esecutiva e di lavori aventi a base di gara un progetto di fattibilità tecnico-economica validato in vigenza del decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica n. 256 del 23 giugno 2022 come modificato dal decreto 5 agosto 2024 del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, i cui bandi o avvisi indittivi di scelta del contraente sono pubblicati o, nel caso di procedura senza pubblicazione di bando, il cui avviso a presentare offerta è inviato, entro tre mesi dalla data di validazione del progetto di fattibilità tecnico-economica posto a base di gara;”, il Progetto esecutivo sarà comunque redatto in rispondenza al DM 24/11/2025 e pertanto sarà attribuito un punteggio premiante all’Operatore Economico che propone la sostituzione di uno o più prodotti da costruzione (ai sensi del DM 23/06/2022) previsti nel progetto PFTE, posto a base gara, con prodotti aventi le stesse prestazioni tecniche ma con prestazioni ambientali migliorative rispetto a quanto previsto nel DM 24/11/2025 vigente.

Dovranno essere presi a riferimento i materiali dettagliati nel PFTE, considerando come minime le prestazioni ambientali (es. contenuto di materie riciclate ovvero recuperate) dettagliate per i vari prodotti da costruzione nel cap. 2.4 – *Specifiche tecniche dei prodotti da costruzione* del D.M. CAM Edilizia del 23/06/2022 24/11/2025 (criteri obbligatori), come ad esempio i seguenti materiali:

- Calcestruzzi confezionati in cantiere e preconfezionati (rif. criterio CAM 2.4.2);
- Prodotti prefabbricati in calcestruzzo, in calcestruzzo vibro aerato autoclavato (rif. criterio CAM 2.4.3);
- Prodotti in acciaio (rif. criterio CAM 2.4.4);
- Prodotti in laterizio (rif. criterio CAM 2.4.5);
- Prodotti legnosi di legno o base legno (rif. criterio CAM 2.4.6);
- Isolanti termici ed acustici (rif. CAM 2.4.7);
- Tramezzature, contropareti perimetrali e controsoffitti per i sistemi a secco (rif. criterio CAM 2.4.8);
- Pavimenti resilienti (rif. criterio CAM 2.4.10);
- Pavimenti e rivestimenti in ceramica (rif. criterio CAM 2.4.11);
- Chiusure oscuranti e telai per serramenti (rif. criterio CAM 2.4.12);
- Tubazioni in materiale plastico per condotte fognarie, scarichi e cavidotti elettrici (rif. criterio CAM 2.4.13).



Criteri di valutazione

La commissione giudicatrice attribuirà un punteggio in funzione della proposta migliorativa offerta, attribuendo un punteggio in base ai prodotti da costruzione oggetto di miglioramento della prestazione ambientale:

- nessun prodotto oggetto di miglioramento 0 punti;
- n.1 prodotto oggetto di miglioramento della prestazione ambientale 1 punti;
- almeno n.3 prodotti oggetto di miglioramento della prestazione ambientale3 punti;



- almeno n.5 prodotti oggetto di miglioramento della prestazione ambientale5 punti;

Ai fini del riconoscimento del punteggio l'utilizzo del materiale proposto con prestazione ambientale migliorativa dovrà essere sufficientemente rilevante rispetto all'opera complessiva; tale valutazione verrà svolta discrezionalmente dalla commissione giudicatrice.

Per il riconoscimento dei punteggi aggiuntivi la Relazione tecnica dovrà contenere una specifica sezione relativa al sub-criterio D.1 nella quale, per ogni prodotto oggetto di miglioramento della prestazione ambientale, saranno indicate in maniera tabellare:

- tipologia di prodotto;
- evidenza della voce di computo a cui si fa riferimento nel progetto, evidenziando unità di misura, quantità di materiale presente nel computo e percentuale di impiego del materiale in base all'importo lavori complessivo dell'opera;
- prestazione ambientale del prodotto secondo progetto PFTE posto a base gara (prestazione minima da CAM D.M. 24/11/2025);
- prestazione ambientale del prodotto offerto in sede di gara;
- la comprova della prestazione del prodotto offerto, dimostrato tramite una delle opzioni previste nel cap 2.4 – *Specifiche tecniche dei prodotti da costruzione* del D.M. CAM Edilizia del 24/11/2025, allegando le schede tecniche dei prodotti e dimostrando che essi dimostrino il miglioramento delle prestazioni ambientali degli stessi rispetto a quanto riportato nella sezione "Verifica" di ogni criterio CAM.



Inoltre, dovrà essere compilato lo specifico allegato All. B1 - *Compendio check list punteggi quantitativi*.

- – **Proposta migliorativa relativa alla gestione digitale del cantiere 4D e 5D**

È attribuito un punteggio premiante agli Operatori Economici che proporranno soluzioni per la gestione informatizzata dei tempi (4D) e dei costi (5D) del cantiere, al fine di ridurre le interferenze, di minimizzare le varianti in corso d'opera, di ottimizzare il cronoprogramma.

Per quanto attiene alla gestione informativa dei tempi (4D), in particolare, sarà valutato positivamente l'adozione di un idoneo flusso di lavoro e l'utilizzo di strumenti di pianificazione e programmazione del cantiere che consentano, secondo standard interoperabili, di legare le singole voci di costo al cronoprogramma. Questo potrà consentire, a titolo esemplificativo, di visualizzare un modello virtuale dell'intero processo costruttivo al fine di ottimizzarne i tempi, verificare in anticipo eventuali sovrapposizioni critiche, analizzare e valutare scenari differenti.

Tali strumenti consentiranno a tutti gli Stakeholders coinvolti di condividere in tempo reale le informazioni salienti riguardanti il Servizio. Saranno valutate positivamente le offerte che consentiranno una flessibilità di accesso multi-dispositivo (desktop, mobile, web, mixed reality, tablet, ecc), interoperabilità dei formati e facilità di utilizzo.

Per quanto attiene alla gestione informativa dei costi (5D), in particolare, sarà valutato positivamente l'adozione di un idoneo flusso di lavoro e l'utilizzo di strumenti di controllo dei costi e della contabilità di cantiere, che consentano, secondo standard interoperabili, di estrapolare le quantità direttamente dai modelli tramite Quantity Take-off e legare tali quantità ai costi. Tali operazioni



consentiranno di monitorare in tempo reale l'andamento dei costi, evidenziare eventuali scostamenti tra la contabilità di progetto e quella effettiva, nonché estrapolare direttamente gli stati di avanzamento dei lavori.

Criteri di valutazione

Saranno valutate positivamente le offerte che descriveranno con puntualità, metodologia e approccio la:

- **gestione digitalizzata dei tempi (4D):** in termini di ottimizzazione dei tempi di esecuzione, interoperabilità, flessibilità di accesso, facilità di utilizzo;
- **gestione digitalizzata dei costi (5D):** in termini di ottimizzazione della contabilità di cantiere, interoperabilità, flessibilità di accesso, facilità di utilizzo.
- **Possesso di una certificazione di Responsabilità Sociale d'Impresa (Social Accountability) SA8000 o equivalente.**

Il concorrente dovrà fornire l'attestazione a comprova del possesso della certificazione di Responsabilità Sociale d'Impresa (Social Accountability) SA8000 o equivalente.

D.1 Ai fini dell'attribuzione del punteggio relativo al presente sub-criterio il concorrente fornisce gli estremi della Certificazione in corso di validità. In caso di concorrente plurisoggettivo la Certificazione dovrà essere posseduta da almeno un componente il RTI.

PRESENTE – 1 NON PRESENTE – 0

In caso di consorzio, il possesso della Certificazione potrà essere dimostrato dal consorzio stesso se concorre in proprio o da almeno una consorziata esecutrice indicata. Si potranno essere possedute da un componente del RT.



- **Sistema di gestione conforme alla norma ISO 45001**

Il concorrente dovrà fornire l'attestazione a comprova del possesso di una valida certificazione del proprio sistema di gestione per la salute e sicurezza sul lavoro, in conformità alla norma ISO 45001 (nel settore IAF 28 - Costruzione), idonea alla principale attività oggetto del bando rilasciato. Ai fini dell'attribuzione del punteggio relativo al presente sub-criterio il concorrente fornisce gli estremi della Certificazione in corso di validità. In caso di concorrente plurisoggettivo la Certificazione dovrà essere posseduta da almeno un componente il RTI.

PRESENTE – 1 NON PRESENTE – 0

In caso di consorzio, il possesso della Certificazione potrà essere dimostrato dal consorzio stesso se concorre in proprio o da almeno una consorziata esecutrice indicata. Si specifica che tali certificazioni potranno essere possedute da un componente del RT.

- **Pari opportunità generazionale e di genere**

Ai fini dell'attribuzione del punteggio (max 2) sarà considerata migliore la proposta che descriva in modo più efficace un adeguato coinvolgimento, nelle forme previste dalla normativa applicabile, di giovani di età inferiore ai trentasei anni e/o di risorse di sesso femminile per l'esecuzione delle prestazioni dell'appalto. La descrizione della proposta dovrà esprimere il suddetto coinvolgimento anche, ma non solo, in maniera quantitativa, ossia indicando la percentuale del personale giovane e/o femminile che sarà coinvolto rispetto al 100% del personale che sarà impiegato per l'appalto.



27.1.5 CRITERIO “E” – WELFARE AZIENDALE

- – Politiche tese a favorire le pari opportunità

È attribuito un punteggio premiante all’operatore economico dotato di certificazione che attesti le misure adottate dal datore di lavoro per ridurre il divario di genere all’interno dell’azienda di cui all’articolo 46-bis del D. Lgs. n. 198/2006.

Per il riconoscimento dei punteggi dovrà essere compilato lo specifico allegato All. B1 - *Composizione struttura operativa e check list punteggi quantitativi* nonché inserire nella busta B – Offerta tecnica la certificazione in corso di validità. Tale documentazione non rientra nel conteggio delle pagine a disposizione.

L’Offerta Tecnica non può, a pena di esclusione:

- rendere palese, direttamente o indirettamente, in tutto o in parte l’Offerta Economica o comunque pregiudicarne la segretezza;
- comportare alcun maggior onere, indennizzo, rimborso, adeguamento o altro, a carico della Stazione appaltante, pertanto sotto il profilo economico l’importo contrattuale determinato in base all’Offerta Economica resta insensibile alla predetta Offerta Tecnica sia per i servizi che per i lavori;
- contenere elementi proposti sotto condizione di variazioni del p



27.2 CRITERI DI VALUTAZIONE DELL’OFFERTA ECONOMICA

Il concorrente dovrà indicare il ribasso percentuale come dettaglio ECONOMICA.

Si tratta di un criterio volto a favorire l’offerta più conveniente per la Stazione Appaltante, da un punto di vista meramente economico.

Sarà considerata migliore l’offerta in grado di garantire il prezzo minore, a seguito dell’applicazione del ribasso, senza, tuttavia, inficiare la qualità della prestazione.

Il punteggio relativo agli importi ribassati offerti verrà calcolato sulla base del peso contenuto nella tabella di seguito:

CRITERIO	PESO MAX
Ribasso percentuale unico sull’importo soggetto a ribasso	20

Non saranno ritenute valide offerte al rialzo, le quali, di conseguenza, comporteranno l’esclusione del concorrente. Inoltre, non saranno prese in considerazione, nel ribasso indicato, cifre decimali superiori alla seconda.

27.3 METODO PER L’ATTRIBUZIONE DEI PUNTEGGI

L’attribuzione dei punteggi ai singoli concorrenti avverrà applicando la seguente formula e secondo il metodo aggregativo compensatore:

$$K_i = a_{1,i} + a_{2,i} + b_{1,i} + b_{2,i} + b_{3,i} + b_{4,i} + b_{5,i} + b_{6,i} + b_{7,i} + c_{1,i} + c_{2,i} + d_{4,i} + d_{5,i} + B_6 + D_1 + D_2 + D_3 + E + f_{i}*F$$



dove:

- K_i è il punteggio totale attribuito al concorrente i -esimo;
- i è l'offerta i -esima;
- $a_{1,i} + a_{2,i} + b_{1,i} + b_{2,i} + b_{3,i} + b_{4,i} + b_{5,i} + b_{6,i} + b_{7,i} + c_{1,i} + c_{2,i} + d_{4,i} + d_{5,i}$ sono i punteggi calcolati per i sub-criteri di natura qualitativa, come meglio indicato al paragrafo 24.1 relativamente ai sub criteri A1, A2, B1, B2, B3, B4, B5, B6, B7, C1, C2, D4, D5;
- B6, D1, D2, D3, e E sono i punteggi tabellari dei sub-criteri B6, D1, D2, D3, ed E già espressi in valore assoluto attribuiti al concorrente i -esimo relativi ai "Punti T" tabellari di cui alle precedenti tabelle.
- f_{i} è il coefficiente compreso tra 0 ed 1, espresso in valore centesimale, attribuito al concorrente i -esimo per la componente economica, come di seguito meglio indicato.
- F è il fattore ponderale di cui alla precedente tabella relativo all'offerta economica.

- **Metodo di calcolo dei coefficienti qualitativi delle offerte**

La commissione calcola la media aritmetica dei coefficienti attribuiti dai singoli commissari all'offerta in relazione al sub-criterio in esame, al fine di ottenere il coefficiente medio da applicare al medesimo. I coefficienti relativi ai sub criteri di valutazione discrezionalmente dai singoli Commissari secondo la seguente declina:



- **il coefficiente 0,20** corrisponde a insufficiente/irrelevante: la presenta aspetti positivi o comunque adeguati rispetto al servizio richiesto;
- **il coefficiente 0,40** corrisponde mediocre – la soluzione proposta affronta solo alcuni aspetti, risultando ancora inadeguata rispetto al servizio richiesto;
- **il coefficiente 0,60** corrisponde a sufficiente – la soluzione proposta, seppur non completamente adeguata, presenta aspetti positivamente apprezzati;
- **il coefficiente 0,80** corrisponde a buono – la soluzione proposta risulta completamente adeguata rispetto a quanto richiesto e presenta aspetti positivi elevati;
- **il coefficiente 1,00** corrisponde a ottimo – la soluzione proposta risulta completamente adeguata e presenta aspetti di eccellenza e innovatività nello svolgimento del servizio.

Successivamente, si procederà a calcolare le medie dei coefficienti attribuiti dai singoli commissari prendendo in considerazione fino alla seconda cifra decimale arrotondandola all'unità superiore ove la terza cifra sia maggiore o uguale a cinque e a trasformarle in coefficienti definitivi riportando ad uno la media più alta e proporzionando su tale valore le medie provvisorie prima calcolate.

La commissione, terminata l'attribuzione dei coefficienti, procederà, in relazione a ciascuna offerta, all'attribuzione dei punteggi per ogni singolo criterio secondo il metodo aggregativo compensatore:

$$x'_i = \sum (F_k \cdot a_{i,k})$$



k

dove:

- \check{x}_i è il punteggio dell'i-esimo concorrente per il sub-criterio di valutazione x (A1, A2, B1, B2, B3, B4, B5, B6, B7, C1, C2, D4, D5);
- m è il numero dei sub-criteri di valutazione per il criterio di valutazione x;
- F_k è il sub-peso del k-esimo sub-criterio di valutazione;
- $a_{i,k}$ è il coefficiente attribuito all'i-esimo concorrente per il k-esimo sub-criterio di valutazione.

Al fine di non alterare i pesi stabiliti tra i vari criteri (A1, A2, B1, B2, B3, B4, B5, B6, B7, C1, C2, D4, D5), se nel singolo criterio nessun concorrente ottiene il punteggio massimo, tale punteggio viene riparametrato ottenendo i coefficienti definitivi x_i (con x variabile da A a D), riportati nella formula all'inizio del presente paragrafo.

- **Formule per l'attribuzione del punteggio degli elementi di natura quantitativa – Ribasso Economico**

Ai fini della determinazione dei coefficienti $f_{i,j}$ relativo all'elemento di valutazione F) RIBASSO ECONOMICO della tabella dei criteri di valutazione, verrà utilizzata la:

$$f_{i,j} = (R_i / R_{max})^\alpha$$



dove:

- $f_{i,j}$ = coefficiente attribuito al concorrente i-esimo;
- R_i = ribasso offerto dal concorrente i-esimo;
- R_{max} = ribasso dell'offerta più conveniente;
- α = coefficiente pari a 0,20.

Tutti i calcoli per la determinazione del coefficiente di valutazione relativo all'elemento dell'Offerta economica sono effettuati, mediante applicazione delle suddette formule, con arrotondamento matematico alla seconda cifra decimale.

In merito alla procedura di arrotondamento, saranno considerate le prime due cifre dopo la virgola, arrotondando in eccesso la seconda cifra decimale se la terza cifra decimale è da 5 a 9.

28. COMMISSIONE GIUDICATRICE

La commissione giudicatrice è nominata dopo la scadenza del termine per la presentazione delle offerte ed è composta da un numero dispari pari a 3 membri, esperti nello specifico settore cui si riferisce l'oggetto del contratto. In capo ai commissari non devono sussistere cause ostative alla nomina ai sensi dell'articolo 93 comma 5 del Codice. A tal fine viene richiesta, prima del conferimento dell'incarico, apposita dichiarazione.

La composizione della commissione giudicatrice e i curricula dei componenti sono pubblicati sul sito istituzionale nella sezione "Amministrazione trasparente".



La commissione giudicatrice è responsabile della valutazione delle offerte tecniche ed economiche dei concorrenti, può riunirsi con modalità telematiche che salvaguardino la riservatezza delle comunicazioni ed opera attraverso la piattaforma di approvvigionamento digitale.

Il RUP può avvalersi dell'ausilio della commissione giudicatrice ai fini della verifica dell'anomalia delle offerte.

L'offerta tecnica deve rispettare, pena l'esclusione dalla procedura di gara, le caratteristiche minime stabilite nei documenti di gara, nel rispetto del principio di equivalenza.

29. SVOLGIMENTO DELLE OPERAZIONI DI GARA

La prima seduta pubblica, avrà luogo **nel giorno e nell'ora resi noti tramite comunicato sulla piattaforma PAD START**, presso il Dipartimento Tecnico dell'AOUS Lotto I, primo piano e vi potranno partecipare i legali rappresentanti/procuratori dei concorrenti oppure persone munite di specifica delega. In assenza di tali titoli, la partecipazione è ammessa come semplice uditore.

Parimenti le successive sedute pubbliche saranno comunicate ai concorrenti a mezzo pubblicazione sul sito <https://start.toscana.it>.

La Stazione appaltante si riserva la facoltà, in caso necessità, di aggiornare eventuali sedute già programmate ad altra ora o a giorni successivi, nel luogo, nella data e negli orari che saranno resi noti ai concorrenti mediante comunicato sulla piattaforma PAD START.

Con l'inversione procedimentale si procede, prima alla valutazione delle offerte tecniche dei concorrenti nonché alla verifica del pagamento del contributo ANAC e alla valutazione dell'offerta economica ed infine alla verifica della documentazione amministrativa del miglior offerente in graduatoria e del secondo classificato.



Pertanto, nella prima seduta pubblica, il Presidente della Commissione di Gara, assistito da un membro del Seggio di gara in seduta pubblica, accede all'offerta tecnica dei concorrenti e procede:

- 1) all'apertura delle offerte tecniche
- 2) alla verifica della regolarità formale delle stesse.
- 3) alla verifica del documento caricato a comprova dell'avvenuto pagamento del contributo ANAC.

In una o più sedute riservate la commissione procede all'esame ed alla valutazione delle offerte tecniche e all'assegnazione dei relativi punteggi applicando i criteri e le formule indicati nei documenti di gara.

Successivamente, in seduta pubblica la commissione dà lettura dei punteggi complessivi attribuiti alle singole offerte tecniche, inserisce i punteggi attribuiti alle singole offerte tecniche nel sistema telematico, dando atto delle eventuali esclusioni dalla gara dei concorrenti per mancato superamento della soglia di sbarramento o per altre motivazioni.

Al termine delle operazioni di cui sopra la Piattaforma consente la prosecuzione della procedura ai soli concorrenti ammessi alla valutazione delle offerte economiche.

Nella medesima seduta pubblica, la commissione giudicatrice, assistita dai membri del Seggio di Gara qualora ritenuto necessario, procede all'apertura, alla verifica di regolarità, alla valutazione e all'attribuzione dei punteggi alle offerte economiche, secondo i criteri e le modalità descritte al paragrafo 26 del presente disciplinare.



Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo, ma punteggi differenti per il prezzo e per tutti gli altri elementi di valutazione, è collocato primo in graduatoria il concorrente che ha ottenuto il miglior punteggio sull'offerta tecnica.

Nel caso in cui si verifichi, tra due o più offerte, la parità dei punteggi ottenuti sia per l'offerta tecnica che per l'offerta economica, si procederà all'aggiudicazione per sorteggio da effettuarsi in sede di gara.

All'esito delle operazioni di cui sopra la commissione, in seduta pubblica, redige la graduatoria.

In qualsiasi fase delle operazioni di valutazione delle offerte tecniche ed economiche, la commissione provvede a comunicare, tempestivamente al Responsabile Unico del Progetto - che procede ai sensi dell'articolo 90, comma 1, lettera d) del Codice - i casi di esclusione da disporre per:

- mancata separazione dell'offerta economica dall'offerta tecnica, ovvero inserimento di elementi concernenti il prezzo nella documentazione amministrativa o nell'offerta tecnica;
- presentazione di offerte parziali, plurime, condizionate, alternative oppure irregolari, ai sensi dell'articolo 70, comma 4, lettera a) e f) del Codice, in quanto non rispettano i documenti di gara, ivi comprese le specifiche tecniche;
- presentazione di offerte inammissibili, ai sensi dell'articolo 70, comma 4, lettera c) del Codice, in quanto la commissione giudicatrice ha ritenuto sussistenti gli estremi per l'informativa alla Procura della Repubblica per reati di corruzione o fenomeni collusivi o ha verificato essere in aumento rispetto all'importo a base di gara;

- mancato superamento della soglia di sbarramento per l'offerta tecnica



Nella presente fase, con eccezione per il procedimento di verifiche contribuito ANAC, NON trova applicazione l'istituto del soccorso istruttorio, di cui all'art. 101 del Codice, pertanto la mancanza, l'incompletezza e/o l'irregolarità dell'offerta tecnica in merito alle indicazioni richieste dal presente disciplinare di gara, NON potranno essere sanate e determineranno l'ESCLUSIONE IMMEDIATA del concorrente.

30. VERIFICA DELL'ANOMALIA DELL'OFFERTA

Ai sensi dell'art.110, comma 1 ultimo periodo, del Codice si precisa che saranno considerate anormalmente basse le offerte che presentano sia i punti relativi al prezzo, sia la somma dei punti relativi agli altri elementi di valutazione, entrambi pari o superiori ai quattro quinti dei corrispondenti punti massimi previsti dal precedente paragrafo (rispettivamente 20 e 80). Il calcolo di cui al primo periodo è effettuato ove il numero delle offerte ammesse sia pari o superiore a tre.

Verrà inoltre sottoposta a verifica l'offerta che contiene costi della manodopera inferiori rispetto a quelli previsti al Paragrafo 3.2 del presente Disciplinare di gara.

La stazione appaltante si riserva la facoltà di sottoporre a verifica un'offerta che, in base anche ad altri elementi, appaia anormalmente bassa.

Nel caso in cui la prima migliore offerta appaia anormalmente bassa, il RUP, avvalendosi ove necessario della commissione giudicatrice, ne valuta la congruità, serietà, sostenibilità e realizzabilità.

Qualora tale offerta risulti anomala, si procede con le stesse modalità nei confronti delle successive offerte ritenute anormalmente basse, fino ad individuare la migliore offerta ritenuta non anomala.



Il RUP richiede al concorrente la presentazione delle spiegazioni, se del caso, indicando le componenti specifiche dell'offerta ritenute anomale.

A tal fine, assegna un termine non superiore a quindici giorni dal ricevimento della richiesta.

Il RUP esamina le spiegazioni fornite dall'offerente, ove le ritenga non sufficienti ad escludere l'anomalia, può chiedere, anche mediante audizione orale, ulteriori chiarimenti, assegnando un termine perentorio per il riscontro.

Il RUP esclude le offerte che, in base all'esame degli elementi forniti con le spiegazioni risultino, nel complesso, inaffidabili.

31. VERIFICA DELLA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

Il Seggio di gara come in premessa costituito, in seduta pubblica apre la "BUSTA A - Documentazione Amministrativa" e procede, nei confronti del miglior offerente in graduatoria e del secondo classificato, a:

- a) controllare la completezza della documentazione amministrativa presentata;
- b) verificare la conformità della documentazione amministrativa a quanto richiesto nel presente disciplinare;
- c) attivare la procedura di soccorso istruttorio di cui al precedente art. 15, se necessario. Qualora alla conclusione del soccorso istruttorio le carenze e le irregolarità sospese si procederà all'esclusione;
- d) proporre al RUP l'eventuale esclusione in presenza di motivi di esclusione e dei requisiti parimenti non sanabili mediante soccorso istruttorio;



Gli eventuali provvedimenti di esclusione dalla procedura di gara sono comunicati entro cinque giorni dalla loro adozione.

È fatta salva la possibilità di chiedere agli offerenti, in qualsiasi momento nel corso della procedura, di presentare tutti i documenti complementari o parte di essi, qualora questo sia necessario per assicurare il corretto svolgimento della procedura.

Nel caso in cui se non vi fosse la necessità di soccorso istruttorio, si procede alla formulazione della proposta di aggiudicazione in capo al primo in graduatoria e si chiude la seduta.

32. AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO E STIPULA DEL CONTRATTO

La proposta di aggiudicazione è formulata in favore del concorrente che ha presentato la migliore offerta.

Qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto, la stazione appaltante può decidere, entro 30 giorni dalla conclusione delle valutazioni delle offerte, di non procedere all'aggiudicazione.

La stazione appaltante si riserva di procedere all'aggiudicazione anche in caso di presentazione di una sola offerta.

Il RUP procede, laddove non effettuata in sede di verifica di congruità dell'offerta, a verificare, ai sensi



dell'Allegato I.01 del Codice:

- l'equivalenza delle tutele nel caso in cui l'aggiudicatario abbia dichiarato di applicare un diverso contratto collettivo nazionale rispetto a quello/i indicato/i dalla stazione appaltante;
- l'attendibilità degli impegni assunti dall'appaltatore in relazione a alla stabilità occupazionale e le pari opportunità generazionali, di genere e di inclusione lavorativa per le persone con disabilità o svantaggiate.

L'aggiudicazione è disposta all'esito positivo della verifica del possesso dei requisiti prescritti dal presente disciplinare ed è immediatamente efficace.

È sottoposto alla verifica dell'assenza dei motivi di esclusione e del rispetto dei criteri di selezione, oltre al concorrente risultato primo, il secondo in graduatoria. Gli eventuali provvedimenti di esclusione dalla procedura di gara sono comunicati entro cinque giorni dalla loro adozione.

È fatta salva la possibilità di chiedere agli offerenti, in qualsiasi momento nel corso della procedura, di presentare tutti i documenti complementari o parte di essi, qualora questo sia necessario per assicurare il corretto svolgimento della procedura.

La verifica è effettuata tramite il FVOE. In caso di malfunzionamento, anche parziale, del fascicolo virtuale dell'operatore economico o delle piattaforme, banche dati o sistemi di interoperabilità ad esso connessi, la stazione appaltante si riserva di aggiudicare dopo che sono trascorsi trenta giorni dalla proposta di aggiudicazione. In tal caso richiede un'autocertificazione d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, che attesti il possesso dei requisiti di esclusione che, a causa del predetto malfunzionamento, non è stato possibile verificare.



Per le certificazioni che, allo stato, non sono ancora verificabili tramite il fascicolo virtuale dell'operatore economico, la stazione appaltante procede direttamente alla verifica presso gli Enti certificatori e, decorsi inutilmente 30 giorni dalla richiesta, si riserva di aggiudicare previa acquisizione di un'autocertificazione dall'operatore economico, resa ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, che attesti il possesso dei requisiti e l'assenza delle cause di esclusione che non è stato possibile verificare.

In caso di esito negativo delle verifiche, si procede all'esclusione, alla segnalazione all'ANAC, ad incamerare la garanzia provvisoria.

Successivamente si procede a ricalcolare i punteggi e a riformulare la graduatoria procedendo altresì, alle verifiche nei termini sopra indicati. Nell'ipotesi di ulteriore esito negativo delle verifiche si procede nei termini sopra detti.

Il contratto è stipulato non prima di 32 giorni dall'invio dell'ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione e comunque entro 60 giorni dall'aggiudicazione, salvo quanto previsto dall'art. 18 comma 2 del Codice. La garanzia provvisoria dell'aggiudicatario è svincolata automaticamente al momento della stipula del contratto; la garanzia provvisoria degli altri concorrenti è svincolata con il provvedimento di aggiudicazione e perde, in ogni caso, efficacia entro 30 giorni dall'aggiudicazione.

All'atto della stipulazione del contratto, l'aggiudicatario deve presentare la garanzia definitiva da calcolare sull'importo contrattuale, secondo le misure e le modalità previste dall'articolo 117 del



Codice.

All'atto della stipulazione del contratto, l'aggiudicatario deve presentare la garanzia definitiva da calcolare sull'importo contrattuale, secondo le misure e le modalità previste dall'art. 117 del Codice e trasmette alla Stazione Appaltante copia autentica ai sensi dell'art. 18 del D.P.R. n. 445/2000 della polizza di responsabilità civile professionale prevista nel Capitolato. In alternativa, l'Aggiudicatario trasmette copia informatica di documento analogico (scansione di documento cartaceo) secondo le modalità previste dall'art. 22, commi 1 e 2, del D. Lgs. n. 82/2005. La polizza si estende anche alla copertura dei danni causati da collaboratori, dipendenti e praticanti.

Inoltre, a norma dell'art. 117, comma 10, del Codice, l'Appaltatore è obbligato a costituire e consegnare alla Stazione appaltante almeno dieci giorni prima della consegna dei lavori anche una polizza di assicurazione che copra i danni subiti dalle stazioni appaltanti a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti ed opere, anche preesistenti, verificatisi nel corso dell'esecuzione dei lavori.

Se la stipula del contratto non avviene nel termine per fatto della stazione appaltante, l'aggiudicatario può farne constatare il silenzio inadempimento o, in alternativa, può sciogliersi da ogni vincolo mediante atto notificato. All'aggiudicatario non spetta alcun indennizzo, salvo il rimborso delle spese contrattuali.

Se la stipula del contratto non avviene nel termine fissato per fatto c motivo di revoca dell'aggiudicazione.

La mancata o tardiva stipula del contratto al di fuori delle ipotesi pr dovere di buona fede, anche in pendenza di contenzioso.



L'aggiudicatario deposita, prima o contestualmente alla sottoscrizione del contratto di appalto, i contratti continuativi di cooperazione, servizio e/o fornitura di cui all'articolo 119, comma 3, lett. d) del Codice.

L'affidatario comunica, per ogni sub-contratto che non costituisce subappalto, l'importo e l'oggetto del medesimo, nonché il nome del sub-contraente, prima dell'inizio della prestazione.

Il contratto è stipulato in modalità elettronica mediante atto pubblico notarile informatico e comunque nel rispetto dell'art. 18 del Codice.

L'aggiudicatario è tenuto inoltre a:

- presentare il Piano Operativo di Sicurezza ai sensi degli artt. 89, comma 1, lett. h, e 86, comma 1, lett. g, del D. Lgs. n. 81/2008;
- nel caso in cui l'aggiudicatario sia un raggruppamento temporaneo di concorrenti o GEIE, non ancora costituito, il relativo atto costitutivo, redatto nella forma minima della scrittura privata autenticata; quant'altro necessario per la stipula del contratto, come richiesto della Stazione appaltante.

Sono a carico dell'aggiudicatario tutte le spese contrattuali, gli oneri fiscali quali imposte e tasse - ivi comprese quelle di registro ove dovute - relative alla stipulazione del contratto.

In caso di interpello a seguito di risoluzione/recesso del contratto in corso di esecuzione, il nuovo affidamento avviene alle condizioni già proposte dall'originario aggiudicatario in sede in offerta, ai



sensi dell'art. 124 comma 2 del Codice.

32.1 NOTE DI TUTELA PER L'AOUS

Ai sensi dell'art. 108 comma 10 del Codice, l'AOUS potrà decidere di non procedere all'aggiudicazione se nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto; tale facoltà dovrà essere esercitata entro trenta giorni dal termine delle procedure di valutazione delle offerte.

Il presente bando non vincola l'AOUS la quale, per ragioni di pubblico interesse o legate al mutamento degli obiettivi della stessa o di diverse valutazioni insindacabili da parte dei concorrenti, si riserva di annullare o revocare la procedura, dar corso o meno alle operazioni di gara, aggiudicare o meno, senza che i concorrenti e gli offerenti abbiano niente a pretendere a titolo di danno, indennizzo, rimborso o per qualsivoglia altro titolo o ragione per il fatto di aver presentato domanda e/o offerta.

Non si darà corso all'affidamento in caso di revoca del finanziamento, a qualunque causa tale revoca sia dovuta.

32.2 NORME IN CASO DI LIQUIDAZIONE, RISOLUZIONE O RECESSO

In caso di liquidazione o concordato preventivo del soggetto inizialmente aggiudicatario, di risoluzione del contratto o di recesso dal contratto, ai sensi dell'art. 124 del Codice la stazione appaltante interpella progressivamente i soggetti che hanno partecipato all'originaria procedura di gara risultanti dalla relativa graduatoria, per stipulare un nuovo contratto per l'affidamento e il completamento dei lavori. Ai sensi dell'art. 124 comma 2 del Codice, le offerte dovranno essere presentate alle stesse medesime condizioni già proposte dall'originario aggiudicatario in sede



33. OBBLIGHI RELATIVI ALLA TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

Il contratto d'appalto, quelli di subappalto e i subcontratti sono soggetti agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 13 agosto 2010, n. 136.

L'affidatario deve comunicare alla stazione appaltante:

- gli estremi identificativi dei conti correnti bancari o postali dedicati, con l'indicazione dell'opera/servizio/fornitura alla quale sono dedicati;
- le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare sugli stessi;
- ogni modifica relativa ai dati trasmessi.

La comunicazione deve essere effettuata entro sette giorni dall'accensione del conto corrente ovvero, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica. In caso di persone giuridiche, la comunicazione deve essere sottoscritta da un legale rappresentante ovvero da un soggetto munito di apposita procura. L'omessa, tardiva o incompleta comunicazione degli elementi informativi comporta, a carico del soggetto inadempiente, l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 3.000 euro.

Il mancato adempimento agli obblighi previsti per la tracciabilità dei flussi finanziari relativi all'appalto comporta la risoluzione di diritto del contratto.

In occasione di ogni pagamento all'appaltatore o di interventi di controllo ulteriori si procede alla verifica dell'assolvimento degli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari.



Il contratto è sottoposto alla condizione risolutiva in tutti i casi in cui le transazioni siano state eseguite senza avvalersi di banche o di Società Poste Italiane S.p.a. o anche senza strumenti diversi dal bonifico bancario o postale che siano idonei a garantire la piena tracciabilità delle operazioni per il corrispettivo dovuto in dipendenza del contratto.

34. CODICE DI COMPORTAMENTO

Nello svolgimento delle attività oggetto del contratto di appalto, l'aggiudicatario deve uniformarsi ai principi e, per quanto compatibili, ai doveri di condotta richiamati nel Decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013 n. 62 e nel codice di comportamento dell'AOUS.

In seguito alla comunicazione di aggiudicazione e prima della stipula del contratto, l'aggiudicatario ha l'onere di prendere visione anche della "Nota informativa sui rischi lavorativi presenti all'interno delle strutture dell'Azienda ospedaliero-universitaria Senese per le ditte appaltatrici e i lavoratori esterni", sottoscritta digitalmente per accettazione e del "Protocollo d'intesa per la prevenzione e sicurezza sui cantieri negli appalti pubblici di edilizia ospedaliera" sottoscritto dalla Regione Toscana e gli Enti del Servizio Sanitario Regionale.

35. ACCESSO AGLI ATTI

L'accesso agli atti della procedura è assicurato in modalità digitale e i dati e delle informazioni inseriti nelle PAD a decorrere dall'aggiudicazione.



A tutti i partecipanti non esclusi in via definitiva sono messi a disposizione dell'operatore economico risultato aggiudicatario, i verbali di gara e gli atti, i dati e le informazioni che sono stati valutati ai fini dell'aggiudicazione.

Ai partecipanti collocatisi nei primi cinque posti della graduatoria sono rese disponibili, reciprocamente, le offerte presentate dagli stessi.

La disponibilità dei documenti sopra indicati è garantita dalla PAD tramite la funzionalità dell'accesso agli atti.

La disponibilità della documentazione è comunicata agli interessati, nella comunicazione dell'aggiudicazione.

Nel caso in cui sia richiesto l'oscuramento di parti delle offerte e dei giustificativi, le decisioni in ordine all'accoglimento o al rigetto della richiesta sono rese note dal Responsabile unico di progetto al momento della comunicazione digitale dell'aggiudicazione. Le decisioni di cui sopra possono essere impugnate innanzi al Tribunale amministrativo di competenza nel termine di dieci giorni dalla comunicazione. Prima del decorso di tale termine le offerte e i giustificativi dei primi cinque classificati sono messi reciprocamente a disposizione, con le modalità suindicate, nella versione oscurata.

I partecipanti collocatisi oltre il quinto posto della graduatoria possono accedere alle offerte dei concorrenti diversi dal primo presentando apposita istanza ai sensi degli articoli 3 bis e 22 della legge n. 241/90.

Fatti salvi i casi di esclusione di cui all'articolo 35, comma 4, del codice, gli atti della procedura sono



resi accessibili ai soggetti che presentino apposita istanza di accesso civico ai sensi dell'articolo 5 del decreto legislativo 14/3/2013, n. 33. L'esercizio del diritto di accesso è differito nei casi indicati al comma 2 dell'articolo 35 del codice.

36. DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE

Per le controversie derivanti dalla presente procedura di gara è competente il Tribunale Amministrativo della Regione Toscana. Termine di presentazione di ricorso: 30 giorni.

Per le controversie derivanti dal contratto è competente il Foro di Siena, rimanendo espressamente esclusa la compromissione in arbitri.

37. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

I dati raccolti, ivi inclusi quelli acquisiti tramite il FVOE, sono trattati e conservati ai sensi del Regolamento UE n. 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n.196 recante il "Codice in materia di protezione dei dati personali", del decreto della Presidenza del Consiglio dei ministri n. 148/21 e dei relativi atti di attuazione.

Detti dati sono necessari per la gestione del procedimento di appalto e sono raccolti, ed in parte pubblicati, in applicazione delle vigenti norme in materia di appalti Stazione appaltante. I dati raccolti saranno trattati, anche con strumenti di cui al Regolamento UE 2016/679 (Regolamento generale sulla protezione dei dati personali) e al Regolamento dell'AOUS di cui alla Deliberazione DG n. 314/2022, in conformità al presente disciplinare, per il tempo necessario alla conclusione del procedimento e saranno poi conservati in conformità alle norme sulla conservazione della documentazione amministrativa.



Il titolare del trattamento dei dati è l'Azienda Ospedaliero-Universitaria Senese, (privacy@ao-siena.toscana.it).

Il Dirigente preposto al trattamento dei dati personali relativo alla presente procedura è il Direttore della UOC Realizzazioni Ing. Giulio Favetta.

Responsabile esterno del trattamento dei dati è il Gestore del Sistema Telematico Acquisti Regionale della Toscana.

Incaricati del trattamento dei dati sono i dipendenti del Gestore del Sistema e dell'Amministrazione assegnati alle strutture interessate dal presente appalto.

Per tutto quanto non previsto nel presente disciplinare, si rinvia alle disposizioni del Codice dei Contratti e alla normativa legislativa e regolamentare nazionale e regionale vigente in materia.

37.1 FINALITÀ DEL TRATTAMENTO

In relazione alle finalità del trattamento dei dati forniti si precisa che:

- i dati inseriti nella "domanda di partecipazione", nelle dichiarazioni integrative e nel "DGUE" vengono acquisiti ai fini della partecipazione (in particolare ai fini dell'effettuazione della verifica dell'assenza dei motivi di esclusione, del possesso dei criteri di selezione individuati nel Bando di



gara/Disciplinare nonché dell'aggiudicazione e, comunque, in ottemperanza alle disposizioni normative vigenti;

- i dati da fornire da parte del concorrente aggiudicatario vengono acquisiti, oltre che ai fini di cui sopra, anche ai fini della stipula e dell'esecuzione del contratto, compresi gli adempimenti contabili e il pagamento del corrispettivo contrattuale;
- il trattamento è necessario per adempiere un obbligo legale al quale è soggetto il Titolare del trattamento.

37.2 MODALITÀ DEL TRATTAMENTO DEI DATI

Il trattamento dei dati verrà effettuato dal personale dell'Amministrazione aggiudicatrice e da eventuali altri addetti, preventivamente individuati, in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza e potrà essere effettuato mediante strumenti informatici e telematici idonei a memorizzarli, gestirli e trasmetterli.

37.3 CATEGORIE DI SOGGETTI AI QUALI I DATI POSSONO ESSERE COMUNICATI

I dati potranno essere comunicati a:

- soggetti anche esterni all'Amministrazione aggiudicatrice, i cui nominativi sono a disposizione degli interessati, facenti parte di Commissioni di valutazione e/o di verifica in volta costituite;
- soggetti anche esterni all'Amministrazione aggiudicatrice, i cui nomi sono a disposizione degli interessati, incaricati dalla stessa per lo svolgimento di attività di supporto;
- altri concorrenti che facciano richiesta di accesso ai documenti di gara nei limiti consentiti dal Codice, dalla legge n. 241/1990 e ss.mm.ii. e dalla L.R. n. 40/2009;
- a soggetti, enti o autorità a cui la comunicazione si obbligatoria in forza di disposizioni di legge o di ordini delle autorità;
- ad amministratori di sistema;
- per esercitare i diritti del Titolare, ad esempio il diritto di difesa in giudizio.



37.4 DIRITTI DEL CONCORRENTE INTERESSATO

Relativamente ai suddetti dati, al concorrente, in qualità di interessato, vengono riconosciuti i diritti di cui alla parte Terza – diritti dell'interessato del Regolamento aziendale in materia di protezione dati personali approvato con Deliberazione AOUS n. 314 del 31/03/2022 e consultabile sul sito istituzionale al link: https://trasparenza.ao-siena.toscana.it/pagina39_regolamenti.html

La presentazione dell'offerta e la sottoscrizione del contratto da parte del concorrente attestano l'avvenuta presa visione delle modalità relative al trattamento dei dati personali, indicate nel Regolamento citato e nell'informativa ai sensi dell'art. 13 del RGPD "Attività contrattuale", disponibile al link <https://www.ao-siena.toscana.it/fornitori/>

37.5 PERIODO DI CONSERVAZIONE DEI DATI

Il periodo di conservazione dei dati, in ossequio all'art. 112 comma 4 del D. Lgs 36/2023, è di 5 anni dall'aggiudicazione dell'appalto.



37.6 NATURA DEL CONFERIMENTO

Il conferimento dei dati ha natura facoltativa, tuttavia, il rifiuto di fornire i dati richiesti dall'Amministrazione aggiudicatrice determina l'impossibilità per l'operatore economico di partecipare alla procedura di gara.

37.7 DATI SENSIBILI E GIUDIZIARI

Di norma i dati forniti dagli operatori economici non rientrano nelle "categorie particolari di dati personali" di cui all'art. 9 Regolamento UE (vedi art. 22 comma 2 del D. Lgs. 10/08/2018, n. 101).

I "dati personali relativi a condanne penali e reati" di cui all'art. 10 Regolamento UE (vedi art. 22 comma 2 del D. Lgs. 10/08/2018, n. 101) sono trattati esclusivamente per valutare il possesso dei requisiti e delle qualità previsti dalla vigente normativa applicabile.

Con la sottoscrizione e l'invio della domanda di partecipazione e della propria offerta, l'operatore economico acconsente espressamente al trattamento dei dati giudiziari necessari per la partecipazione al presente procedimento.

Il Responsabile della fase di affidamento
Direttore UOC Programmazione,
monitoraggio e procedure di gara in area

In **EdilBuild.it**
(documento **il portale dell'edilizia e degli appalti**)

Il Responsabile Unico di Progetto
Direttore U.O.C. Realizzazioni
Ing. Giulio Favetta
(documento firmato digitalmente)

ALLEGATI:

Modello dichiarazioni integrative DGUE;
Modello dichiarazioni integrative DGUE consorziata/ausiliaria;
Modello RT costituendo;
Modello Scrittura privata Avvalimento
Modello "Requisiti Progettisti"
Dichiarazioni integrative artt. 11, 102 e 113 del D. Lgs. n. 36/2023
Codice di Comportamento
Patto d'integrità
Allegato A1_Modello scheda informativa servizi
Allegato A2_Modello scheda informativa lavori
Allegato B1_Composizione struttura operativa e check list punteggi
oGI_BIM_AOUS_AppaltoIntegrato-Ambulatori_PE_rev00
oGI_BIM_AOUS_AppaltoIntegrato-Ambulatori_ES_rev00